



Comunicato Ufficiale

79

27/04/2023

Stagione Sportiva 2022/2023



Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze



toscana.lnd.it



crt.toscana@lnd.it
crtoscana@pec-legal.it



facebook - [Indtoscana](https://www.facebook.com/Indtoscana)
telegram - [@crtoscanaIndsgs](https://www.telegram.com/@crtoscanaIndsgs)

Uffici C.R. Toscana	Numeri telefono	Email	Pec
Segreteria	055 6521 416 - 410	crt.toscana@lnd.it	crtoscana@pec-legal.it
Amministrazione	055 6521 405 - 406 - 407	amm.toscana@lnd.it	amm.toscana@pec-legal.it
Tesseramento	055 6521 418 - 419 - 420	tesseramenti.toscana@lnd.it	tess.toscana@pec-legal.it
Calcio a 5	055 6521 431	futsal.toscana@lnd.it	
Calcio Femminile	055 6521 432	femminile.toscana@lnd.it	
Impianti sportivi	055 6521 400	impianti.toscana@lnd.it	campi.toscana@pec-legal.it
Affari generali	055 6521 401		
Segreteria S.G.S.	055 6521 488	toscana.sgs@figc.it	
Agonistica Settore Giovanile	055 6521 415		
Giudice Sportivo	055 6521 417	giudice.toscana@lnd.it	giudicetoscana@pec-legal.it
Corte Appello Sportiva - Tribunale Federale	055 6521 430	cdt.toscana@lnd.it	cortetoscana@pec-legal.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.....	4240
2. COMUNICAZIONI L.N.D.....	4240
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE.....	4241
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	4241
3.2. SEGRETERIA.....	4241
3.2.1. PROMOZIONI, RETROCESSIONI PLAY OFF E PLAY OUT CAMPIONATI PRIMA E SECONDA CATEGORIA.....	4241
3.2.2. SPAREGGIO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA.....	4247
3.2.3. SPAREGGI FINALI CAMPIONATO PROMOZIONE.....	4247
3.2.4. CONVOCAZIONE PER MODALITA' ORGANIZZATIVE FINALI PLAY-OFF E SPAREGGI FINALI CAMPIONATI PRIMA E SECONDA CATEGORIA.....	4248
3.2.5. NORME AMMINISTRATIVE GARE PLAY OFF E PLAY OUT.....	4249
3.2.6. TORNEO REGIONALE CATEGORIE JUNIORES – ALLIEVI – GIOVANISSIMI.....	4249
3.2.7. SOCIETA' INATTIVE	4250
3.2.8. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO.....	4250
3.2.9. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO.....	4250
3.2.10. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TORNEI	4251
3.2.11. RADUNI ORGANIZZATI DA SOCIETA'	4252
CALCIO FEMMINILE	4253
CALCIO A 5	4255
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.....	4257
4.1. COMUNICAZIONI DAL COORDINAMENTO REGIONALE	4257
4.2. CALCIO MASCHILE	4259
4.3. CALCIO FEMMINILE	4260
4.4. CALCIO A 5.....	4260
4.5. CORSI LEVEL E	4263
4.6. CENTRI FEDERALI TERRITORIALI.....	4263
5. RISULTATI.....	4264
6. GIUSTIZIA SPORTIVA.....	4268
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE C.R. TOSCANA	4268
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA.....	4277
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA.....	4279
7. ERRATA CORRIGE.....	4289
8. ALLEGATI	4289
9. CALENDARIO GARE.....	4290

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. ALLEGATI

- CU n. 158/A FIGC - Nomine Fondazione "Museo del Calcio"
- CU n. 162/A FIGC - Disposizioni in deroga artt. 17, 18 e 20 NOIF s.s. 2023/2024
- CU n. 163/A FIGC - Deroga art. 72 NOIF
- CU n. 164/A FIGC - Deroga Regola 3 Regolamento Giuoco del Calcio
- **CU n. 165/A FIGC - modifica artt. 35 e 36 C.G.S. relativi alle condotte violente e alle altre condotte nei confronti degli Ufficiali di Gara, in vigore dalla data di pubblicazione**
- CU n. 166/A FIGC - Modifiche Regole tecnico-sportive del Processo Sportivo Telematico della FIGC
- CU n. 318/AA n. 328/AA n. 333/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale
- CU n. 167/A FIGC - modifica artt. 16 e 52 NOIF
- CU n. 168/A FIGC - modifica artt. 85 e 90 NOIF
- CU n. 169/A FIGC - Normativa codice della crisi e Manuale delle Licenze Nazionali 2023-2024

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 320 - Beach Soccer
- Comunicato Ufficiale n. 325 - Commissione Accordi Economici presso la LND
- Comunicato Ufficiale n. 327 - Obbligo impiego giovani calciatori e impiego massimo fuori quota, Stagione Sportiva 2023-2024
- Circolare n. 82 - N.15-2023 Centro Studi Tributarî LND

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. PROMOZIONI, RETROCESSIONI PLAY OFF E PLAY OUT CAMPIONATI PRIMA E SECONDA CATEGORIA

Con riferimento al dispositivo deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato in merito a quanto indicato in oggetto e pubblicato sul C.U. n. 20 del 08/09/2022, si riportano di seguito le Società vincenti, retrocesse direttamente e quelle che andranno a disputare i play off e play out dei Campionati a margine:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE "A"

promossa	VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C.
ammessa finale Play Off	ROMAGNANO CALCIO *
	FOLGOR MARLIA *
retrocessa	LAMMARI 1986 *
	VIRTUS MARINA DI MASSA

Finale Play Off 7 maggio 2023 (finale - gara unica)
ROMAGNANO CALCIO - FOLGOR MARLIA

Play Out 30 aprile 2023 (gara unica)
CORSANICO - MIGLIARINO VECCHIANO

* In applicazione del meccanismo previsto dalla cosiddetta "forbice" (vedi C.U. N. 20 del 08/09/2022).

GIRONE "B"

promossa	INTERCOMUNALE MONSUMMANO
retrocessa	ACCIAIOLO CALCIO

Play Off 30 aprile 2023 (semifinale - gara unica)
ACADEMY PORCARI - STAFFOLI
FORCOLI 1921 VALDERA - JOLO CALCIO

7 maggio 2023 (finale - gara unica)
Vincente semifinale play off - Vincente semifinale play off

Play Out 30 aprile 2023 (gara unica)
GIOVANI VIA NOVA B.P. - VIRTUS MONTALE
PESCIA - SPEDALINO LEQUERCI CALCIO

GIRONE "C"

promossa
ammessa finale Play Off
retrocessa

BELVEDERE CALCIO
CASOLESE *
VOLTERRANA 2016 *
CASTELNUOVO VAL DI CECINA

Play Off **30 aprile 2023 (semifinale - gara unica)**
 MASSA VALPIANA - GRACCIANO

7 maggio 2023 (finale - gara unica)
 CASOLESE - Vincente semifinale play off

Play Out **30 aprile 2023 (gara unica)**
 SAN VINCENZO CALCIO - ORBETELLO A.S.D.

* In applicazione del meccanismo previsto dalla cosiddetta "forbice" (vedi C.U. N. 20 del 08/09/2022).

GIRONE "D"

promossa
ammessa finale Play Off
retrocessa

SETESE CALCIO SSD.AR.L.
BARBERINO TAVARNELLE *
RINASCITA DOCCIA *
AUDACE LEGNAIA

Play Off **30 aprile 2023 (semifinale - gara unica)**
 LA NUOVA POL.NOVOLI - SANCASCIANESE CALCIO ASD

7 maggio 2023 (finale - gara unica)
 BARBERINO TAVARNELLE - Vincente semifinale play off

Play Out **30 aprile 2023 (gara unica)**
 SPORTING ARNO A.S.D. - GALLIANESE

* In applicazione del meccanismo previsto dalla cosiddetta "forbice" (vedi C.U. N. 20 del 08/09/2022).

GIRONE "E"

promossa
retrocessa

FIESOLE CALCIO
CALCIO PESTELLO *
RASSINA

Play Off **30 aprile 2023 (semifinale - gara unica)**
 SETTIGNANESE - F.C. CUBINO

AUDACE GALLUZZO OLTRARNO - BIBBIENA
7 maggio 2023 (finale - gara unica)
 Vincente semifinale play off - Vincente semifinale play off

Play Out **30 aprile 2023 (gara unica)**
 CASTELNUOVESE - AMBRA

* In applicazione del meccanismo previsto dalla cosiddetta "forbice" (vedi C.U. N. 20 del 08/09/2022).

GIRONE "F"

promossa
retrocessa

TORRITA A.S.D.
ATLETICO PIAZZE

Play Off **30 aprile 2023 (semifinale - gara unica)**

M.C. VALDICHIANA CALCIO - FONTE BEL VERDE
VICIOMAGGIO - PONTE D ARBIA

7 maggio 2023 (finale - gara unica)

Vincente semifinale play off - Vincente semifinale play off

Play Out **30 aprile 2023 (gara unica)**

AREZZO FOOTBALL ACADEMY - OLIMPIC SARTEANO
PIANELLA - UNIONE POL. POLIZIANA

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**GIRONE "A"**

promossa
retrocessa

LA CELLA
DON BOSCO FOSSONE *
PAPPIANA *
ATLETICO PODENZANA 2004

Play Off **30 aprile 2023 (semifinale - gara unica)**

RICORTOLA 1972 - SAN MACARIO OLTRESERCHIO
CARRARESE GIOVANI - MULAZZO

7 maggio 2023 (finale - gara unica)

Vincente semifinale play off - Vincente semifinale play off

* In applicazione del meccanismo previsto dalla cosiddetta "forbice" (vedi C.U. N. 20 del 08/09/2022).

GIRONE "B"

promossa
ammessa finale Play Off
retrocessa

CORSAGNA
POLISPORTIVA CAPANNORI *
NUOVA POL. POPOLARE CEP

Play Off **30 aprile 2023 (semifinale - gara unica)**

GALLICANO A.S.D. - FORNACI 1928

7 maggio 2023 (finale - gara unica)

POLISPORTIVA CAPANNORI - Vincente semifinale play off

Play Out **7 maggio 2023 (gara unica)**

BARGA - Vincente spareggio (A. FORNOLI – FILICAIA DIAVOLI ROSSI)

* In applicazione del meccanismo previsto dalla cosiddetta "forbice" (vedi C.U. N. 20 del 08/09/2022).

GIRONE "F"

promossa
ammessa finale Play Off
retrocessa

CSL PRATO SOCIAL CLUB
PISTOIA NORD SSD A RL *
GIOVANI CALCIO VINCI

Play Off **30 aprile 2023 (semifinale - gara unica)**
SAN NICCOLO CALCIO - ATLETICO CASINI SPEDALINO
7 maggio 2023 (finale - gara unica)
PISTOIA NORD SSD A RL - Vincente semifinale play off

Play Out **30 aprile 2023 (gara unica)**
PRATO NORD A.S.D. - CHIESINA UZZANESE A.S.D.
OLIMPIA - MONTALE POL.90 ANTARES

* In applicazione del meccanismo previsto dalla cosiddetta "forbice" (vedi C.U. N. 20 del 08/09/2022).

GIRONE "G"

promossa
retrocessa

CALCIO ALBACARRAIA 1927
COLONNATA 1965 *
DLF FIRENZE CALCIO

Play Off **30 aprile 2023 (semifinale - gara unica)**
DAYTONA CALCIO - POGGIO A CAIANO 1909
CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D. - PIETA 2004
7 maggio 2023 (finale - gara unica)
Vincente semifinale play off - Vincente semifinale play off

Play Out **30 aprile 2023 (gara unica)**
PRATO SPORT A.S.D. - SPORTING SEANO 1948

* In applicazione del meccanismo previsto dalla cosiddetta "forbice" (vedi C.U. N. 20 del 08/09/2022).

GIRONE "H"

promossa
vincente Play Off
retrocessa

S. GODENZO A.S.D.
RESCO REGGELLO *
LONDA 1974 *
RONTESE

Play Out **30 aprile 2023 (gara unica)**
ALBERETA 72 A.S.D. - SANTA BRIGIDA

* In applicazione del meccanismo previsto dalla cosiddetta "forbice" (vedi C.U. N. 20 del 08/09/2022).

GIRONE "I"

promossa
retrocessa

SAN GIMIGNANO FC
GIOVANI FUCECCHIO 2000

Play Off **30 aprile 2023 (semifinale - gara unica)**

ALBERETA SAN SALVI - GREVIGIANA
SAMBUCA U. CASINI A.S.D. - SANTACROCE CUOIOPELLI ASD

7 maggio 2023 (finale - gara unica)

Vincente semifinale play off - Vincente semifinale play off

Play Out **30 aprile 2023 (gara unica)**

S. MARIA A.S.D. - FLORENCE SPORTING CLUB
SANCAT - ATLETICO CALCIO IMPRUNETA

GIRONE "L"

promossa
retrocessa

FRATTA S.CATERINA
FAELLESE A.S.D. *
BADIA A ROTI CALCIO

Play Off **30 aprile 2023 (semifinale - gara unica)**

ATLETICO LEVANE LEONA - CIRCOLO FRATTICIOLA
STIA - AS CAVRIGLIA

7 maggio 2023 (finale - gara unica)

Vincente semifinale play off - Vincente semifinale play off

Play Out **30 aprile 2023 (gara unica)**

FULGOR CASTELFRANCO - S.MARCO LA SELLA

* In applicazione del meccanismo previsto dalla cosiddetta "forbice" (vedi C.U. N. 20 del 08/09/2022).

GIRONE "M"

promossa
retrocessa

ACQUAVIVA A.S.D.
GRUPPO SPORTIVO PETROIO *
VIRTUS BIANCOAZZURRA

Play Off **30 aprile 2023 (semifinale - gara unica)**

RADICONDOLI - ATLETICO PIANCASTAGNAIO
NUOVA RADICOFANI - MONTERONI

7 maggio 2023 (finale - gara unica)

Vincente semifinale play off - Vincente semifinale play off

Play Out **30 aprile 2023 (gara unica)**

LUIGI MERONI - STAGGIA

* In applicazione del meccanismo previsto dalla cosiddetta "forbice" (vedi C.U. N. 20 del 08/09/2022).

3.2.2. SPAREGGIO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

In data 26/04/2023, alla presenza dei dirigenti delle Società interessate si è proceduto a stabilire le modalità di svolgimento della gara di spareggio del Campionato di Seconda Categoria – Girone B per stabilire la Società che retrocederà direttamente al Campionato Terza Categoria 2023/2024 e quella che disputerà la gara di play out come 14^a squadra classificata.

Gara	A. FORNOLI A.S.D. - FILICAIA DIAVOLI ROSSI
Campo	MOLAZZANA Loc. Bargiglio
Domenica	30/04/2023 ore 16:00

3.2.3. SPAREGGI FINALI CAMPIONATO PROMOZIONE

In riferimento a quanto pubblicato sul C.U. n. 74 del 11.04.2023 si riporta di seguito le modalità di svolgimento di quanto indicato in oggetto:

MODALITA' SPAREGGI VINCENTI PLAY OFF

GARE DI SEMIFINALE SU CAMPO NEUTRO

GARA 1

VINCENTE GIRONE "C" **GEOTERMICA** - VINCENTE GIRONE "A" **ART.IND.LARCIANESE**
DOMENICA 30 APRILE 2023 - ORE 16,00 CAMPO BUI S.GIULIANO

GARA 2

VINCENTE GIRONE "B" **LANCIOTTO CAMPI VSD** - VINCENTE GIRONE "D" **SANSOVINO SRL**
DOMENICA 30 APRILE 2023 - ORE 16,00 CAMPO FEDINI SAN GIOVANNI V.NO

GARE DI FINALE SU CAMPO NEUTRO

1° - 2° POSTO

VINCENTE GARA 2 – VINCENTE GARA 1

La gara di cui sopra si effettuerà il giorno: **DOMENICA 7 MAGGIO 2023 - ORE 16,00 CAMPO DA DEFINIRE**

3° - 4° POSTO

PERDENTE GARA 1 – PERDENTE GARA 2

La gara di cui sopra si effettuerà il giorno: **DOMENICA 7 MAGGIO 2023 - ORE 16,00 CAMPO DA DEFINIRE**

DESIGNAZIONE CAMPO

Per le gare di spareggio finale le società interessate potranno, in accordo fra loro e con la disponibilità del proprietario del campo, comunicare a questo Comitato entro il martedì antecedente l'effettuazione della gara il campo individuato. Qualora ciò non avvenga il campo sarà stabilito d'ufficio da questo Comitato.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Gara unica in campo neutro, se al termine dei 90' regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi supplementari di 15' ciascuno, persistendo la parità si provvederà all'effettuazione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalle regole vigenti.

3.2.4. CONVOCAZIONE PER MODALITA' ORGANIZZATIVE FINALI PLAY-OFF E SPAREGGI FINALI CAMPIONATI ECCELLENZA, PRIMA CATEGORIA E SECONDA CATEGORIA

I dirigenti delle Società interessate a quanto indicato in oggetto sono convocati presso la sede di questo Comitato Regionale (Via G. D'Annunzio, 138 – Firenze) **martedì 2 maggio** p.v. secondo il prospetto sotto riportato:

Le Società interessate possono indicare in tale riunione l'impianto di gioco, in accordo fra loro e avendone la disponibilità dell'ente proprietario. In assenza di tale indicazione, l'impianto sarà stabilito direttamente da questo Comitato Regionale.

ECCELLENZA

ORE 11.00 Girone A vincente semifinale e ammessa finale
Girone B vincenti semifinali

PRIMA CATEGORIA

ORE 11.30 Girone A ammesse finale
Girone B vincenti semifinali
Girone C vincente semifinale e ammessa finale
Girone D vincente semifinale e ammessa finale
Girone E vincenti semifinali
Girone F vincenti semifinali

SECONDA CATEGORIA

ORE 15.00 Girone A vincenti semifinali
Girone B vincente semifinale e ammessa finale
Girone C vincente semifinale e ammessa finale
Girone D vincente play off
Girone E vincenti semifinali
Girone F vincente semifinale e ammessa finale
Girone G vincenti semifinali
Girone H vincente play off
Girone I vincenti semifinali
Girone L vincenti semifinali
Girone M vincenti semifinali

3.2.5. NORME AMMINISTRATIVE GARE PLAY OFF E PLAY OUT

In applicazione di quanto previsto dall'art. 57.1 comma a) e punto 2 delle N.O.I.F., l'incasso relativo alla prima gara dei play off e alle gare dei play out, detratto la quota da versare alla SIAE, venga diviso in parti uguali fra le società interessate. Per quanto riguarda la **seconda gara dei play off** e tutte le **gare di spareggio** che vengono effettuate in campo neutro, gli incassi relativi, detratto quanto dovuto alla SIAE e alla Società che mette a disposizione il campo saranno suddivisi in parti uguali fra le società interessate ed il C.R.T.

I moduli rendiconto amministrativo gara play off per tutte le società (primo turno) e gare play out per tutte le società sono allegati C.U. n.72 del 04.04.2023 o scaricabili nella sezione modulistica https://toscana.lnd.it/md_category/rendiconto-amministrativo/

3.2.6. TORNEO REGIONALE CATEGORIE JUNIORES – ALLIEVI – GIOVANISSIMI

In allegato al presente C.U. regolamenti e calendario gare del 15° Torneo Regionale valido per le categorie JUNIORES U19, ALLIEVI U17, GIOVANISSIMI U15.

3.2.7. SUPERCOPPA CATEGORIE JUNIORES – ALLIEVI – GIOVANISSIMI

I dirigenti delle Società interessate a quanto indicato in oggetto sono **convocati** presso la sede di questo Comitato Regionale (Via G. D'Annunzio, 138 – Firenze) **martedì 2 maggio p.v. alle ore 10:30:**

Alla competizione possono partecipare le Società vincenti i 4 gironi regionali B-C-D-E delle rispettive categorie.

Fase unica: semifinali e finale nella stessa giornata

Le 4 Società vincenti verranno inserite in due accoppiamenti (semifinali), in base al sorteggio già indicato al momento della pubblicazione del regolamento, che sarà pubblicato con prossimo C.U..

Le vincenti le due semifinali accederanno alla finale della manifestazione.

**JUNIORES: giovedì 11 maggio 2023 ORE 16:30
CFF LND Stadio Bozzi**

Semifinale → gara con un solo tempo di 45 minuti
Finale → gara con un solo tempo di 45 minuti

**ALLIEVI: martedì 16 maggio 2023 ORE 16:30
CFF LND Stadio Bozzi**

Semifinale → gara con un solo tempo di 45 minuti
Finale → gara con un solo tempo di 45 minuti

**GIOVANISSIMI: giovedì 18 maggio 2023 ORE 16:30
CFF LND Stadio Bozzi**

Semifinale → gara con un solo tempo di 35 minuti
Finale → gara con un solo tempo di 35 minuti

3.2.8. SOCIETA' INATTIVE

Si rende noto che le sotto segnate Società, risultano inattive per la Stagione Sportiva 2022/23:

1914 ACADEMY	Matricola 951535
ATLETICO PODENZANA 2004	Matricola 914009
BAGNI DI LUCCA	Matricola 955712
BATTIFOLLE	Matricola 81999
GIOVANI GROSSETO CALCIO	Matricola 954184
POGGIBONSI WOMEN SSDARL	Matricola 955656
REAL PORTUALE	Matricola 949404
SAN SALVI SANCAT	Matricola 941639
SANVITENSE	Matricola 941338
SPORTING SAN MINIATO ASD	Matricola 947525

3.2.9. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

CODICE IBAN CONTO CORRENTE C.R. TOSCANA

Si ritiene opportuno ricordare a tutte le Società che per qualsiasi operazione bancaria è utilizzabile unicamente il seguente conto corrente:

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1
CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169

3.2.10. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO

Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l'ufficio tesseramento:

[**tess.toscana@pec-legal.it**](mailto:tess.toscana@pec-legal.it)

**Si ricorda che le richieste di svincolo di inattività art. 109
devono essere inviate a questo recapito.**

SINTESI NUOVA PROCEDURA TESSERAMENTO MINORI ART.19 FIFA

La sintesi delle NUOVE indicazioni per il tesseramento in oggetto da effettuare sul portale FIGC portaleservizi.figc.it è disponibile al seguente link toscana.lnd.it/tesseramento

RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.)

Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 27 aprile 2023:

Cognome	Nome	data nascita	matricola	Società di appartenenza
BONAVITA	GIANNI	07/12/2002	6.640.449	ALLEANZA GIOVANILE

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI

Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 27 aprile 2023:

Cognome	Nome	data nascita	matricola	Società di appartenenza
VELA	JONAS	26/05/2015	3.602.132	MEZZANA

MATURITÀ AGONISTICA

A seguito deposito presso questo Comitato Regionale di idonea documentazione, ai sensi dell'art. 34/3 delle N.O.I.F., è stato rilasciato attestato di "maturità agonistica" alle seguenti tesserate:

Nome	Società	Data Di Nascita	Decorrenza
GORI MADDALENA	VIGOR CALCIO FEMMINILE	07/11/2007	27/04/2003
MARCUCCI ELISA	VIGOR CALCIO FEMMINILE	27/11/2007	27/04/2003

3.2.11. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TORNEI

N. TORNEO	SOCIETA'	TORNEO	CATEGORIA	INIZIO	FINE
41910	PIETA' 2004	16° TORNEO JACOPO MENCHI	UNDER 14	29/04/2023	01/05/2023
42015	RAMINI	TORNEO PRIMAVERA 2023	UNDER 14	07/05/2023	28/05/2023
42193	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	MEMORIAL LUIGI SGATTI	UNDER 14	02/05/2023	22/06/2023
4238	VALBISENZIO CALCIO ACADEMY	TORNEO ESTATE VALBISENZIO	UNDER 15	02/05/2023	26/05/2023
42611	PONZANO	2° MEMORIAL MARIO BOZZI	UNDER 15	02/05/2023	16/05/2023
4243	POL. ARCI ZAMBRA	36° TORNEO CALCISTICO IN NOTTURNA	UNDER 14	02/05/2023	05/06/2023
42650	POL. ARCI ZAMBRA	36° TORNEO CALCISTICO IN NOTTURNA	UNDER 13	03/05/2023	17/06/2023
42673	CAPOSTRADA BELVEDERE	50° ANNIVERSARIO FONDAZIONE AC CAPOSTRADA	UNDER 14	05/05/2023	30/05/2023
42702	ATLETICO ETRURIA	ETRURIA CUP	UNDER 13	29/04/2023	06/05/2023
42800	MONTELUPO	1° TORNEO VILLA MEDICEA	UNDER 13	06/05/2023	27/05/2023
42822	EURO CALCIO FIRENZE	MEMORIAL VITTIME DELLA STRADA	UNDER 19	03/05/2023	10/06/2023
42823	EURO CALCIO FIRENZE	MEMORIAL VITTIME DELLA STRADA	UNDER 17	04/05/2023	10/06/2023
42850	MALISETI SEANO	TORNEO ECOFIBRE	UNDER 14	03/05/2023	15/06/2023
42857	ISOLOTTO	24° AL.PI. MEMORIAL BIANCONI	UNDER 13	08/05/2023	26/05/2023
42917	RIBOLLA	XII MEMORIAL VIVIANO ANGELUCCI	UNDER 17	02/05/2023	22/06/2023
42925	RIBOLLA	XII TORNEO LA MINIERA A MEMORIA	UNDER 15	03/05/2023	23/06/2023
42960	OLTRERA	TROFEO GIULIO TESTI	UNDER 19	29/04/2023	01/05/2023
43000	SERAVEZZA POZZI CALCIO	SUMMER PREMIER LEAGUE	UNDER 17	03/05/2023	21/06/2023
43001	SERAVEZZA POZZI CALCIO	SUMMER PREMIER LEAGUE	UNDER 16	04/05/2023	21/06/2023
43002	SERAVEZZA POZZI CALCIO	SUMMER PREMIER LEAGUE	UNDER 15	05/05/2023	21/06/2023
43003	SERAVEZZA POZZI CALCIO	SUMMER PREMIER LEAGUE	UNDER 14	09/05/2023	21/06/2023
43024	SPORTING ARNO	9° MEMORIAL PAOLO ROMOLI	UNDER 14	02/05/2023	14/06/2023
43074	GHIVIBORGO	1° TROFEO NARDINI LIQUORI	UNDER 15	02/05/2023	21/05/2023
43084	ATLETICO CASCINA	TORNEO CITTA' DI CASCINA	UNDER 19	04/05/2023	22/05/2023
43108	GALCIANESE	XXVIII MEMORIAL GINO BECHERI	UNDER 14	29/04/2023	25/06/2023
43110	ZENITH PRATO	XXI TROFEO SALVASCHIANI - II TROFEO CARLO VANNUCCI	UNDER 15	01/05/2023	30/06/2023
43118	PONTASSIEVE	10° MEMORIAL MATTOLINI	UNDER 14	30/04/2023	01/05/2023
43126	PAGANICO	VII EDIZIONE PAGANICO CUP	UNDER 17	02/05/2023	10/06/2023
43127	RICORTOLA 1972	44° TORNEO ALDO MOSTI	UNDER 15	02/05/2023	13/06/2023
43189	BELLARIA CAPPUCCINI	TORNEO GIUGNOLA	UNDER 17	03/05/2023	10/05/2023
43190	BELLARIA CAPPUCCINI	TORNEO GIUGNOLA	UNDER 15	02/05/2023	09/05/2023
43218	CHIANTI NORD	18° TORNEO DEL CHIANTI	UNDER 19	03/05/2023	09/06/2023

43271	PRATO NORD	2° TORNEO NOTTI ROSSOBLU'	UNDER 19	01/05/2023	08/06/2023
43265	TEGOLETO	XVIII TORNEO COPPA PRIMAVERA	UNDER 14	03/05/2023	26/05/2023
43272	ACADEMY TAU	1° MEMORIAL LUCIANO BIRINDELLI	UNDER 16	03/05/2023	16/05/2023
43277	GIOVANI GRASSINA BELMONTE	TORNEO BEN GRAL	UNDER 17	28/04/2023	08/06/2023
43363	ALBERETA SAN SALVI	TORNEO CLAUDIO CATANIA	UNDER 13	02/05/2023	25/05/2023
43519	PISA OVEST	PRIMAVERA GIALLA	UNDER 17	03/05/2023	20/05/2023
43524	ATLETICO CALCIO IMPRUNETA	1° TROFEO DELLA TERRACOTTA IMPRUNETA	UNDER 19	03/05/2023	08/06/2023
43596	POL. S. MARIA	45° CITTA' DI EMPOLI	UNDER 15	09/05/2023	15/06/2023
43603	LUDUS 90 VALLE DELL'ARNO	11° TORNEO GIALLOVERDE	UNDER 19	08/05/2023	22/05/2023
43605	LUDUS 90 VALLE DELL'ARNO	11° TORNEO GIALLOVERDE	UNDER 17	09/05/2023	23/05/2023
43606	LUDUS 90 VALLE DELL'ARNO	11° TORNEO GIALLOVERDE	UNDER 14	10/05/2023	14/06/2023
43619	MERIDIEN GRIFONI	TORNEO JUNIORES MERIDIEN	UNDER 19	03/05/2023	03/06/2023
43650	POL. S. MARIA	45° CITTA' DI EMPOLI	UNDER 13	06/05/2023	17/06/2023
43821	NUOVA POLISPORTIVA SERRE	TORNEO CITTA' DI SERRE	UNDER 14	01/05/2023	01/05/2023
NAZ	GIOVANI FUCECCHIO 2000	GIORNATA VIOLA	PULCINI 1° ANNO	29/04/2023	29/04/2023
NAZ	GIOVANI FUCECCHIO 2000	GIORNATA VIOLA	PRIMI CALCI	29/04/2023	29/04/2023
NAZ	ROMAGNANO CALCIO	WORKUP	ESORDIENTI 2° ANNO	30/04/2023	01/05/2023
NAZ	ROMAGNANO CALCIO	WORKUP	ESORDIENTI 1° ANNO	30/04/2023	01/05/2023
NAZ	ROMAGNANO CALCIO	WORKUP	PULCINI 2° ANNO	30/04/2023	01/05/2023
NAZ	ROMAGNANO CALCIO	WORKUP	PULCINI 1° ANNO	30/04/2023	01/05/2023
NAZ	ROMAGNANO CALCIO	WORKUP	PRIMI CALCI	30/04/2023	01/05/2023
NAZ	SPORTING CECINA 1929	SOCCER EXPERIENCE	PULCINI MISTI	01/05/2023	01/05/2023
NAZ	EMPOLI GIOVANI	EMPOLI ACADEMY CUP	PULCINI 1° ANNO	01/05/2023	01/05/2023
NAZ	ACADEMY PORCARI	P.M.C. COSTRUZIONI	PRIMI CALCI	01/05/2023	01/05/2023
NAZ	SERAVEZZA POZZI CALCIO	SUMMER PREMIER LEAGUE	ESORDIENTI 2° ANNO	02/05/2023	21/06/2023
NAZ	ARGENTARIO	TROFEO PIERO BERNI	ESORDIENTI MISTI	02/05/2023	27/05/2023
NAZ	MONTECATINIMURIALDO	MONTECATINI TISS CUP	ESORDIENTI 2° ANNO	29/04/2023	01/05/2023
NAZ	MONTECATINIMURIALDO	MONTECATINI TISS CUP	ESORDIENTI 1° ANNO	29/04/2023	01/05/2023
NAZ	MONTECATINIMURIALDO	MONTECATINI TISS CUP	PULCINI 2° ANNO	29/04/2023	01/05/2023
NAZ	MONTECATINIMURIALDO	MONTECATINI TISS CUP	PULCINI 1° ANNO	29/04/2023	01/05/2023
NAZ	MONTECATINIMURIALDO	MONTECATINI TISS CUP	PRIMI CALCI	29/04/2023	01/05/2023

3.2.12. RADUNI ORGANIZZATI DA SOCIETA'

In appresso si riporta elenco dei raduni approvati:

SOCIETA'	IN COLLABORAZIONE CON	CATEGORIA	DATA	PRESSO
GIOVANI FUCECCHIO 2000	ACF FIORENTINA	GIOVANISSIMI (2009) ESORDIENTI (2010)	03/05/2023 - ORE 15:00	CENTRO SPORTIVO UMBERTO GALLI - FUCECCHIO (FI)

CALCIO FEMMINILE

e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it

Responsabile Regionale Calcio Femminile-Luciana Pedio **366 5414284**

FAX 055 7472707

MARTEDI- MERCOLEDI ORE 10.00-12.30 – 055 6521432

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

SI INVITANO LE SOCIETA' A RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COMPETENZA PER L'ISTRUZIONE DI PRATICHE DI TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE.

TESSERAMENTO: 055 6521418-19-20 (ORE 11.00/13.00)

AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7

PRONTO A.I.A

335 7797449

Allegati al presente C.U.

[CU 79 - Fase Nazionale Coppa Italia regionale](#)

[CU 80 - Fase Nazionale Campionato Juniores](#)

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA

Variazione definitiva campo di giuoco

La Società **LIVORNO CALCIO FEMMINILE** ha comunicato che giocherà tutte le gare casalinghe del Campionato Regionale Eccellenza e di Coppa Toscana sull'impianto Sportivo:

"MARIO MAGNOZZI" Campo Sussidiario E/A

CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE

LA SOCIETA' C. POPOLARE TREBESTO , HA COMUNICATO CHE FINO A NUOVA COMUNICAZIONE, TUTTE LE GARE CASALINGHE SARANNO EFFETTUATE SUL CAMPO DI **SANTA MARIA A COLLE, VIA FREGIONAIA- LUCCA**

Comunicazioni:

Le variazioni di orari e campi di gioco, relativi al SETTORE GIOVANILE FEMMINILE, vanno inviate al seguente contatto: fem.toscanasgs@figc.it

Le richieste di maturità agonistica vanno indirizzate a : tesseramenti.toscana@lnd.it

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA

Variazione campo e orario

Tramite accordo fra le Società interessate la sotto indicata gara si effettuerà sul campo e all'ora a fianco indicata:

AQUILA MONTEVARCHI 1902_ VIGOR CALCIO FEMMINILE

**STADIO COMUNALE
BRILLI PERI
VIA ANTONIO GRAMSCI
MONTEVARCHI
ORE 15:00**

VARIAZIONE CAMPO

Causa concomitanza gara sullo stesso campo, la sotto indicata gara si effettuerà sul campo a fianco indicato:

BLUES PIETRASANTA_ LORNANO BADESSE CALCIO

**CAMPO SPORTIVO
"MARCO POLO SPORTS CENTER"
VIA L.REPACI, 16
VIAREGGIO**

CAMPIONATO JUNIORES

Tramite accordo fra le società interessate, la sotto indicata gara si effettuerà sul campo e all'ora a fianco
Indicata

LUCCHESE FEMMINILE _ CARRARESE CALCIO 1908

**CAMPO SPORTIVO
DI SALTOCCHIO
VIA DELLA CHIESA
SALTOCCHIO (LU)
SALTOCCHIO (LU)
ORE 18:00**

CALCIO A 5

S.O.S. - PRONTO A.I.A

Si ricorda alle Società che anche per la corrente stagione sportiva 2022/2023 sarà in funzione il PRONTO A.I.A.. Pertanto, qualora entro 30 minuti prima dell'orario fissato per la gara non sia ancora arrivato al campo il D.G. designato, le stesse dovranno segnalare il mancato arrivo al seguente numero telefonico: 3346740646

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'

Si invitano tutte le Società ad inviare le proprie variazioni anagrafiche o inerenti a gare alla mail futsal.toscana@lnd.it

SERIE C1

Il Campionato è stato vinto dalla Società **BOCA C5 LIVORNO** che viene promossa in Serie B Nazionale per la Stagione Sportiva 2023/2024. A Società, Tecnici, Dirigenti ed Atleti i nostri complimenti più sinceri.

Retrocedono in Serie C2 per la stagione sportiva 2023/2024 le Società **MIDLAND GLOBAL SPORT** e **LIMITE E CAPRAIA** quali Società classificate al quattordicesimo e quindicesimo posto nel Campionato.

PLAY-OUT (05/05/2023)

LA 10 SOCCER LIVORNO – DEPORTIVO CHIESANUOVA VP

PLAY-OFF

FINALE (05/05/2023) PALAFILARETE Via del Filarete FIRENZE ore 22:15

VERSILIA C5 – FUTSAL TORRITA

SERIE C2

COPPA TOSCANA

FINAL FOUR (05-07/05/2023) PALASPORT Piazza Pertini 2 FUCECCHIO (FI)

SEMIFINALI

S1) ATLETICO FUCECCHIO - CENTRO STORICO LEBOWSKI ore 21:00

S2) REAL CALCETTO RAPOLANO - FUTSAL MASSA ore 22:30

FINALE

Vincente S1 – Vincente S2 ore 18:00

UNDER 21

PLAY-OFF

FINALE (30/04/2023) ESTRAFORUM PRATO Piazzale del Palazzetto MALISETI (PO) ore 21:30
SPORTING TAU FUTSAL - SCINTILLA 1945

UNDER 19

PLAY-OFF

FINALE (01/05/2023) ESTRAFORUM PRATO Piazzale del Palazzetto MALISETI (PO) ore 21:30
SPORTING TAU FUTSAL - BOCA C5 LIVORNO

SERIE C FEMMINILE

PLAY-OFF

La Società **ATLETICO VIAREGGIO**, vincitrice dei play-off, acquisisce il diritto a disputare gli spareggi interregionali per la promozione in Serie A2 Nazionale Stagione Sportiva 2023/2024. A Società, Tecnici, Dirigenti ed Atleti gli auguri per il proseguimento nella fase interregionale.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

4.1. COMUNICAZIONI DAL COORDINAMENTO REGIONALE

RICONOSCIMENTO CLUB GIOVANILI DI 3° E 2° LIVELLO

Come riportato nel Comunicato Ufficiale n. 29 del 23/8/2022 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, con la corrente stagione sportiva è stata avviata la **riforma del sistema di riconoscimento di qualità dei Club Giovanili**, riforma che vuole premiare quelle società che svolgono attività in tutte le categorie di settore giovanile e che già nelle precedenti stagioni sportive hanno dimostrato una particolare attenzione e competenza nel percorso di formazione dei propri giovani calciatori e calciatrici, elementi cardini del nuovo sistema di riconoscimento.

Un sistema che sostiene, valorizza la continuità, la coerenza, con un occhio di riguardo alle specificità di ciascuna categoria e fascia d'età, a partire dai Piccoli Amici fino alla categoria Allievi.

DATA FINALE DI SCADENZA PERENTORIA

Come già previsto, **ENTRO E NON OLTRE IL 10 MAGGIO** i **Club Giovanili di 2°** (ex Scuola Calcio riconosciute) e **3° Livello** (ex Scuole Calcio Elite) dovranno trasmettere la seguente documentazione **UNICAMENTE ATTRAVERSO** il seguente form: <https://zfmz.eu/z0hPF8arGijSywu8lb7o>



- **Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione** (per un totale di 4), pubblicati sul CU del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;
- **Consegna della Dichiarazione attestante l'effettiva realizzazione del Progetto qualificante** prescelto per il riconoscimento del 3° Livello di Qualità del Club Giovanile, consegnando certificazione dell'attività svolta, sottoscritta dall'Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società.

Le Società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro posizione entro i termini e le *Fasi di Controllo* sopra indicate, non potranno più essere riconosciute con il **3° Livello di Qualità del Club Giovanile** nelle successive due stagioni sportive.

Se l'inadempienza riguarda invece il riconoscimento per il **2° Livello di Qualità del Club Giovanile**, la società interessata non potrà presentare richiesta di riconoscimento nella successiva stagione sportiva.

UNDER 13 PRO - QUADRO DELLA FASE INTERREGIONALE

Terminata la fase regionale, che ha coinvolto 68 squadre in questa stagione, gli **Esordienti Under 13 Pro** sono pronti ad entrare nella fase interregionale in programma da domenica 30 aprile a domenica 14 maggio. Il risultato finale è determinato dalla somma del punteggio "incontro" (somma dei risultati dei tre tempi di gioco più l'esito degli Small Sided Games) e del punteggio "bonus" ([vedi regolamento](#)).

Vincenti Fase regionale

Gruppo 1 (Piemonte-Liguria)

Spezia

Gruppo 2 (Lombardia)

Atalanta

Albinoleffe

Atalanta

Gruppo 3 (Friuli Venezia Giulia-Veneto-Trentino Alto Adige)

Hellas Verona
Padova
Vicenza

Gruppo 4 (Emilia Romagna)

Parma
Spal

Gruppo 5 (Toscana)

Fiorentina
Pisa

Gruppo 6 (Lazio-Umbria-Marche-Abruzzo-Campania)

Roma
Lazio

Gruppo 7 (Calabria-Campania)

Napoli

FASE INTERREGIONALE

Alle 14 squadre provenienti dalla fase regionale si aggiungono, come da regolamento, il **Cagliari** e l'**Olbia**. Le 16 squadre saranno suddivise in quattro raggruppamenti da quattro squadre ciascuno e si incontreranno tra loro in giornata unica.

Le vincenti di ciascun gruppo accedono alla fase finale nazionale (Final Four) che si svolgerà il 3 e 4 giugno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI).

Gruppo 1 (Comitato pilota: Lombardia)

Milan
Albinoleffe
Atalanta
Fiorentina
In programma domenica 30 aprile a Montichiari (BS).

Gruppo 2 (Comitato pilota: Veneto)

Hellas Verona
Padova
Vicenza
Spezia
In programma domenica 7 maggio a Rovigo.

Gruppo 3 (Comitato pilota: Emilia Romagna)

Parma
Spal
Cagliari
Olbia
In programma sabato 20 maggio a Bologna.

Gruppo 4 (Comitato pilota: Puglia)

Roma
Lazio
Pisa
Napoli
In programma domenica 14 maggio a Bari.

4.2. CALCIO MASCHILE

DEROGA CAMPIONATI ALLIEVI U17 – U16 STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha rinnovato il proprio nulla osta per la Stagione Sportiva 2023/2024 alla estensione della deroga dell'art.34, comma1, delle N.O.I.F., al fine di consentire ai calciatori della categoria Allievi U17 e Allievi U16 la partecipazione a gare del Campionato di categoria, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

15° TORNEO REGIONALE ALLIEVI U17, GIOVANISSIMI U15

In allegato al presente C.U. regolamenti e calendario gare del 15° Torneo Regionale valido per le categorie ALLIEVI U17, GIOVANISSIMI U15

SUPERCOPPA CATEGORIE ALLIEVI U17 – GIOVANISSIMI U15

I dirigenti delle Società interessate a quanto indicato in oggetto sono **convocati** presso la sede di questo Comitato Regionale (Via G. D'Annunzio, 138 – Firenze) **martedì 2 maggio p.v. alle ore 10:30**:

Alla competizione possono partecipare le Società vincenti i 4 gironi regionali B-C-D-E delle rispettive categorie.

Fase unica: semifinali e finale nella stessa giornata

Le 4 Società vincenti verranno inserite in due accoppiamenti (semifinali), in base al sorteggio già indicato al momento della pubblicazione del regolamento, che sarà pubblicato con prossimo C.U..

Le vincenti le due semifinali accederanno alla finale della manifestazione.

ALLIEVI: martedì 16 maggio 2023 ORE 16:30
CFF LND Stadio Bozzi

Semifinale → gara con un solo tempo di 45 minuti

Finale → gara con un solo tempo di 45 minuti

GIOVANISSIMI: giovedì 18 maggio 2023 ORE 16:30
CFF LND Stadio Bozzi

Semifinale → gara con un solo tempo di 35 minuti

Finale → gara con un solo tempo di 35 minuti

4.3. CALCIO FEMMINILE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE Calcio a 11 - 2^Fase CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE Calcio a 9 - 2^Fase

Per le gare in calendario sabato 6 e domenica 7 maggio 2023 le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a questo Comitato entro e non oltre lunedì 1 maggio p.v.,

Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria interessata, entro e non oltre il lunedì. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell'ente proprietario del campo che avalli quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste.

Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi.

Anche in quest'ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste.

Si ricorda, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all'indirizzo web: toscana.lnd.it tramite l'apposito programma gare Sporteams Match.

Tutte le richieste di **variazione orario, data e campo di giuoco** dovranno essere effettuate tramite l'apposito programma **entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario.**

Eventuali comunicazioni, trovando difficoltà su Sporteams Match per la categoria U17, dovranno essere effettuate tramite email al seguente indirizzo: fem.toscanasgs@figc.it (Delegata Regionale SGS - Giulia Bettazzi)

4.4. CALCIO A 5

UNDER 17 PLAY-OFF

FINALE (01/05/2023) ESTRAFORUM PRATO Piazzale del Palazzetto MALISETI (PO) ore 19:30
FUTSAL TORRITA – VIGOR FUCECCHIO

UNDER 15 PLAY-OFF

FINALE (30/04/2023) ESTRAFORUM PRATO Piazzale del Palazzetto MALISETI (PO) ore 19:30
PRATO C5 – IBS LE CRETE

UNDER 15 FEMMINILE

TRIANGOLARE FINALE (01/05/2023) ESTRAFORUM PRATO Piazzale del Palazzetto MALISETI (PO) ore 14.00

CASELLINA	CENTRO STORICO LEBOWSKI	1/05/2023 14:00
CENTRO STORICO LEBOWSKI	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	1/05/2023 14:30
UNIONE POL.POLIZIANA ASD	CASELLINA	1/05/2023 15:00

PLAY-OFF

FINALI (01/05/2023) ESTRAFORUM PRATO Piazzale del Palazzetto MALISETI (PO)

3°/4° posto: WORANGE PISTOIA - FORTIS JUVENTUS 1909 ore 16:00

1°/2° posto: MIDLAND GLOBAL SPORT - SAN GIOVANNI C5 ore 17:30

FUTSAL DAY

DOMENICA 7 MAGGIO 2023
PALAZZETTO DELLO SPORT DI PRATO
Piazzale del Palazzetto MALISETI (PO)
Inizio Ore 14:30

ESORDIENTI

GIRONE A

FUTSAL PISTOIA - PRATO CALCIO A CINQUE Da programmare
PRATO CALCIO A CINQUE - QUARTOTEMPO FIRENZE Non disputata
SPORTING TAU FUTSAL – PRATO CALCIO A 5 Da programmare
MIDLAND GLOBAL SPORT – PRATO CALCIO A CINQUE Non disputata
FUTSAL PISTOIA – MIDLAND GLOBAL SPORT Non disputata
QUARTOTEMPO FIRENZE – SPORTING TAU FUTSAL Mercoledì 3 Maggio 2023, Ore 18:30 Circolo Arci Dino Manetti,
Via Francesco Baracca 2A, San Piero a Ponti, Firenze
PRATO CALCIO A CINQUE – FUTSAL PISTOIA mercoledì 3 maggio 2023 ore 18:30 campo Estraforum - Prato
MIDLAND GLOBAL SPORT – QUARTOTEMPO FIRENZE Sabato 29 Aprile 2023, Ore 15:00 Pala Borsieri

GIRONE B

SAN GIOVANNI CALCIO A 5 – LA NUOVA POL. NOVOLI Sabato 20 Maggio 2023, Ore 15:00 Impianto Sportivo Daria
Nannelli, San Giustino Valdarno
POLISPORTIVA SANGIMIGNANO – LA NUOVA POL. NOVOLI (SQ. B) Sabato 20 Maggio 2023, Ore 16:30 Palestra
Noemi Pesciolini, Via Delfo Giachi, 7 San Gimignano, Siena
MIDLAND GLOBAL SPORT (SQ. B) – SAN GIOVANNI CALCIO A 5 Non disputata
MIDLAND GLOBAL SPORT (SQ. B) – POLISPORTIVA SANGIMIGNANO Disputata
LA NUOVA POL. NOVOLI – MIDLAND GLOBAL SPORT (SQ. B) Sabato 29 Aprile 2023, Ore 17:00 Impianto M. Rebecchi,
Via Corelli, 17 Firenze
SAN GIOVANNI CALCIO A CINQUE – POLISPORTIVA SANGIMIGNANO Sabato 29 Aprile 2023, Ore 16:30 Impianto
Daria Nannelli, San Giustino Valdarno

GIRONE C

CASELLINA - MIDLAND GLOBAL SPORT (sq.C) Non disputata
LA NUOVA POL. NOVOLI (SQ. C) – MIDLAND GLOBAL SPORT (SQ. C) Sabato 29 Maggio 2023, Ore 17:00 Stadio M.
Rebecchi, Via Corelli 17 Firenze
ZENITH PRATO – U.S. PISTOIESE 1921 (SQ. B) Disputata
CASELLINA – LA NUOVA POL. NOVOLI (SQ. C) Non programmata
MIDLAND GLOBAL SPORT (SQ. C) – ZENITH PRATO Non disputata
U.S. PISTOIESE 1921 (SQ. B) – U.S. PISTOIESE 1921 Disputata

PULCINI

TORNEO GRASSROOTS CHALLENGE FUTSAL 2023

Elenco squadre iscritte:
LA NUOVA POLISPORTIVA NOVOLI
MIDLAND GLOBAL SPORT
PRATO CALCIO A 5
POLISPORTIVA SANGIMIGNANO

Le società saranno suddivise in due raggruppamenti territoriali.

LA NUOVA POLISPORTIVA NOVOLI – PRATO CALCIO A CINQUE
Martedì 2 Maggio 2023, Ore 17:00 Pala Borsieri, Via De' Bassi, 5 Firenze
Convocazione Ore 16:30

MIDLAND GLOBAL SPORT – POL. SANGIMIGNANO
Mercoledì 3 Maggio 2023, Ore 18:30 Pala Borsieri, Via De' Bassi, 5 Firenze
Convocazione Ore 18:00

Fase Finale: Mercoledì 10 Maggio 2023

Sarà cura di questo Coordinamento Regionale determinare la Società che parteciperà al GRASSROOTS FESTIVAL NAZIONALE 2023 sulla base dei criteri comunicati a livello Nazionale.

GIRONE A

SANGIOVANNESE 1927 - MIDLAND GLOBAL SPORT Non disputata
FORTIS JUVENTUS 1909 - SANGIOVANNESE 1927 Da programmare
ACADEMY TAU - LA NUOVA POL.NOVOLI Non disputata
FUTSAL PRATO – LA NUOVA POL. NOVOLI Non disputata
SANGIOVANNESE 1927 – PRATO CALCIO A CINQUE Non disputata
ACADEMY TAU – POLISPORTIVA SANGIMIGNANO Domenica 30 Aprile 2023, Ore 10:15 Badia Pozzeveri, Altopascio, Lucca
LA NUOVA POL. NOVOLI – MIDLAND GLOBAL SPORT Non programmata
MIDLAND GLOBAL SPORT (SQ. B) – SANGIOVANNESE 1927 Domenica 30 Aprile 2023, Ore 10:00 Florentia SC, Vicolo del Cionfo, 4 Firenze
PRATO CALCIO A 5 – FUTSAL PRATO Da programmare

GIRONE B

FUTSAL PISTOIA - LA NUOVA POL.NOVOLI Non programmata
FUTSAL PISTOIA - MIDLAND GLOBAL SPORT SQ B Non disputata
FUTSAL PISTOIA - PRATO CALCIO A CINQUE Non disputata
ZENITH PRATO – OLMI Sabato 13 Maggio 2023, Ore 15:15 Centro Sportivo Bruno Chiavacci, Prato
OLMI – CASELLINA Non disputata
ATLETICO LEVANE LOENA – ZENITH PRATO Disputata
ZENITH PRATO – CASELLINA Domenica 30 Aprile 2023, Ore 10:15 Impianto Bruno Chiavacci, Via del Purgatorio, 81A Prato
ATLETICO LEVANE – OLMI Domenica 30 Aprile 2023, Ore 10:30 Impianto GIL Montevarchi, Arezzo

PRIMI CALCI

Società che parteciperanno alla fase primaverile:

- 1.CITTA' DI MASSA CALCIO A 5
- 2.FUTSAL PISTOIA
- 3.MIDLAND GLOBAL SPORT
- 4.PRATO CALCIO A CINQUE
- 5.SAN GIOVANNI CALCIO A 5
- 6.VERSILIA C5

4° Raggruppamento

Sabato 22 Aprile 2023, Ore 15:00/17:00 Pallone Tensostatico, Piazza Palermo, San Giovanni V.no

Società che hanno partecipato al raggruppamento:

SAN GIOVANNI CALCIO A 5
MIDLAND GLOBAL SPORT
PRATO CALCIO A 5

PICCOLI AMICI

Società che hanno presentato domanda di iscrizione:

- 1.MIDLAND GLOBAL SPORT
- 2.SAN GIOVANNI CALCIO A 5
- 3.VERSILIA C5
- 4.PRATO CALCIO A CINQUE

Festa Finale Regionale

Lunedì 1 Maggio 2023 Ore 11:00 Estraforum Prato

Convocazione Società Ore 10:30

Squadre che parteciperanno al raggruppamento:

- MIDLAND GLOBAL SPORT
- SAN GIOVANNI CALCIO A 5
- PRATO CALCIO A CINQUE

In allegato COMUNICATO UFFICIALE N° 139/SGS del 26/04/2023 Finali Nazionali Under 17 e Under 15 Calcio a 5

4.5. CORSI LEVEL E

Nessuna comunicazione.

4.6. CENTRI FEDERALI TERRITORIALI

Nessuna comunicazione.

5. RISULTATI

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 15 Giornata - R			GIRONE B - 15 Giornata - R		
ATLETICO LUCCA S.C.	- FOLGOR MARLIA 1905	2 - 3	ACADEMY PORCARI	- SANROMANESE VALDARNO	2 - 1
CORSANICO	- SAN GIULIANO F.C.	3 - 3	ACCIAIOLO CALCIO	- MARGINONE 2000	3 - 1
LAMMARI 1986	- VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C.	1 - 2	CANDEGLIA PISTOIA	- C.F. 2001 CASALE FATTORIA	0 - 0
MIGLIARINO VECCHIANO	- ROMAGNANO CALCIO	1 - 3	GIOVANI VIA NOVA B.P.	- UNIONE TEMPIO CHIAZZANO	0 - 4
SAN FREDIANO CALCIO	- CALCI 2016	2 - 3	JOLO CALCIO	- STAFFOLI A.S.D.	1 - 1
SERRICCILO	- FORNACETTE CASAROSA ASD	1 - 1	PESCIA	- SELVATELLE	2 - 1
TORRELAGESE 2015	- FORTE DEI MARMI 2015	1 - 0	SPEDALINO LEQUERCI CALCIO	- INTERCOMUNALE MONSUMMANO	1 - 0
			VIRTUS MONTEALE	- FORCOLI 1921 VALDERA	2 - 4

GIRONE C - 15 Giornata - R			GIRONE D - 15 Giornata - R		
CASOLESE	- FORTE DI BIBBONA CALCIO	1 - 0	ATLETICA CASTELLO	- BARBERINO TAVARNELLE	1 - 5
DONORATICO	- ORBETELLO A.S.D.	2 - 1	AUDACE LEGNAIA	- RINASCITA DOCCIA	0 - 1
GRACCIANO	- MASSA VALPIANA	1 - 0	CERBAIA	- CASELLINA	1 - 0
MONTIANO	- VENTURINA CALCIO	2 - 1	GINESTRA FIORENTINA ASD	- GALLIANESE	2 - 1
POMARANACE	- BELVEDERE CALCIO	2 - 1	ISOLOTTO	- SETTIMELLO A.S.D.	2 - 5
SAN MINIATO A.S.D.	- MONTEROTONDO	4 - 0	SANCASCIANESE CALCIO ASD	- MALMANTILE	3 - 2
SAN VINCENZO CALCIO	- FONTEBLANDA	1 - 4	SESTESE CALCIO SSD.AR.L.	- LA NUOVA POL.NOVOLI	1 - 1
VOLTERRANA 2016	- CASTELNUOVO VAL DI CECINA	4 - 2	SPORTING ARNO A.S.D.	- S.BANTI BARBERINO	4 - 1

GIRONE E - 15 Giornata - R			GIRONE F - 15 Giornata - R		
AMBRA	- RASSINA	1 - 0	AMIATA	- FONTE BEL VERDE	0 - 0
AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	- SETTIGNANESE A.S.D.	2 - 0	ATLETICO PIAZZE	- OLIMPIC SARTEANO	1 - 1
BIBBIENA	- SAN CLEMENTE	5 - 0	PIANELLA	- AREZZO FOOTBALL ACADEMY	1 - 0
CAPOLONA QUARATA	- CHIANTI NORD A.S.D.	0 - 3	PONTE D ARBIA A.S.D.	- NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	1 - 0
F.C. CUBINO	- CASTELNUOVESE	3 - 1	SPOIANO	- CORTONA CAMUCIA CALCIO	1 - 0
FIESOLE CALCIO	- VAGGIO PIANDISCO 1932	4 - 3	TEGOLETO	- M.C. VALDICHIANA CALCIO	0 - 1
GIOVANI GRASSINA BELMONTE	- PERGINE A.S.D.	1 - 0	TORRITA A.S.D.	- UNIONE POL.POLIZIANA ASD	7 - 1
IDEAL CLUB INCISA	- CALCIO PESTELLO	4 - 0	VICIOMAGGIO	- OLMOPONTE AREZZO	4 - 3

SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 15 Giornata - R			GIRONE B - 15 Giornata - R		
DON BOSCO FOSSONE	- RICORTOLA 1972	2 - 3	CORSAGNA	- POLISPORTIVA CAPANNORI	1 - 1
LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	- FIVIZZANESE	3 - 5	FILICIAIA DIAVOLI ROSSI	- POL. MONTESERRA	4 - 2
MULAZZO	- LA CELLA	1 - 2	FORNACI 1928	- MOLAZZANA	2 - 1
PAPPIANA A.P.D.	- CARRARESE GIOVANI	0 - 2	MONTECARLO	- BARGA	2 - 2
PONTASSERCHIO	- FILATTIERESE	3 - 1	NUOVA POL. POPOLARE CEP	- ACADEMY TAU	0 - 6
PONTE DELLE ORIGINI	- ATLETICO CARRARA DEIMARMI	1 - 0	PONTECOSI LAGOSI	- A. FORNOLI A.S.D.	3 - 0
SAN MACARIO OLTRESERCHIO	- SAN PROSPERO NAVACCHIO	1 - 1	SEXTUM BIENTINA	- BORGO A MOZZANO	1 - 0
			VAGLI	- GALLICANO A.S.D.	3 - 0

GIRONE C - 15 Giornata - R			GIRONE D - 15 Giornata - R		
ETRUSCHI LIVORNO 1983	- RIORTORTO	3 - 0	ALBERESE	- CINIGIANO	1 - 3
LA CANTERA ACLI GABBRO	- MARCIANA MARINA	3 - 1	ARGENTARIO	- SORANO A.S.D.	3 - 0
MONTENERO	- SUVERETO CALCIO 2020	3 - 1	INTERCOMUNALE S.FIORA	- CAMPAGNATICO ARCILLE	3 - 1
MONTIERI A.S.D.	- LIVORNO 9 S.D.	2 - 2	MARINA CALCIO	- CASTELL AZZARA	5 - 2
P. CARLI SALVIANO A.S.D.	- PORTUALE LIVORNO	2 - 2	RISPESCIA	- NUOVA GROSSETO BARBANELLA	3 - 2
PORTO AZZURRO	- VADA 1963	3 - 0	ROCCASTRADA A.S.D.	- VIRTUS AMIATA N.A.	3 - 1
ROSIGNANO SOLVAY 1922	- AUDACE ISOLA D ELBA	3 - 0	SAN QUIRICO 1969	- MANCIANO	0 - 1
SALIVOLI CALCIO	- RIBOLLA	2 - 0	SCARLINO CALCIO 2020	- CALDANA	4 - 0

GIRONE E - 15 Giornata - R			GIRONE F - 15 Giornata - R		
CALCIO CASCIANA TERMELARI	- PONTE A CAPPIANO F.C.	2 - 0	CSL PRATO SOCIAL CLUB	- CHIESINA UZZANESE A.S.D.	8 - 1
CAPANNE CALCIO 1989	- IL ROMITO	3 - 0	GALCIANESE	- MONTALBANO CECINA	2 - 2
CAPANOLI SAN BARTOLOMEO	- TREGGIAIA A.S.D.	1 - 1	GIOVANI CALCIO VINCI	- CHIESANUOVA 1975 A.S.D.	3 - 6
CASTELFRANCO CALCIO	- SANTA MARIA A MONTE	3 - 4	MEZZANA A.S.D.	- CINTOLESE CALCIO	3 - 2
CRESPINA CALCIO	- STELLA ROSSA	4 - 2	MONTAGNA PISTOIESE	- PRATO NORD A.S.D.	1 - 2
FABBRICA	- COLLESALVETTI FC	2 - 2	OLIMPIA	- F.C.D. LA QUERCE 2009	3 - 2
GUASTICCE	- FC PECCIOLI CALCIO	0 - 3	PISTOIA NORD SSD A RL	- ATLETICO CASINI SPEDALINO	1 - 0
LAIATICO	- STELLA AZZURRA	2 - 1	SAN NICCOLA' CALCIO	- MONTALE POL.90 ANTARES	4 - 2

GIRONE G - 15 Giornata - R			GIRONE H - 15 Giornata - R		
CALCIO ALBACARRAIA 1997	- VERNIO	1 - 1	ALBERETA 72 A.S.D.	- S.GODENZO A.S.D.	0 - 5
COLONNATA 1965	- VIRTUS COMEANA	2 - 3	FIRENZE SUD SPORTING CLUB	- PELAGO	4 - 1
DAYTONA CALCIO	- CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D	1 - 2	LONDA 1974	- FIRENZUOLA	1 - 1
DLF FIRENZE CALCIO	- EUROCALCIO FIRENZE	*	LUDUS 90 VALLE DELL ARNO	- SAGGINALE	1 - 0
LAURENZIANA	- PIETA 2004	2 - 2	RESCO REGGELLO	- MOLINENSE A.S.D.	1 - 0
POGGIO A CAIANO 1909	- SESTO CALCIO 2010	3 - 0	RONTESE	- NOVA VIGOR MISERICORDIA	1 - 3
PRATO SPORT A.S.D.	- PIAN DI SAN BARTOLO	1 - 2	SAN POLO	- SANTA BRIGIDA	3 - 2
SPORTING SEANO 1948	- REAL PERETOLA	1 - 5	SANT AGATA	- CALDINE A.S.D.	2 - 0

* In attesa decisioni G.S.T.

GIRONE I - 15 Giornata - R			GIRONE L - 15 Giornata - R		
ALBERETA SAN SALVI	- BAGNO A RIPOLI	1 - 1	AS CAVRIGLIA	- GUAZZINO S.S.D.	1 - 1
C.G. AURORA MONTAIONE	- FLORENCE SPORTING CLUB	1 - 4	BETTOLLE	- ARNO CASTIGLIONI LATERINA	0 - 2
GREVIGIANA	- SAN GIUSTO LE BAGNESE	0 - 0	CIRCOLO FRATTICIOLA	- BADIA A ROTI CALCIO	2 - 0
IMPRUNETA TAVARNUZZE	- G.S. MONTERAPPOLI	2 - 2	FAELLESE A.S.D.	- STIA	1 - 1
SAMBUCA U. CASINI A.S.D.	- GIOVANI FUCECCHIO 2000	3 - 0	FRATTA S.CATERINA	- ATLETICO LEVANE LEONA	2 - 1
SAN GIMIGNANO FC	- COBRA KAI	1 - 2	MONTEMIGNAIO	- FULGOR CASTELFRANCO	1 - 2
SANCAT	- ATLETICO CALCIO IMPRUNETA	2 - 3	PIEVE AL TOPPO 06	- S.MARCO LA SELLA	2 - 3
SANTACROCE CUOIOPELLI ASD	- S.MARIA A.S.D.	3 - 2	TERONTOLA A.S.D.	- S.FIRMINA	1 - 1

GIRONE M - 15 Giornata - R		
CASTELLINA IN CHIANTI	- NUOVA RADICOFANI	1 - 2
(1) GRUPPO SPORTIVO PETROIO	- VIRTUS BIANCOAZZURRA	^
LUIGI MERONI	- BERARDENGA	0 - 0
MONTERONI	- NUOVA POLISPORTIVA SERRE	4 - 2
ROSIA	- CETONA 1928	2 - 0
STAGGIA	- RADICONDOLI	0 - 0
VIRTUS ASCIANO	- ATLETICO PIANCASTAGNAIO	1 - 1
VOLUNTAS A.S.D.	- ACQUAVIVA A.S.D.	4 - 2

(1) - disputata il 22/04/2023

^ Vedi delibera G.S.T.

CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 15 Giornata - R		
ALBERINO A.S.D.	- UNIONE POL. POGGIBONSESE	1 - 4
BOCA C5 LIVORNO	- FUTSAL TORRITA	3 - 0
FIRENZE CALCIO A 5	- DEPORTIVO CHIESANUOVA VP	1 - 8
FIVETOFIVE	- MONSUMMANO CALCIOACINQUE	7 - 2
SAN LORENZO	- LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	10 - 1
VERAG VILLAGGIO CALCIO A5	- LA 10 SOCCER	1 - 1
VERSILIA C5	- MIDLAND GLOBAL SPORT	6 - 3

CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 14 Giornata - R		
C.U.S. PISA	- ATLETICO VIAREGGIO	11 - 0
FUTSAL VIAREGGIO	- SCINTILLA 1945	4 - 2
(1) GIOVANIGRANATA MONSUMMANO	- QUATTRO STRADE	3 - 15
MARGINE COPERTA SSDARL	- MONTALBANO CECINA	4 - 1
MASSA CALCIO A 5	- TORINGHESE CALCIO A 5	6 - 5
MASSAROSA CALCIO A 5	- SAN MACARIO OLTRESERCHIO	3 - 5
SPORTING TAU FUTSAL	- FUTSAL MASSA	6 - 2

(1) - disputata il 20/04/2023

GIRONE B - 14 Giornata - R		
ATLETICO FUCECCHIO	- TIMEC CALCIO A CINQUE ASD	1 - 5
ATLETICO PISTOIA C5	- F.C.D. LA QUERCE 2009	5 - 3
ATLETICO 2001	- FOLGOR CALENZANO SSDARL	3 - 3
CENTRO STORICO LEBOWSKI	- SAN GIUSTO	2 - 3
GF RIONE C5	- ALFIERI FUTSAL CAMPI	6 - 1
NO SENSE PRATO C5	- SESTOESE CALCIO A CINQUE	5 - 4
S.MICHELE C.VIRTUS	- QUARTOTEMPO FIRENZE	12 - 2
SORMS S.MAURO CALCIO	- SHARK FUTSAL PISTOIA	5 - 3

GIRONE C - 14 Giornata - R		
ATLETICO ACCONA	- POLISPORTIVA SANGIMIGNANO	5 - 5
CALCIO A CINQUE REMOLE	- VIRTUS CHIANCIANO TERME	4 - 0
CALCIO A 5 CASENTINO	- PONTASSIEVE	6 - 8
FUTSAL MONTEVARCHI	- TERRANUOVA TRAIANA	3 - 1
NUOVA SOCIETA POL. CHIUSI	- SAN GIOVANNI CALCIO A 5	1 - 7
ORBETELLO FUTSAL 2022	- REAL CALCETTO RAPOLANO	8 - 12
PGS DON BOSCO SCANDICCI	- CALCETTO ASCIANO	3 - 3
VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	- LA SORBA CASCIANO	7 - 3

CALCIO A 5 FEMMINILE PLAY-OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 1 Giornata - A		
FIRENZE CALCIO A 5	- ATLETICO VIAREGGIO	1 - 3

PLAY OFF ALLIEVI REGIONALI C5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE SF - 1 Giornata - A		
FUTSAL TORRITA	- QUARTOTEMPO FIRENZE	4 - 0
(1) VIGOR FUCECCHIO A.S.D.	- PRATO CALCIO A CINQUE	4 - 3

(1) - disputata il 23/04/2023

PLAY OFF GIOVANISSIMI CALCIO 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE SF - 1 Giornata - A		
IBS LE CRETE	- POLISPORTIVA SANGIMIGNANO	3 - 1
(1) PRATO CALCIO A CINQUE	- FUTSAL PRATO	3 - 1

(1) - disputata il 22/04/2023

UNDER 17 FEMMINILE 2^ FASE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R		
EMPOLI F.B.C. S.P.A.	- WORANGE PISTOIA	6 - 0
RINASCITA DOCCIA	- ACF CALCIO F. AREZZO SRL	0 - 5
(1) SAN MINIATO A.S.D.	- ACADEMY LIVORNO CALCIO	7 - 0

(1) - disputata il 22/04/2023

UNDER 15 FEMMINILE 2^FASE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A		
ACADEMY LIVORNO CALCIO	- RINASCITA DOCCIA	0 - 8
(1) BLUES PIETRASANTA	- ZENITH PRATO	1 - 4
GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	- CARRARESE CALCIO 1908 SRL	1 - 9
LIVORNO CALCIO FEMMINILE	- SAN MINIATO A.S.D.	5 - 0
PISA SPORTING CLUB S.R.L.	- EMPOLI F.B.C. S.P.A.	2 - 3
(1) S.BANTI BARBERINO	- LUCCHESI FEMMINILE	0 - 2
US CITTA DI PONTEDERA CF	- VIGOR CALCIO FEMMINILE	4 - 1

(1) - disputata il 23/04/2023

UNDER 14 PROF.REGIONALI FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
PISA SPORTING CLUB S.R.L.	- AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	2 - 0

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Si avvertono le Società che le richieste di FORZA PUBBLICA presentate al D.G. devono essere corredate dal documento che attesti la prova certa dell'invio alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE C.R. TOSCANA

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 26/04/2023, assistito dai Sostituti Giudici Jacopo Piccioli, Federico Carpanesi, Leonardo Bianchini e Damiano Zaccaria, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PRIMA CATEGORIA C11

GARE DEL 23/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 170,00 SPORTING ARNO A.S.D.

Per aver causato notevole ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa ridotto.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 7/2023

PELLEGRINI GIORGIO (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)

Per aver offeso il D.G. in ripetute e distinte circostanze.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 27/ 6/2023

PELLEGRINI GIULIO (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)

Per aver offeso il D.G..

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

D APOLITO SILVIO (S.BANTI BARBERINO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BOLDRINI LEONARDO (RINASCITA DOCCIA)

Per avere offeso il D.G..

CASCIARI MANUEL (SERRICCIOLO)

Per avere rivolto al D.G. frase irrispettosa.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PERUZZI LAPO (AREZZO FOOTBALL ACADEMY)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LEPORINI FRANCESCO	(AMIATA)	BARTOLI ALESSANDRO	(ATLETICA CASTELLO)
PALMA SIMONE	(FORNACETTE CASAROSA ASD)	SALUCCI LAPO	(ISOLOTTO)
CAPANNI GABRIELE	(POMARANCE)	CALAMAI FRANCESCO	(S.BANTI BARBERINO)
NASTASI MIRKO	(SAN GIULIANO F.C.)		

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (XV INFR)**

RIHANI ESSAID (FONTE BEL VERDE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FORNACIARI DARIO	(ACCIAIOLO CALCIO)	MARZI FRANCESCO	(ATLETICO LUCCA S.C.)
BARAVELLI ANDREA	(AUDACE LEGNAIA)	COLONNELLI MAICO	(FONTE BEL VERDE)
GIRARDI GABRIELE	(ISOLOTTO)	FERI LORENZO	(NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)
DRAGONI NICO	(OLMOPONTE AREZZO)	MANCINI LEONARDO	(SAN FREDIANO CALCIO)
SANTERINI ALESSANDRO	(SAN FREDIANO CALCIO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CACCAMO GABRIELE	(AMIATA)	SARTI NICCOLO	(BARBERINO TAVARNELLE)
RIGHINI LEONARDO	(FORTE DI BIBBONA CALCIO)	ARIANI NICCOLO	(ISOLOTTO)
CARDELLI MARCO	(MONTIANO)	CARAMANICO LEONARDO	(PIANELLA)
VITIELLO LUCA	(RINASCITA DOCCIA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BALDECCHI FRANCESCO	(ACADEMY PORCARI)	SILVESTRINI TIMOTY	(AMIATA)
BARGIONI LAPO	(AUDACE GALLUZZO OLTRARNO)	LAZZERONI LUCA	(BIBBIENA)
FABOZZI SAMUELE	(C.F. 2001 CASALE FATTORIA)	BORSELLI ANDREA	(FORNACETTE CASAROSA ASD)
FONTANELLI LUCA	(MALMANTILE)	LONGOBARDI LORENZO	(MIGLIARINO VECCHIANO)
MALOKU QERIM	(OLMOPONTE AREZZO)	MANZO MARCO	(ROMAGNANO CALCIO)
CAMARLINGHI TOMMASO	(S.BANTI BARBERINO)	MANNOZZI ALESSANDRO	(SAN CLEMENTE)
CORRI JACOPO	(SETTIGNANESE A.S.D.)	CACIOLI ALESSANDRO	(SPOIANO)
MICCIO LUIGI	(TORRITA A.S.D.)	CINQUINI DANIELE	(VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

FRANCHI FRANCESCO (CORTONA CAMUCIA CALCIO)

SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 22/ 4/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA: G.S.D. PETROIO/ A.S.D. VIRTUS BIANCOAZZURRA DEL 22 APRILE 2023 (non disputata).

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva che: -la gara non è stata disputata in quanto la Società A.S.D. Virtus Biancoazzurra non si è presentata in campo nei termini previsti dal Regolamento; P.Q.M.

-visto l'art. 53 punto 1-2-7 delle N.O.I.F.; -infligge alla Società A.S.D. Virtus Biancoazzurra la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, UN punto di penalizzazione nonché l'ammenda di Euro 200,00 (Duecento/00) quale prima rinuncia (applicata in misura doppia in quanto afferente alle ultime tre giornate del campionato).

GARE DEL 23/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 590,00 CSL PRATO SOCIAL CLUB

Per accensione fumogeni all'interno dell'impianto sportivo. Il tutto senza conseguenze. Per carenze funzionali nello spogliatoio arbitrale.

Euro 500,00 FRATTA S.CATERINA

Per accensione di un fumogeno all'interno dell'impianto sportivo. Il tutto senza conseguenze. Responsabilità attenuata sussistendo le circostanze di cui all'art. 29 comma 1 lett. b) C.G.S.. Per lancio di tre bottiglie e due accendini verso i componenti la panchina occupata dai tesserati avversari che causava breve interruzione del gioco.

Euro 500,00 LUDUS 90 VALLE DELL ARNO

Per accensione di tre fumogeni e scoppio di un petardo all'interno dell'impianto sportivo. Il tutto senza conseguenze.

Euro 400,00 TREGGIAIA A.S.D.

Per aver causato notevole ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa ridotto.

Euro 150,00 BARGA

Per aver causato notevole ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa ridotto.

Euro 150,00 SEXTUM BIENTINA

Per aver causato notevole ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa ridotto.

Euro 150,00 VAGLI

Per aver causato notevole ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa ridotto.

Euro 140,00 PONTE A CAPPIANO F.C.

Per aver causato notevole ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo di attesa ridotto.

Euro 120,00 GIOVANI CALCIO VINCI

Per contegno offensivo verso il D.G.. Recidiva.

Euro 100,00 FORNACI 1928

Per aver causato notevole ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa ridotto.

Euro 100,00 STAGGIA

Per aver causato notevole ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa ridotto.

Euro 80,00 VERNIO

Per aver causato ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa ridotto.

Euro 70,00 CALCIO CASCIANA TERMELARI

Per mancata presentazione al D.G. dell'avvenuta richiesta della forza pubblica.

Euro 70,00 STELLA AZZURRA

Per aver causato ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa ridotto.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 6/2023

DEL PIVO MARTINA (STELLA AZZURRA)

Per aver rivolto al D.G. frase offensiva.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/ 5/2023

BOTTONI ROBERTO (FABBRICA)

LODOVICH ROBERTO (FRATTA S.CATERINA)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/ 5/2023

DI MELLA ALESSIO (ATLETICO LEVANE LEONA)

ELMETTI ALFIO (ATLETICO LEVANE LEONA)

BALDI MAICOL (FRATTA S.CATERINA)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BRANDI GIACOMO (ATLETICO LEVANE LEONA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

CORSINOVI ENEA (GIOVANI CALCIO VINCI)

Espulso per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, dopo la notifica offendeva il D.G.. Nell'abbandonare il terreno di gioco con un calcio rompeva la bandierina del calcio d'angolo.

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

CASABONA ALBERTO (FAELLESE A.S.D.)

Per avere offeso il D.G.. Dopo la notifica reiterava le offese.

ORSI GABRIELE (STELLA AZZURRA)

Per avere offeso il D.G. in ripetute e distinte circostanze.

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

KODRA ERALDO (LONDA 1974)

Per avere rivolto al D.G. frase irrispettosa ed avere bestemmiato.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BERTIPAGANI NICCOLO (FILATTIERESE)

Per avere rivolto al D.G. frase irriuardosa.

PISTOLESI LORENZO (GREVIGIANA)

Per avere offeso il D.G..

LA SALA DANIELE (RONTESE)

Per avere rivolto al D.G. frase irriuardosa.

ARZILLI LORENZO (STELLA AZZURRA)

Per avere offeso il D.G..

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GIRONI LUCA (FRATTA S.CATERINA)

Per condotta violenta nei confronti di un tesserato avversario.

MATTIUCCI LUCA (FRATTA S.CATERINA)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

GRASSI GABRIEL (LAURENZIANA)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

META RENATO (SANTACROCE CUOIOPELLI ASD)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GERINI GABRIELE (CALDINE A.S.D.)

GALLORINI RICCARDO (S.MARCO LA SELLA)

BARDELLI ALESSANDRO

BOTTINO GIUSEPPE

(FRATTA S.CATERINA)

(S.MARIA A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LEONARDI LORENZO (ACQUAVIVA A.S.D.)

MUGNAI GIAMMARCO (ATLETICO LEVANE LEONA)

CARIULO COSIMO MARCOS (CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D)

MASOTTI MATTEO (LIDO DI CAMAIORE A.S.D.)

VALENTE TOMMASO (PIAN DI SAN BAROLO)

BALIE YVES CHRISTIAN (PONTE A CAPPIANO F.C.)

SEROTTI ALESSIO (SANT AGATA)

BENINATI MARIANO (VIRTUS ASCIANO)

BERTUCCIO SAVERIO

ASCIONE LUIGI

MILIANI TOMMASO

BRANDINI LEONARDO

FABBRI LEONARDO

LORIA MASSIMILIANO

BULGARELLI DAVIDE

(ATLETICO CASINI SPEDALINO)

(C.G. AURORA MONTAIONE)

(FABBRICA)

(NUOVA RADICOFANI)

(PISTOIA NORD SSD A RL)

(SAN MACARIO OLTRESECHIO)

(STELLA AZZURRA)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

SALIMBENI NICCOLO (LAURENZIANA)

Per avere offeso il D.G. al termine della gara.

CIMARELLI ANDREA (LONDA 1974)

Per avere offeso il D.G. al termine della gara.

PECORINI TOMMASO (LONDA 1974)

Per avere spinto a terra un calciatore avversario ed averlo calpestato.

ANNITI ANDREA (STELLA AZZURRA)

Per avere offeso il D.G. al termine della gara.

AMMONIZIONE (XV INFR)

ARZILLI LORENZO (STELLA AZZURRA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CETOLONI MARCO	(BADIA A ROTI CALCIO)	PISTOLESI LORENZO	(GREVIGIANA)
ROCCHINI JACOPO	(IMPRUNETA TAVARNUZZE)	RICIGLIANO ANDREA	(LUGI MERONI)
FORMICOLA RAFFAELE	(NUOVA POLISPORTIVA SERRE)	SCARSELLI LORENZO	(PIETA 2004)
FACCHINI ANDREA	(REAL PERETOLA)	SUSINI UMBERTO	(SANTACROCE CUOIOPELLI ASD)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ASTETE ELIAS	(ACADEMY TAU)	SPATOLA CHRISTIAN	(ACADEMY TAU)
ANGELINI JACOPO	(BORGO A MOZZANO)	ARIGO EMILIANO	(CASTELLINA IN CHIANTI)
EMILIANI ALESSANDRO	(CINIGIANO)	CRAFA JACOPO	(GUAZZINO S.S.D.)
MURO ANDREA	(IL ROMITO)	BOLOGNI FEDERICO	(MONTALBANO CECINA)
BOGNANNI SAMUELE	(PAPPIANA A.P.D.)	BENEDETTI MATTEO	(PONTASSERCHIO)
BENASSAI LUCA	(REAL PERETOLA)	MIGLIORUCCI MANUEL	(REAL PERETOLA)
AGRETTI LUIGI	(S.FIRMINA)	VERDI LEONARDO	(SANT AGATA)
MELIANI GIULIO	(SANTA MARIA A MONTE)	ANNITI ANDREA	(STELLA AZZURRA)
AMISSAH EMMANUEL	(SUVERETO CALCIO 2020)	DOGANI MARTINO	(VIRTUS ASCIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

CECCARINI ALESSIO	(GUASTICCE)	NENCIONI EDOARDO	(PONTE A CAPPIANO F.C.)
-------------------	-------------	------------------	-------------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

STOPPIELLI LUCA	(BADIA A ROTI CALCIO)	SALVI MICHELE	(CASTELLINA IN CHIANTI)
DIODATO LORENZO	(CHIESANUOVA 1975 A.S.D.)	SPICCIANI SAMUELE	(CORSAGNA)
FACCHINI FEDERICO	(CSL PRATO SOCIAL CLUB)	FONTANELLI ANDREA	(FABBRICA)
GUEYE ALHOUSSEYNOU	(FRATTA S.CATERINA)	PACE SIMONE	(G.S. MONTERAPPOLI)
NOMELLINI MATTEO	(GUASTICCE)	GENERALI DAVIDE	(NUOVA RADICOFANI)
DOMINICI ELIA	(PIAN DI SAN BARTOLO)	FERRUZZI LORENZO	(PIEVE AL TOPPO 06)
CORTI LORENZO	(PRATO SPORT A.S.D.)	PIERI LORENZO	(ROCCASTRADA A.S.D.)
GRAZIANI ALESSANDRO	(SAGGINALE)	BUCCI FRANCESCO	(SAN GIUSTO LE BAGNESE)
NOVELLI NICHOLAS	(SUVERETO CALCIO 2020)	LUCATTI FILIPPO	(VIRTUS ASCIANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GARIATE ZOUHAIR	(ATLETICO LEVANE LEONA)	AREZZINI OMAR	(ATLETICO PIANCASTAGNAIO)
BISCONTI MATTEO	(ATLETICO PIANCASTAGNAIO)	EL KIRAOUI AYOUB	(BADIA A ROTI CALCIO)
NICCOLAI TOMMASO	(BORGO A MOZZANO)	LO VECCHIO FEDERICO	(CALDINE A.S.D.)
COZZI LEPRI NICOLA	(CETONA 1928)	FARDELLO FRANCESCO	(CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D)
GIUSTI TOMMASO	(FC PECCIOLI CALCIO)	NESI NICCOLO	(FIRENZE SUD SPORTING CLUB)
LIVI ROBERTO	(FIRENZUOLA)	MICHETTI STEFANO	(FORNACI 1928)
NUTINI NICCOLO	(GREVIGIANA)	PIZZETTI GIACOMO	(INTERCOMUNALE S.FIORA)
BERTINI MATTHEW	(LA CANTERA ACLI GABBRO)	SHKURTI EUXENIO	(LA CELLA)
MANNINI GIULIO	(LAURENZIANA)	CHIMENTI MATTEO	(LIVORNO 9 S.D.)
CERI LORENZO	(LONDA 1974)	BARBETTI TOMMASO	(LUGI MERONI)
BATTANI ALBERTO	(MARCIANA MARINA)	CAPPUCCINI GABRIELE	(NUOVA GROSSETO BARBANELLA)
BORTONE GIOELE	(PAPPIANA A.P.D.)	MASCHERINI FILIPPO	(PIAN DI SAN BARTOLO)
TREDICI MATTEO	(PIETA 2004)	BELLINI FRANCESCO	(PRATO SPORT A.S.D.)
TARUFFI DARIO	(REAL PERETOLA)	SALVATI FRANCESCO	(RIORTORTO)
MONCHETTI PAOLO	(RONTESE)	CATARSI FILIPPO	(ROSIGNANO SOLVAY 1922)
PERILLI DAVIDE	(S.FIRMINA)	GELLI MATTEO	(SAN GIMIGNANO FC)
VIANI TOMMASO	(SAN GIMIGNANO FC)	PILOTTA FILIPPO	(SAN PROSPERO NAVACCHIO)
SCHILLACI VILANZA JASON	(STAGGIA)	PAGGETTI OSCAR	(STIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XVI INFR)

RINDI MARCO	(LA CELLA)
-------------	------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

ROCCHI LORENZO	(CALCIO CASCIANA TERMELARI)	NICCOLAI ALESSIO	(CINTOLESE CALCIO)
MASINI GIAN MARIA	(G.S. MONTERAPPOLI)		

CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 21/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ZARRILLI DANIELE (UNIONE POL. POGGIBONSESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOCCAFONDI IACOPO (SAN LORENZO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

BORGHI PAOLO (UNIONE POL. POGGIBONSESE)

Espulso per somma di ammonizioni alla notifica del provvedimento proferiva frase offensiva e irrispettosa all'indirizzo degli Ufficiali di Gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RICCOBONO DENNI (UNIONE POL. POGGIBONSESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NANNINI MATTIA (ALBERINO A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PASQUARIELLO OMAR (MONSUMMANO CALCIOACINQUE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARTOLI MANUEL (BOCA C5 LIVORNO)

CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 21/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 6/2023

IUORIO ALESSIO (SESTOESE CALCIO A CINQUE)

Per aver offeso il D.G..

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GESUALDI DANIELE (FOLGOR CALENZANO SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER NOVE GARE EFFETTIVE**

RISTORI GIORDANO (CALCIO A 5 CASENTINO)

Espulso per condotta offensiva e irraguardosa all'indirizzo del D.G. alla notifica del provvedimento colpiva con la propria mano il cartellino senza farlo cadere a terra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUCARONI FABIO	(ATLETICO ACCONA)	NOVARA MASSIMO	(ATLETICO 2001)
OCCHIOLINI LUCA	(CALCIO A 5 CASENTINO)	BIBAJ GERSI	(NO SENSE PRATO C5)
GIULIACCI LORENZO	(NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)	RUSSO SEBASTIANO	(PONTASSIEVE)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

GJINAJ GIULIO (FUTSAL MONTEVARCHI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

OREFICE DAVIDE	(ATLETICO 2001)	DI LAURO VINCENZO	(CENTRO STORICO LEBOWSKI)
CROTTI FRANCESCO	(FUTSAL VIAREGGIO)	GIORDANO GIOVANNI BATTIS	(SORMS S.MAURO CALCIO)
BIANCALANA ANDREA	(SPORTING TAU FUTSAL)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PAPINI SAMUELE (PONTASSIEVE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DONATI MATTIA	(FUTSAL MASSA)	BELLI CHRISTIAN	(FUTSAL VIAREGGIO)
VANNUCCI LEONARDO	(FUTSAL VIAREGGIO)	BECHERUCCI DUCCIO	(PONTASSIEVE)
AGOSTINO GIOVANNI MARIA	(SESTOESE CALCIO A CINQUE)	PAOLINI DANNY	(TERRANUOVA TRAIANA)
LUJAN GARCIA VICTOR RAUL	(VIRTUS CHIANCIANO TERME)		

PLAY OFF ALLIEVI REGIONALI C5**GARE DEL 22/ 4/2023****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 90,00 QUARTOTEMPO FIRENZE

Per aver causato ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa.

DIRIGENTI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

GIGLIOTTI JURI	(FUTSAL TORRITA)	SOLINI ANDREA	(FUTSAL TORRITA)
----------------	------------------	---------------	------------------

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BINI FRANCESCO (QUARTOTEMPO FIRENZE) MANGONE EDOARDO (QUARTOTEMPO FIRENZE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MONAMI FILIPPO (FUTSAL TORRITA)

GARE DEL 23/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MASHA KUJTIM (VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LORENZELLI MIRCO (VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)

PLAY OFF GIOVANISSIMI CALCIO 5

GARE DEL 22/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CONTI PABLO FRANCESCO (PRATO CALCIO A CINQUE)

GARE DEL 23/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CORTESE LUIGI (IBS LE CRETE)

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

Il Tribunale Federale così composto:

Dott. Carmine Compagnini	Presidente
Avv. Raffaello Niccolai	Vice-Presidente
Avv. Gabriele Lenzi	Vice-Presidente

Con L'assistenza alla segreteria dei sig.ri **Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **21 Aprile 2023** alle ore **16.00** assumendo le seguenti decisioni

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE

21 / P – Stagione Sportiva 2022/2023.

La Procura federale, con il provvedimento n. 280 / 22-23, ha disposto il deferimento a carico dei seguenti soggetti, tutti tesserati per la Società A.S.D. Spianate Calcio:

- **Ricciarelli Stefano, Presidente, al quale viene imputata la violazione degli artt. 41/1 e 32/2 del C.G.S. con riferimento agli artt. 39/1 e 43/1 -6 delle N.o.i.f., nonché dell'art. 7 dello Statuto Federale;**
- **Seghetti Jari, Dirigente accompagnatore, per la violazione dell' art. 4/1, in relazione agli artt. 61/1 – 3 delle N.o.i.f.**
- **Toschi Tommaso, Calciatore, a cui viene imputata la violazione degli artt. 4/1, 32/1 del C.G.S., in relazione agli artt.39/1 e 43/1 delle N.o.i.f.;**
- **viene altresì deferita la Società A.S.D. Spianate per la contestata violazione dell'art. 6/1-2 del C.G.S..**

Preliminarmente il Collegio precisa che sono oggi presenti, a seguito di formale comunicazione, i seguenti deferiti:

Ricciarelli Stefano, in proprio e quale Presidente della Società; Seghetti Jari, D.A., mentre il Calciatore Toschi ha rilasciato delega per la propria difesa al Dirigente Jari Seghetti, oggi depositata.

Per la Procura Federale è presente l'Avvocato Loredana Fardello che, in avvio di dibattimento, rileva che il capo di incolpazione si fonda esclusivamente su prova documentale quale quella trasmessa dal G.S.T. di Lucca.

Chiede quindi che – accolto il deferimento – il Tribunale applichi le seguenti sanzioni:

- a Ricciarelli Stefano, Presidente, l'inibizione per mesi 3 (tre);
- a Seghetti Jari, Dirigente, inibizione per mesi (tre);
- a Toschi Tommaso, Calciatore, squalifica per 3 (tre) giornate di gara;
- alla Società A.S.D. Spianate, la sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 300,00 (trecento) oltre la sanzione della penalizzazione di 1(un) punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza.

Il Dirigente Seghetti, intervenendo anche a nome degli altri soggetti deferiti,

afferma che il comportamento della Società è stato tenuto in perfetta buona fede e cita, a tal proposito, una conversazione telefonica con l'Ufficio Tesseramento, che ritiene essere quello del C.R.T., con la quale ha ricevuto conferma della correttezza del trasferimento in questione, così come altrettanto corretti erano gli altri trasferimenti di calciatori contemporaneamente trasmessi.

Chiusa la fase dibattimentale il Collegio decide.

Questi i fatti:

il G. S. Territoriale di Lucca, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 15 del 12.10.2022, ha ammonito il Calciatore Tommaso Toschi.

Detto Giudice a seguito di un'indagine relativa allo status di tesseramento del Calciatore, ha ritenuto – sulla base di una non meglio indicata "verifica dei dati informatici" – che il tesserato si trovasse, al momento della gara, in posizione irregolare perché svincolato così esprimendosi:

"Fatto sta che in sede di verifica dei dati informatici riferito al suddetto (Toschi, n.d.r.) come da portale AS 400 (allegato alla presente) emergeva che tale TOSCHI TOMMASO non era tesserato per la Società Spianate, ma risultava in realtà svincolato"

Ha quindi disposto l'invio, sotto la stessa data del 12.10.2022, degli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di conseguenza.

L'Ufficio inquirente, acquisita detta documentazione, sulla base della semplice trasmissione del certificato storico del Calciatore (AS 400), ricevuto dal G.S.T., ha provveduto ad inviare *tout court* a questo Tribunale l'atto di incolpazione oggi in esame.

A chiarimento dei termini della vicenda questo Collegio rileva, preliminarmente, che la comminazione dell'ammonizione da parte del D.G. viene introdotta dal G.S.T. nel sistema AS 400 il quale segnala, se esistenti, eventuali precedenti provvedimenti disciplinari.

E' solo in questo caso che il G.S. deve accertare la posizione del calciatore che, ove venga trovato ad aver disputato la gara in posizione irregolare, determina, indipendentemente dal provvedimento disciplinare assunto o da assumere nei confronti del singolo tesserato, l'applicazione dell'art. 10 del C.G.S. con conseguente comminazione della perdita della gara.

Ciò affinché venga innescato il corretto iter contenzioso garantendo il diritto di tutte le parti interessate.

Il G.S. quindi, prima di avviare la procedura innanzi la Procura Federale, avrebbe dovuto approfondire l'indagine, inspiegabilmente avviata, senza ulteriori accertamenti come il caso richiedeva.

Si precisa che la gara è stata disputata in data 8/10/2022 e la trasmissione alla Procura è avvenuta in data 12 dello stesso mese ovvero in data utile per, una volta ritenuta irregolare la posizione del calciatore, l'assunzione dei previsti provvedimenti disciplinari.

Questa la conclusione della nota trasmessa dal G.S. alla Procura Federale; ".....*TOSCHI TOMMASO non era tesserato per la Società Spianate, ma risultava in realtà svincolato*"

Questo Collegio, ricevuti gli atti dalla Procura Federale ha ritenuto opportuno, stante la certezza del G.S. nell'affermare che il calciatore risultava svincolato senza per contro assumere i conseguenti provvedimenti, eseguire ulteriori accertamenti per cui ha provveduto a richiedere all'Ufficio Tesseramento l'intera documentazione relativa all'ultimo tesseramento del Calciatore (da Sanvitese a Spianate) accertando quanto segue:

- il Calciatore è stato tesserato per la Società U.S.D. Sanvitese in data 30.10.2020;
- viene trasferito, a titolo definitivo, alla Società A.S.D. Spianate in data 11.09.2022, come da lista di trasferimento;
- dal dettaglio del trasferimento definitivo emerge che detto trasferimento è avvenuto alle ore 17, minuti 21, secondi 18, del giorno 11.09.2022;
- La Società U.S.D. Sanvitese effettua una variazione di attività, divenendo attività di puro Settore Giovanile in data 12.09.2022, con la conseguenza che tutti i calciatori per essa tesserati (tra essi il Toschi) vengono svincolati d'Ufficio.

La convalida della variazione (ovvero l'attestazione che la richiesta è immune da vizi) dello status del Calciatore riferito alla data del giorno 11.09.2022 è potuta avvenire solo da parte dell'Ufficio Anagrafe Federale di Roma che ha provveduto a registrare, sotto la data del 12 settembre la variazione di attività così completando la richiesta di trasferimento che l'Ufficio tesseramento, per le ragioni sopra riportate, non aveva avuto possibilità di porre in essere.

Detta convalida – ovvero l'attestazione che il trasferimento dalla Società Sanvitese alla Società Spianate è avvenuta in data 11.09.2022 – è divenuta quindi possibile solo dopo l'intervento del C.e.d. della L.N.D.

Rilevato quanto disposto dall'art. 39, c. 3, delle N.O.I.F. (*La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento*) il trasferimento del Calciatore Toschi dalla Società Sanvitese alla Società Spianate Calcio è avvenuto in data 11.09.2022 per cui detto Calciatore ha partecipato alla gara Filettole / Spianate disputata il 12.09.2022 in posizione regolare.

Nessuna infrazione disciplinare può essere pertanto contestata alla Società e tantomeno al Calciatore.

Il Collegio ritiene opportuno ricordare ai G.S.T. chiamati ad esaminare in prima istanza i rapporti di gara, la necessità, specie nei casi limite come quello in esame che possano dar adito sulla base di concreti dubbi sulla corretta posizione di tesseramento di un calciatore, di chiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti al competente Ufficio tesseramento prima di assumere qualsiasi provvedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana respinge il proposto deferimento.

Dichiara chiuso il procedimento.

Il Segretario
Coli

Il relatore ed estensore
Compagnini

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

la Corte Federale così composta:

Primo Collegio

Dott. Carmine Compagnini	Presidente
Avv. Nicola Boschi	Componente
Avv. Silvia Cristalli	Componente
Avv. Federico Albini	Rappresentante AIA

Con L'assistenza alla segreteria del **sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **21 Aprile 2023** alle **ore 16.30** assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI

107 stagione sportiva 2022/2023 Gara del 13.3.2023 fra G.S. Bellaria Cappuccini (ospitante) vs S.S.D. Pro Livorno Sorgenti (ospitata) disputata in Pontedera, viale Europa, Campo Nuovo Orsini Bellaria – risultato 1-1.Reclamo della S.S.D. Pro Livorno Sorgenti avverso le decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 69 del 23.3.23.

Il G.S.T. per la Toscana disponeva di comminare alla reclamante le seguenti sanzioni:

- ammenda di euro 300,00;
- gara persa con il risultato di 0-3 ex art. 10, comma 6, lett. A) con riferimento alla gara da essa disputata in data 13.3.23 con G.S. Bellaria Cappuccini;
- un'ulteriore giornata di squalifica al calciatore Tommaso Lucarelli in aggiunta a quelle già riportate nel C.U. n. 67 del 16.3.23;
- inibizione fino al 8.4.23 al dirigente accompagnatore della S.S.D. Pro Livorno, Signor Riccardo Vinai.

La reclamante, infatti, risulta aver impiegato nella detta gara disputata il 13.3.2023 il giocatore Tommaso Lucarelli in posizione irregolare in quanto in regime di squalifica automatica perché espulso dal campo nella precedente gara ufficiale del 8.3.23 S.S.D. Pro Livorno Sorgenti / Atletico Maremma.

Sostiene S.S.D. Pro Livorno Sorgenti a fondamento della propria impugnazione di aver commesso, in buona fede, un errore materiale nella compilazione della distinta di gara.

Nella detta squadra militerebbero infatti due calciatori con il medesimo nome Tommaso Lucarelli, il primo nato a Livorno il 21.3.2005 ed il secondo nato a Cecina il 27.8.2005.

In occasione della gara S.S.D. Pro Livorno Sorgenti / Atletico Maremma disputata il giorno 8.3.23 sarebbe stato espulso e, quindi, sanzionato con la squalifica automatica per un turno, il calciatore Tommaso Lucarelli, nato a Cecina il 27.8.2005. Tanto è vero che quest'ultimo, secondo la reclamante, non avrebbe preso parte poi alla partita G.S. Bellaria Cappuccini / S.S.D. Pro Livorno Sorgenti giocata, appunto, il 13.3.23 ove, invece, sarebbe sceso in campo il calciatore Tommaso Lucarelli, nato a Livorno il 21.3.2005.

Il dirigente accompagnatore della squadra, Signor Riccardo Vinai, tuttavia, avrebbe compilato erroneamente la distinta di gara, inserendovi i dati del giocatore Tommaso Lucarelli, nato a Cecina il 27.8.2005 che non vi avrebbe preso parte e non quelli di Tommaso Lucarelli, nato a Livorno il 21.3.2005 che, invece, vi avrebbe partecipato.

Vengono allegati al reclamo una dichiarazione del titolare di Divertimparando, istituto parascolastico, unitamente ai registri presenze di quest'ultimo, che attesterebbero la presenza del calciatore Tommaso Lucarelli, nato a Cecina il 27.8.2005 a lezione presso i suoi locali proprio dalle ore 17.00 alle ore 18.00 quando si disputava la partita: si deduce altresì, infine, che il calciatore Tommaso Lucarelli, nato a Livorno il 21.3.2005, correttamente impiegato nella gara del 13.3.23, sarebbe anche stato espulso dal DG e, quindi, potrebbe essere facilmente riconosciuto da quest'ultimo in caso di supplemento.

Infine, la reclamante, in via istruttoria:

- allega fotografie e relativi documenti dei due calciatori;
- chiede di essere udita;
- chiede che siano sentiti il DG ed il titolare di Divertimparando, indicandone le circostanze;

- chiede che vengano disposti ulteriori accertamenti dalla Procura Federale con riferimento alla gara del 13.3.23 al fine di mettere in luce il corretto impiego del calciatore.

All'udienza del 14.4.23, presente il Presidente della società reclamante, questi si riportava al reclamo e ribadiva l'errore materiale commesso dal dirigente accompagnatore.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale convocava all'udienza del 21.4.2023 il DG ai fini di un approfondimento istruttorio.

Il reclamo viene respinto.

Alla gara disputata in data 8.3.2023 S.S.D. Pro Livorno Sorgenti / Atletico Maremma, secondo la distinta di gara, risultano aver partecipato entrambi i calciatori Tommaso Lucarelli, sia quello nato a Cecina il 27.8.2005, sia quello nato a Livorno il 21.3.2005.

In occasione di detta gara, è stato espulso Tommaso Lucarelli nato a Cecina il 27.8.2005 (maglia n. 2) e detto calciatore, pertanto, non avrebbe potuto prendere parte alla successiva gara del 13.3.23 G.S. Bellaria Cappuccini / S.S.D. Pro Livorno Sorgenti.

Verificando, tuttavia, la distinta di gara di tale ultima partita, si rileva che vi ha preso parte proprio il giocatore Tommaso Lucarelli nato a Cecina il 27.8.2005 che, precedentemente espulso, evidentemente non poteva prendervi parte.

A discolpa di quanto occorso non può essere condivisa la tesi di parte reclamante dell'errore nella compilazione della distinta di gara.

Il DG, infatti, interrogato da questa Corte in merito alle modalità adoperate per l'identificazione dei calciatori, ha risposto, senza esitazione, di avere a sua disposizione prima della chiama i cartellini dei calciatori con le fotografie, di chiamarli poi per nome e cognome e di controllare la corrispondenza di quest'ultimi con la fotografia sul tesserino e di aver adoperato tali modalità anche in occasione dell'identificazione del calciatore Tommaso Lucarelli.

Ha precisato altresì, con riferimento a quest'ultimo, di aver controllato, come è solito fare, la corrispondenza del numero riportato sulla distinta con il numero riportato sul tesserino, così come di aver verificato che, durante la chiama, il calciatore aveva proprio il volto di quello riportato sulla fototessera.

Ha infine aggiunto che il calciatore espulso in occasione della gara del 8.3.23 era Tommaso Lucarelli con la maglia n. 2 ed ha riferito di non essere in grado adesso di riconoscere la fisionomia del calciatore Lucarelli attraverso la visione della sua fotografia.

Ciò detto, alla luce di quanto dichiarato in atti dal DG, privo di incertezze sul punto, ed in ossequio alla fede privilegiata attribuita ex art. 61 CGS ai rapporti ed ai supplementi degli ufficiali di gara, non vi sono ragioni per accogliere le istanze istruttorie di parte reclamante.

Apparendo, del resto, perfettamente conformi le modalità di identificazione riportate dal DG a quanto indicato nell'art. 71 NOIF nonché nella Regola n. 3 del Giuoco del Calcio, non residuano dubbi in merito all'effettiva partecipazione alla gara del 13.3.23 del calciatore precedentemente espulso, Tommaso Lucarelli nato a Cecina il 27.8.2005.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e per l'effetto conferma le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, con addebito della tassa di reclamo.

Delibera depositata in data 22.04.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 107 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Il Segretario

Tosi Fabrizio

Il Presidente

Carmine Compagnini

Il relatore

Silvia Cristalli

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE 2^ FASE C 11**112 Stagione sportiva 2022 -2023 Oggetto: C.U. n. 73 del 06.04.2023****Esito gara del 18.03.2023 (1-5) Pisa Sc 1909/Livorno Calcio Femminile****Reclamo ASD Livorno Calcio Femminile**

Propone rituale reclamo l'A.S.D. Livorno Calcio Femminile avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel C.U. n. 73 del 06.04.2023, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dal Pisa SC, è stata inflitta a carico dell'ASD Livorno Calcio Femminile la punizione sportiva della perdita con il risultato di 0-3 della gara del 18.03.2023, disputata tra le richiamate compagini societarie.

Questa la decisione impugnata:

“Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 69 del 23.03.2023; - all'esito della gara del campionato Under 15 Femminile a 9, Pisa /Livorno, disputata in Pisa il 18 marzo 2023 e terminata con il punteggio di 1-5, la società ospitante si rivolge, in termini, a questo Giudice Sportivo denunciandone l'irregolarità e chiedendo una diversa soluzione positiva in sede disciplinare. In particolare, lo S.C. Pisa addebita al sodalizio avversario di aver effettuato nel corso dell'incontro sostituzioni senza osservare la normativa in vigore.

In via preliminare la reclamante produce documentazione attestante il tentativo di notifica a mezzo Pec, con esito negativo, del preannuncio del reclamo alla A.S.D. Livorno Calcio Femminile. Tale esito negativo non risulta addebitabile a responsabilità della reclamante, la quale ha correttamente individuato l'indirizzo Pec asdliornocalciofemminile@legalmail.it dal portale della LND dove le società avevano l'onere di indicare l'indirizzo PEC in cui ricevere le comunicazioni.

Da un riscontro testuale dell'indirizzo riportato nell'avviso di mancata consegna del preannuncio, che sarebbe avvenuto il 19.03.2023 alle ore 11,15, quindi entro i termini perentori previsti dal CGS, questo GST ha potuto rilevare la corretta ed esatta indicazione dell'indirizzo asdliornocalciofemminile@legalmail.it quale destinatario del messaggio inviato dalla casella Pec pisasc@pec.it della reclamante.

La mancata consegna del messaggio è imputabile ad un errore 5.1.1 Infocert spa indirizzo non valido. Da una ricerca on line circa le cause dell'errore 5.1.1 è emerso quanto segue: Descrizione dell'errore. L'errore si evidenzia in fase di invio di un messaggio di posta certificata e indica che l'indirizzo email del destinatario è errato oppure non attivo. Verificarne la correttezza.

Tutto ciò premesso, non può imputarsi al Pisa Calcio SC il difetto di notifica del preannuncio di reclamo nei termini di rito, avendo rispettato i dettami di cui all'art. 53 del CGS e, viceversa, l'inesistenza di un indirizzo valido è imputabile alla società opposta ASD Livorno calcio femminile che aveva l'onere di curarne l'attivazione e la manutenzione nel tempo ovvero di comunicare eventuali variazioni attraverso il portale della LND.

Passando al merito del reclamo, la doglianza ha pregio e pertanto può essere accolta. Le sostituzioni, effettuate dal Livorno Calcio Femminile in spregio alla norma di cui all'art. 6 punto 7 (sostituzioni calciatrici) dell'attività di calcio Under 15 femminile contenuta sul Co. Uff. n. 20 del 25.07.2022 del Settore Giovanile e Scolastico, è vizio invalidante la gara che va qualificato in relazione alla previsione contemplata al n. 6 lett. c) dell'art. 10 C.G.S.. La tassa non deve essere addebitata. Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come innanzi proposto dal Pisa S.C. di Pisa e infligge a carico della A.S.D. Livorno la punizione sportiva di perdita 0-3 della suindicata gara. Ordina non addebitarsi la tassa”.

La reclamante ritiene tale decisione illegittima affidando la richiesta di accoglimento del gravame ai seguenti motivi:

- a) inammissibilità del preannuncio e successivo reclamo ex art. 63 CGS proposto dalla soc. Pisa Sc innanzi al GST, stante l'erronea applicazione da parte di quest'ultimo del disposto di cui all'art. 53 C.G.S.;
- b) la correttezza del comportamento della soc. Livorno Calcio Femminile, e, in particolare, delle prescrizioni contenute nell'art. 6.7 del Regolamento Generale delle FIGC, categoria Under 15 – Com. Uff. del 25.07.2022.

In ordine al primo motivo di gravame, sostiene la reclamante che il GST avrebbe erroneamente interpretato l'art. 53 e il successivo art. 63 del CGS, non avendo la soc. Pisa Sc portato ritualmente a conoscenza della soc. Livorno Calcio Femminile sia il preannuncio di reclamo, che il successivo reclamo.

Ritiene infatti, invocando principi giurisprudenziali espressi nell'ambito dell'ordinamento statale, che il negativo esito della notifica Pec effettuata dalla soc. Pisa Sc avrebbe dovuto indurre quest'ultima a ri-notificare alla società Livorno Calcio Femminile, quale soggetto controinteressato, il preannuncio di reclamo proposto avverso la delibera del GST, onere che

la preannunciante avrebbe potuto soddisfare, una volta verificato l'esito negativo della notifica Pec, mediante invio di una racc. ar, ovvero tramite posta elettronica ordinaria.

Così facendo, aggiungendo ancora la reclamante, la società preannunciante si sarebbe adeguata al principio di diritto di "Rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa", consentendo alla soc.- Livorno Calcio Femminile di partecipare al giudizio da cui è scaturita la decisione del GST oggi impugnata.

Quanto al secondo motivo di lagnanza, la reclamante contesta la decisione del GST, negando di violato la norma regolamentare di cui all'art. 6.7 del Regolamento Generale delle FIGC, categoria Under 15 – Com. Uff. del 25.07.2022, avendo la stessa correttamente effettuato le sostituzioni nel modo che segue:

- al 22' del 2' tempo, la n. 9 Lancioni con la n. 11 Baldini, così come indicata nel referto di gara;
- prima dell'inizio del 3' tempo, la n. 4 Marinai con la n. 7 Ciampi, e la n. 6 Vigni con la n. 17 Mollisi (non indicata nel referto di gara);
- al 12' del 3' tempo, la n. 1 Dorò con la n. 12 Marchi.

Tutto ciò è dimostrato dal video e dal fotogramma, prodotto con il ricorso, dai quali si evince che la calciatrice n. 7 Ciampi era regolarmente in campo alle h. 19,05 (gara iniziata alle h. 18,00) nella partita di cui si discute, venendo tra l'altro la stessa coinvolta in uno scontro di giuoco che determinava la sospensione temporanea della gara, stante l'ingresso in campo del personale medico.

Osserva, pertanto, che è da ritenersi palese l'errore compiuto dal direttore di gara e consistente nel non trascrivere le sostituzioni effettuate dalla soc. Livorno Calcio Femminile, tanto più che l'arbitro si è altresì dimenticato di annotare l'ammonizione a carico della calciatrice n. 5 del Livorno Calcio Femminile, Lonzi Eva.

Chiede, dunque, che la Corte in accoglimento delle su esposte motivazioni, dichiari l'inammissibilità del reclamo proposto dalla soc. Pisa Sc innanzi al GST, per non aver rispettato i dettami di cui all'art. 67 CGS, ovvero disponga l'omologazione del risultato 1-5 ottenuto sul campo a favore della soc. Livorno Calcio Femminile.

Chiede inoltre, in via istruttoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77, c. 4, CGS di essere espressamente ascoltata dalla Corte e che il direttore di gara sia sentito a chiarimenti su alcune circostanze, che la stessa reclamante riassume in specifici capitoli di prova.

Si dà atto che la Corte, in accoglimento delle richieste istruttorie formulate, ha provveduto a convocare la reclamante per la discussione del gravame, dando alla stessa, in tale sede, evidenza e lettura dei chiarimenti resi dal direttore di gara in merito alle circostanze di cui al reclamo.

In tale sede la società, a mezzo del proprio procuratore speciale, ha ribadito le ragioni di censura al provvedimento impugnato, rinnovando la richiesta di accoglimento del reclamo.

Il Collegio si è dunque riunito in camera di consiglio per la discussione del gravame.

La decisione

La società Livorno Calcio Femminile affida a due motivi di reclamo l'impugnativa avverso la delibera resa dal GST, pubblicata sul C.U. n. 73 del 06.04.2023, e concernente la comminazione della punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara disputata tra il Pisa Sc e la stessa reclamante.

Il primo motivo di doglianza è infondato.

La società Pisa Sc risulta infatti aver adempiuto i dettami previsti dall'art. 67, c.1, del C.G.S., avendo regolarmente trasmesso alla società Livorno Calcio Femminile il tempestivo preannuncio di reclamo con le modalità previste dagli artt. 49-53 CGS, i quali espressamente prevedono come unica modalità di trasmissione degli atti del procedimento l'utilizzo della posta elettronica certificata.

L'art. 49 del CGS, norma posta all'interno del capo IV del Codice di Giustizia Sportiva, denominato '*Norme generali sul procedimento*', disciplina infatti, al comma 4, tramite il richiamo dell'art. 53 CGS, le modalità con le quali devono essere trasmessi tutti gli atti del procedimento di giustizia sportiva ("*I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53*"), giungendo peraltro a stabilire, in modo espresso, l'obbligo (si noti in proposito l'utilizzo del verbo 'dovere') di inviare con le stesse modalità anche la copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato reclamo ("*Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all'eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili*").

Quanto alle modalità di trasmissione, si osserva che l'art. 53 del CGS, denominato "*Modalità di comunicazione degli atti*", stabilisce perentoriamente al comma 1 che "*Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata*", prevedendo altresì l'obbligo per tutte le società sportive, all'atto di affiliazione o al rinnovo della medesima, di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni, nonché di comunicare alla Federazione ogni sua successiva eventuale modifica (v. comma 2, art 53 CGS).

Con l'intervento di riforma del Codice di Giustizia Sportiva del 2019, il Legislatore è intervenuto a razionalizzare il procedimento di notificazione di 'tutti gli atti del procedimento' prevedendo - tassativamente (salvo "*non sia stabilita la partecipazione in forma diversa*") - come unica modalità possibile di notifica l'utilizzo della posta elettronica certificata, senza che vi sia la possibilità di procedere con mezzi equipollenti.

Sotto questa prospettiva appare, infatti, logica e coerente la previsione di cui all'art. 53, c. 2, CGS, concernente l'obbligo delle società di comunicare alla Federazione l'indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali.

Così delineato il quadro normativo, appare dunque evidente che la mancata consegna del messaggio Pec, contenente il preannunciato reclamo del Pisa Sc avverso la regolarità della gara del 18.03.2023 non possa che imputarsi alla società Livorno Calcio Femminile, e ciò perché l'atto da portare a conoscenza del soggetto destinatario risulta regolarmente inviato dalla soc. Pisa Sc all'indirizzo di posta elettronica asdlivornocalciofemminile@legalmail.it, indirizzo Pec comunicato dalla soc. Livorno Calcio Femminile e risultante da registro ufficiale della LND, la cui correttezza, peraltro, non viene oggi contestata dalla stessa reclamante.

In tale contesto, risulta pertanto di solare evidenza l'irrelevanza e l'inconferenza dei principi giurisprudenziali citati dalla reclamante sulla tematica inerente il mancato perfezionamento della notifica effettuata tramite posta elettronica certificata. Vi è da considerare, infatti, che se si ammettesse una soluzione come quella suggerita dalla reclamante, che prevede la ri-notifica degli atti del procedimento mediante invio di racc. ar o mediante posta elettronica ordinaria, tale soluzione non garantirebbe, quanto all'utilizzo della raccomandata, una rapida definizione dei giudizi, dovendosi attendere l'esito della notifica postale e/o dell'eventuale giacenza per considerare perfezionato il contraddittorio tra le parti e dar così corso all'azione disciplinare; tale soluzione si pone evidentemente in contrasto con l'esigenza di celerità e speditezza della Giustizia Sportiva e con la natura di un sistema codicistico che appare 'pensato' e strutturato (v. previsione di termini e modalità di trasmissione degli atti) dal Legislatore Sportivo per consentire, da un lato, la rapida formazione del contraddittorio tra le parti mediante la notifica via PEC degli atti del procedimento, dall'altro, per giungere alla celere definizione dei giudizi (in quest'ottica deve essere letta la previsione generale di cui all'art. 44, comma 6, CGS, che sancisce la perentorietà di tutti i termini previsti dal Codice ('*salvo che non sia diversamente indicato dallo stesso*')); quanto all'uso della email ordinaria, poiché mezzo di comunicazione che non garantisce la messa a conoscenza dell'atto da notificarsi al soggetto destinatario, dunque mezzo di comunicazione non idoneo a garantire il perfezionamento del contraddittorio.

Giustamente, dunque, il GST ha ritenuto imputabile alla soc. Pisa Sc il difetto di notifica del preannuncio di reclamo, avendo quest'ultima ritualmente notificato detto atto seguendo i dettami previsti dall'art. 53 CGS.

L'errore generato dal sistema informatico e descritto con il codice 5.5.1 Infocert spa - indirizzo non valido - appare infatti riferibile, fino a prova contraria, ad un comportamento poco attento della società Livorno Calcio Femminile nella gestione dell'account di posta elettronica certificata di cui risulta titolare, in assenza tra l'altro, come detto, di una contestazione espressa proveniente dalla stessa della correttezza dell'indirizzo Pec asdlivornocalciofemminile@legalmail.it ove è stata eseguita la notifica.

Passando all'esame del secondo motivo di reclamo, il Collegio rileva la sua infondatezza alla luce delle risultanze documentali versate in atti, peraltro confermate espressamente dal direttore di gara con le dichiarazioni rilasciate con il supplemento di rapporto richiesto ed acquisito dalla Corte, affermazioni sulle quali non vi è motivo di dubitare atteso che il direttore di gara riferisce di aver eseguito un raffronto tra il contenuto del taccuino di gara e il contenuto del referto.

Le considerazioni e le argomentazioni critiche sviluppate dalla reclamante non trovano, pertanto, alcun conforto nel contenuto delle risultanze ufficiali, che invero certificano che la soc. Livorno Calcio Femminile ha eseguito, in spregio della normativa regolamentare, nel corso della partita, tra il 2° ed il 3° tempo, soltanto due sostituzioni: al 22' del 2° tempo e al 12' del 3° tempo.

Tali ragioni giustificano dunque il rigetto del reclamo, dovendosi confermare, nella sua interezza, il provvedimento pronunciato dal Giudice Sportivo Territoriale.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Territoriale Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, per i motivi sopra esposti:

- rigetta il reclamo proposto dalla soc. Livorno Calcio Femminile,
- ordina la definitiva acquisizione della tassa di reclamo.

Delibera depositata in data 22.04.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 112 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

- | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|
| - Il Segretario | Il Presidente | Il relatore |
| - Tosi Fabrizio | Carmine Compagnini | Enzo François |

Secondo Collegio

Dott. Carmine Compagnini	Presidente
Avv. Enzo François	Componente
Avv. Pietro Villari	Componente
Avv. Federico Albini	Rappresentante AIA

Con L'assistenza alla segreteria del **sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **21 Aprile 2023** alle **ore 17.00** assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

115 stagione sportiva 2022/2023 Oggetto: Reclamo del Spedalino Le Querci Calcio A.S.D. avverso la squalifica per quattro gare del calciatore Sambou Mustapha (C.U. n. 73 del 6/04/2023).

La società Spedalino Le Querci Calcio A.S.D., con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 2 aprile 2023, contro la Società Acciaio Calcio.

Il G.S.T. motivava così la propria decisione: *"Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, dopo la notifica minacciava alcuni calciatori avversari"*.

La società, nell'atto introduttivo, contesta interamente il fatto affermando che il giocatore sarebbe stato espulso assieme un avversario (Cutroneo) dopo una discussione - che non sarebbe mai degenerata in una condotta violenta - avvenuta a causa di una caduta fortuita del Sambou sul medesimo.

Sarebbe seguita una successiva provocazione avvenuta, dopo l'espulsione di entrambi, in danno del giocatore che sarebbe stato apostrofato dallo stesso Cutroneo con epiteti razzisti.

Nella versione difensiva il Sambou non avrebbe in alcun modo reagito all'aggressione subita se non chiedendo spiegazioni per gli insulti subiti.

Evidenzia infine la sproporzione della sanzione, anche citando l'analoga decisione nei confronti dell'altro atleta protagonista del diverbio, punita dal Giudice Sportivo meno severamente con una sanzione di tre gare e, richiamando il tentativo del calciatore di scusarsi con il D.G., insiste per la riduzione della squalifica irrogata.

Il reclamo non può essere accolto.

Nel rapporto di gara il D.G. descrive testualmente il comportamento del giocatore: *"Colpisce con volontarietà, con una testata all'altezza del naso un avversario dopo uno scontro di gioco. Dopo il provvedimento disciplinare il Sambou persiste con la propria protesta nei confronti di calciatori avversari minacciandoli di aspettarli fuori dal terreno di gioco."*

Nel rispetto delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento al supplemento espressamente richiesto da quest'organo giudicante.

Il D.G., nel documento, conferma integralmente la sua versione cristallizzando in un nuovo resoconto sia la fase iniziale - cioè il pregresso comportamento illecito assunto dall'avversario Cutroneo che avrebbe tentato, senza riuscirci, di colpire il Sambou - sia la successiva reazione scomposta e violenta del Sambou.

Afferma poi di non avere assolutamente percepito alcun insulto razziale che, peraltro, non gli sarebbe stato contestato da nessuno in campo nell'immediatezza dei fatti né successivamente dai dirigenti in forma scritta o verbale.

Appare certamente più logico ritenere che - al di là dei vincoli normativi imposti dal C.G.S. in punto di fede privilegiata nel giudizio sportivo - il Sambou abbia effettivamente reagito al tentativo di aggressione fisica non risultando altrettanto credibile una sua passiva e remissiva condotta.

In effetti la diversa entità tra le due squalifiche appare giustificata dal fatto che al mero tentativo del Cutroneo, di porre in essere una condotta violenta, il Sambou abbia invece effettivamente replicato assestando una testata in pieno volto.

Così ricostruiti i fatti occorre verificarne la congruità sanzionatoria.

La fattispecie integra, nella fase iniziale quanto contenuto nell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato "Condotta violenta dei calciatori" che prevede al comma 4 lettera b) la sanzione: "Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato."

La valutazione del trattamento sanzionatorio non può essere dunque ulteriormente mitigata in quanto la sanzione adottata, considerando l'inesistenza di conseguenze fisiche apprezzabili, appare attestarsi nei minimi edittali previsti dal Codice di Giustizia Sportiva che prevede la squalifica per almeno tre giornate per il comportamento violento nei confronti dell'avversario.

La possibile attenuante, relativa alla provocazione subita, risulta però bilanciata sia dalla pericolosità del colpo inferto in pieno volto all'altezza del naso e deve essere necessariamente incrementata con riferimento alle minacce rivolte successivamente contro gli avversari.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo del Spedalino Le Querci Calcio e conferma la decisione di primo grado disponendo l'incameramento della relativa tassa.

Delibera depositata in data 22.04.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 115 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Il Segretario

Il Presidente

Il relatore

Renzo Coli

Carmine Compagnini

Pietro Villari

Terzo Collegio

Dott. Carmine Compagnini

Presidente

Avv. Alessandro Brogi

Componente

Avv. Pietro Villari

Componente

Avv. Federico Albini

Rappresentante AIA

Con L'assistenza alla segreteria del sig.ri **Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **21 Aprile 2023** alle **ore 17.30** assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

113 stagione sportiva 2022/2023 Oggetto: Reclamo in proprio del calciatore Autiero Antonio avverso la squalifica per quattro gare (C.U. n. 73 del 6/04/2023).

Il calciatore Antonio Autiero della società Atletico Levane Leona, con rituale e tempestivo gravame, adiva, in proprio, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei suoi confronti, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 2 aprile 2023, contro la Società ospitante Stia.

Il G.S.T. motivava così la propria decisione: "Espulso per condotta violenta verso un avversario, dopo la notifica scagliava il pallone in tribuna contro i sostenitori locali."

Il difensore del giocatore, nell'atto introduttivo, contesta il fatto negando la volontarietà del gesto.

Nella versione difensiva il giocatore, nel tentativo di rialzarsi, avrebbe semplicemente mosso le gambe collidendo involontariamente con il volto dell'avversario; laddove il medesimo avesse realmente voluto infliggere il colpo, i tacchetti sul viso avrebbero certamente determinato conseguenze più rilevanti; al contrario, il giocatore infortunato, con il quale l'Autiero si è immediatamente chiarito, ha potuto continuare la gara.

Dettagliando le differenze tra il gesto violento e quello grave afferma l'inesistenza di entrambe le fattispecie negando non solo la potenziale lesività della condotta ma anche la sua ipotetica valenza intimidatoria che, nella interpretazione dell'art. 39 C.G.S., viene considerata come elemento essenziale della norma.

Invocando infine l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 co. II C.G.S. conclude chiedendo la riduzione della squalifica comminata.

All'udienza del 21 aprile 2023 il difensore del giocatore, dopo aver avuto lettura del supplemento arbitrale, in modo garbato si riportava al reclamo sostenendo che non vi fosse alcuna volontà lesiva del giocatore attestata dall'inesistenza di lesioni constatate dall'arbitro chiedendo il dimezzamento della squalifica.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Nel rapporto di gara il D.G. descrive testualmente il comportamento scorretto del giocatore Autiero: *“Dopo uno scontro aereo il signor Autiero e un avversario cascavano entrambi per terra, nel mentre il pallone usciva dal terreno di gioco. Dopo la fuoriuscita del pallone, il signor Autiero, ancora a terra con un avversario, tirava un calcio usando i tacchetti in faccia all'avversario volontariamente, che era a terra accanto a lui, con medio bassa intensità, senza farlo sanguinare. Il calciatore che ha subito il calcio in faccia necessitava delle cure del massaggiatore, rimanendo sul terreno di gioco dopo l'intervento di esso. Dopo la notifica dell'espulsione, il signor Autiero, prima di uscire dal terreno di gioco, prendeva il pallone e lo scaraventava in tribuna contro i tifosi locali. Alla fine se ne andava senza protestare.”*

Nel rispetto delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento al supplemento espressamente richiesto da quest'organo giudicante.

Il D.G., nel documento, conferma integralmente la sua versione cristallizzando, in un nuovo resoconto, gli avvenimenti e dettagliando le ragioni per le quali decideva di espellere il giocatore: *“...Al ventisettesimo del secondo tempo, Autiero Antonio della società atletico Levane Leona e per ultimo dall'avversario, usciva dalla linea laterale. Dopo la fuoriuscita del pallone dal terreno di gioco Autiero, trovandosi a terra vicino all'avversario, colpiva volontariamente lo stesso con un calcio di medio bassa intensità al volto, usando i tacchetti della scarpa senza fuoriuscita di sangue. Il giocatore colpito necessitava delle cure del massaggiatore e dopo le stesse poteva continuare il gioco. Una volta notificata l'espulsione alla autiero, lo stesso, prima di uscire dal terreno di gioco, scagliava volontariamente il pallone in tribuna contro i tifosi avversari, andandosene poi negli spogliatoi senza protestare.”*

Sull'elemento soggettivo, la ricostruzione arbitrale, dotata di fede privilegiata, attesta i fatti evidenziando la piena volontarietà del giocatore nel colpire l'avversario ed appare illogico che tale gesto possa essere considerato privo del suo innegabile – quantomeno potenziale - contenuto violento.

Il fatto che non si siano prodotte serie conseguenze nell'avversario non può in alcun modo sostenere l'assenza di volontarietà nell'inflettere il colpo ma determina invece, in ragione delle sue limitate conseguenze, una mitigazione nel trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 38 C.G.S..

Per quanto concerne la contestata riconducibilità della fattispecie all'interno del gesto violento è sufficiente richiamare la sua innegabile differenziazione, stratificata in molteplici sentenze, dalla condotta gravemente antisportiva.

Occorre infatti tenere distinti i comportamenti violenti, sanzionabili ai sensi dell'art. 38 del C.G.S., da quelli antisportivi rilevanti ai sensi dell'art. 39 del C.G.S..

Per giurisprudenza consolidata, la condotta violenta sussiste, come nel caso sub Judicio, al ricorrere di un'azione caratterizzata da *“intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri”* (C.S.A., Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221; 2 marzo 2021, n. 103; 30 ottobre 2019, n. 49).

Diversamente, la condotta antisportiva si caratterizza per un *“eccesso”* di agonismo sportivo, durante un'azione di gioco (C.S.A., Sez. II, 3 febbraio 2022, n. 157). Deve quindi escludersi che ricorra un fatto perseguibile ai sensi dell'art. 39 del C.G.S. allorché la condotta, come nel caso concreto è pacificamente avulsa da qualunque azione di gioco (il gioco era fermo) e si sostanzia in un comportamento assolutamente estraneo alle regole del gioco.

Occorre dunque verificare la congruità sanzionatoria osservando che la fattispecie integra, quanto contenuto nell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato *“Condotta violenta dei calciatori”* che prevede al comma 4 lettera b) la seguente sanzione: *“Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.”*

L'inesistenza di conseguenze fisiche, riconducibili al secondo periodo della norma, consente l'applicazione solo del primo comma con l'appiattimento della squalifica sui minimi edittali delle tre giornate alle quali, stante l'inesistenza di ipotetiche attenuanti, deve essere necessariamente aggiunta una ulteriore giornata in ragione del successivo comportamento illegittimo assunto nei confronti della tifoseria avversaria.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo del giocatore Antonio Autiero e conferma la decisione di primo grado disponendo l'incameramento della relativa tassa.

Delibera depositata in data 22.04.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 113 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Il Segretario
Tosi Fabrizio

Il Presidente
Carmine Compagnini

Il relatore
Pietro Villari

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

114 stagione sportiva 2022/2023 Gara U.P. Poggibonese – Sporting Cecina 1929 (3-2) del 02 aprile 2023. Campionato Under15 Giovanissimi Regionali. In C.U. n. 73 del 06 aprile 2023 C.R. Toscana.

Reclama l'A.C. Sporting Cecina 1929 avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Regione Toscana:

-“CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 6/4/2024

LA ROSA MARCO (SPORTING CECINA 1929)

Espulso per aver offeso il dg, alla notifica, da una distanza di un metro, colpiva l'Arbitro con uno sputo raggiungendolo nella parte anteriore all'altezza della spalla sx. La sanzione inflitta deve essere considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi.”.

La Società reclamante non nega il fatto storico in sé, tuttavia appunta la propria attenzione sulla quantificazione della sanzione; in particolare la stessa Reclamante ritiene che detta sanzione, esaminata anche la condotta posta in essere dal proprio calciatore nel caso concreto, apparirebbe sproporzionata in relazione al minimo edittale previsto dall'art. 35 comma 2 C.G.S. per lo sputo nei confronti dell'ufficiale di gara. Inoltre lo Sporting Cecina osserva che a fine gara sia il calciatore che il Presidente hanno porto le proprie scuse al D.G. per l'accaduto ed in ogni caso richiama dei precedenti giurisprudenziali a sostegno della propria tesi. Per l'effetto, previa richiesta di audizione, domanda la riduzione della squalifica.

Richieste osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, quest'ultimo conferma integralmente la propria refertazione ma conferma altresì la circostanza che sia il calciatore che il Presidente dello Sporting Cecina a fine gara si sono recati nel suo spogliatoio per scusarsi.

Alla riunione del 21.04.2023 è presente, in rappresentanza della Società reclamante, il legale di fiducia della medesima, il quale, riportandosi al reclamo, evidenzia la giovane età del calciatore ed evidenzia inoltre come il contenuto della frase rivolta all'Arbitro sarebbe stato più irrispettoso che offensivo.

Il reclamo merita di essere accolto.

Infatti il Legislatore, come correttamente indicato anche dalla Reclamante, con l'introduzione dell'art. 35 secondo comma C.G.S., ha inteso per la prima volta normativizzare la condotta dello sputo e la relativa sanzione minima di cinque giornate, con ciò sottraendola ad una consolidata prassi sanzionatoria sorta con il Codice previgente e distinguendola in maniera significativa dalla condotta violenta *tout court* punibile al contrario con la sanzione minima di un anno.

Alla luce di ciò l'interprete dovrà graduare la sanzione per il caso concreto partendo necessariamente dal minimo edittale suindicato.

Ciò premesso, il calciatore La Rosa, pur ponendo in essere una condotta certamente deprecabile e censurabile, tuttavia attinge con lo sputo il D.G. sulla spalla sinistra (così ad esempio avrebbe dovuto essere valutata in maniera più severa la condotta qualora l'ufficiale di gara fosse stato colpito sul viso) senza conseguenze, inoltre dal referto non emergono ulteriori comportamenti aventi rilevanza disciplinare salvo la frase dal contenuto irrispettoso rivolta al D.G. che tuttavia è destinata ad incidere marginalmente nella determinazione della sanzione. Infine giova osservare anche che il calciatore a fine gara si recava nello spogliatoio arbitrale al fine di presentare le proprie formali scuse all'Arbitro, mostrando così una certa resipiscenza per il gesto precedente.

In ragione di tali considerazioni la squalifica inflitta dal G.S.T. risulta eccessiva rispetto agli addebiti contestati e deve essere adeguatamente rimodulata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce la squalifica nei confronti del signor La Rosa Marco fino a tutto il 06 ottobre 2023.

Dispone la restituzione della relativa tassa ove versata

Delibera depositata in data 24.04.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 114 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Il Segretario

Il Presidente

Il relatore

Coli Renzo

Carmine Compagnini

Alessandro Brogi

La Corte Federale così composta

Collegio unico:

Dott. Carmine Compagnini	Presidente
Avv. Raffaello Niccolai	Vice-Presidente
Avv. Gabriele Lenzi	Vice-Presidente

Con L'assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 24 Aprile 2023 alle ore 18.00 assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

118 / r – Preannuncio di reclamo pervenuto dalla Società A.S. Gallianese in riferimento al provvedimento con il quale il G.S.T. Regionale della Toscana ha inflitto al Calciatore Landi Leonardo la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara. (C.U. n. 75 del 13.04.2023).

Il provvedimento disciplinare indicato in epigrafe è stato assunto dal G.S.T. regionale con la seguente motivazione: *“Per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco e per aver offeso il D.G. e l'intera classe arbitrale con distinte esclamazioni.”*

Con nota in data 13 aprile 2023 l'A.S. Gallianese ha inviato a questo Collegio il preannuncio di reclamo previsto dall'art. 76, c. 2, del G.S., chiedendo l'invio del referto arbitrale e disponendo “di voler addebitare la relativa tassa sul conto dell'associazione”.

La documentazione richiesta è stata inviata alla Società in data 17.04.2023 senza che ad essa seguisse l'invio, entro il termine di cinque giorni previsto dal C. G.S. a questa Corte del reclamo, come previsto dal c. 4 del già richiamato art.76, che non è pertanto tenuta a pronunciarsi (art. 71 C.G.S.).

Viene, di conseguenza, disposta l'acquisizione dell'importo processuale previsto.

Delibera depositata in data 24.04.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 114 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Il Segretario	Il Presidente	Il relatore
Coli Renzo	Carmine Compagnini	Carmine Compagnini

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

117 / r - Reclamo proposto dalla Società A.C. Giovani Fucecchio avverso la decisione con la quale il G.S.T. Regionale ha inflitto la sanzione pecuniaria dell'ammenda nell'ammontare di € 160,00. (C.U. n. 75 del 13/04/2023).

La sanzione sopra indicata assunta dal G.S.T. della Toscana nei confronti della Società A.C. Giovani Fucecchio è così motivata: *“Per aver provocato danni alle strutture dello spogliatoio riservato alla società ospitata”.*

La decisione trae origine dal rapporto della gara che, valida per il Campionato di II Ctg., si è disputata in data 08.04.2023 tra le squadre delle Società: Santacroce Cuoioielli e Giovani Fucecchio nel quale l'Arbitro indicava testualmente. *“A gara conclusa la Società Polisportiva La Cella mi ha fatto osservare che la Società ospite aveva recato danni alla struttura dello spogliatoio facendomi notare una porta rotta, termosifone rotto e panca smontata”.*

A fronte di siffatta dichiarazione la decisione del G.S non poteva che essere quella assunta viene oggi impugnata dalla Società Giovani Fucecchio la quale con garbato reclamo ha dichiarato che la Società ospitata indicata dal D.G. non era la Pol.va La Cella, altra Società rispetto all'avversaria di quella giornata ma la Società Santacroce Cuoioielli chiedendo pertanto la revisione della sanzione.

Come di consueto la Corte ha trasmesso il reclamo all'Arbitro della competizione il quale ha correttamente ammesso l'errore significando che quanto indicato sul rapporto della gara Santacroce / Cuoioielli del giorno 8 aprile c.a. è frutto di un refuso di stampa trattandosi di fatto accaduto nel corso di altra gara.

Viene meno, quindi, il presupposto sul quale la decisione impugnata si è fondata ed il reclamo quindi merita accoglimento

P.Q.M.

Questo Collegio annulla la decisione impugnata disponendo la restituzione del contributo versato.

Delibera depositata in data 24.04.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 114 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Il Segretario	Il Presidente	Il relatore
Tosi Fabrizio	Carmine Compagnini	Carmine Compagnini

7. ERRATA CORRIGE

PRECISAZIONE A C.U. N. 75 DEL 13/04/2023

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA – GIRONE H

A seguito rettifica arbitrale, la gara SANT AGATA - FIRENZUOLA giocata il 8/04/2023 deve intendersi conclusa con il punteggio di **4-0** (e non di 0 - 4 come erroneamente riportato nel C.U. in oggetto).

PRECISAZIONE A C.U. N. 78 DEL 13/04/2023

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI

A seguito rettifica arbitrale, il calciatore VENTURINI MATTIA (Società AUDACE GALLUZZO OLTRARNO) non doveva intendersi squalificato per DUE GARA come erroneamente pubblicato sul C.U. in oggetto e pertanto è stato riqualificato. Tale squalifica è stata trasferita al calciatore MORI EDWIN ANDRES (società AUDACE GALLUZZO OLTRARNO).

8. ALLEGATI

- CU n. 158/A FIGC - Nomine Fondazione "Museo del Calcio"
- CU n. 162/A FIGC - Disposizioni in deroga artt. 17, 18 e 20 NOIF s.s. 2023/2024
- CU n. 163/A FIGC - Deroga art. 72 NOIF
- CU n. 164/A FIGC - Deroga Regola 3 Regolamento Giuoco del Calcio
- **CU n. 165/A FIGC - modifica artt. 35 e 36 C.G.S. relativi alle condotte violente e alle altre condotte nei confronti degli Ufficiali di Gara, in vigore dalla data di pubblicazione**
- CU n. 166/A FIGC - Modifiche Regole tecnico-sportive del Processo Sportivo Telematico della FIGC
- CU n. 318/AA n. 328/AA n. 333/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale
- CU n. 167/A FIGC - modifica artt. 16 e 52 NOIF
- CU n. 168/A FIGC - modifica artt. 85 e 90 NOIF
- CU n. 169/A FIGC - Normativa codice della crisi e Manuale delle Licenze Nazionali 2023-2024
- Comunicato Ufficiale n. 320 - Beach Soccer
- Comunicato Ufficiale n. 325 - Commissione Accordi Economici presso la LND
- Comunicato Ufficiale n. 327 - Obbligo impiego giovani calciatori e impiego massimo fuori quota, Stagione Sportiva 2023-2024
- Circolare n. 82 - N.15-2023 Centro Studi Tributari LND
- CU 79 - Fase Nazionale Coppa Italia regionale – Dipartimento Calcio Femminile
- CU 80 - Fase Nazionale Campionato Juniores – Dipartimento Calcio Femminile
- Regolamento e calendario gare 15° Torneo Regionale Juniores U19 – Allievi U17 – Giovanissimi U15

9. CALENDARIO GARE

ECCELLENZA - PLAY OFF

GIRONE A

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CUOIOPELLI	RIVER PIEVE	30/04/2023 15:00	677 MASINI	SANTA CROCE SULL'ARNO	VIA DI PELLE,105

GIRONE B

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASTIGLIONESE A.S.D.	PONTASSIEVE	30/04/2023 15:00	28 FARALLI E.	CASTIGLION FIORENTINO	VIA VAL DI CHIÀ,75
COLLIGIANA	ZENITH PRATO	30/04/2023 15:00	862 MANNI G.	COLLE VAL D'ELSA	VIA LIGURIA,3

ECCELLENZA - PLAY OUT

GIRONE A

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL	SAN MARCO AVENZA 1926	30/04/2023 15:00	477 LEPORAIA	PONTE A EGOLA - S. MINIATO	VIA N.SAURO

GIRONE B

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PORTA ROMANA ASD	FIRENZE OVEST A.S.D.	30/04/2023 15:00	789 BOZZI G. E.A.	FIRENZE	VIA S.BORGONOVO

FASE FINALE PROMOZIONE

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GEOTERMICA	ART.IND.LARCIANESE	30/04/2023 16:00	757 BUI G.	SAN GIULIANO TERME	VIA DINUCCI
LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	SANSOVINO S.R.L.	30/04/2023 16:00	79 FEDINI V.	SAN GIOVANNI VALDARNO	PIAZZA ARDUINO CASPRINI

PRIMA CATEGORIA - PLAY OFF

GIRONE B

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY PORCARI	STAFFOLI A.S.D.	30/04/2023 16:00	386 GIUSFREDI DANIELE E.A	PORCARI	VIA ROMANA EST 120
FORCOLI 1921 VALDERA	JOLO CALCIO	30/04/2023 16:00	437 CAPANNOLI	CAPANNOLI	VIA CAMPO ROVAIO

GIRONE C

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MASSA VALPIANA	GRACCIANO	30/04/2023 16:00	247 ELMI A.	MASSA MARITTIMA	VIA CURIEL 2

GIRONE D

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LA NUOVA POL.NOVOLI	SANCASCIANESE CALCIO ASD	30/04/2023 16:00	145 BOSCHI E. E.A.	FIRENZE	VIA PIO FEDI,7

GIRONE E

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	BIBBIENA	30/04/2023 16:00	144 GALLUZZO E.A.	GALLUZZO	VIA BIAGINI,3
SETTIGNANESE A.S.D.	F.C. CUBINO	30/04/2023 16:00	150 ROMAGNOLI CAMPO A	FIRENZE	VIA DEL GIGNORO

GIRONE F

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
M.C. VALDICHIANA CALCIO	FONTE BEL VERDE	30/04/2023 16:00	641 SANTA LUCIA	CESA - MARCIANO DELLA CHIANA	VIA POZZUOLO,21
VICIOMAGGIO	PONTE D ARBIA A.S.D.	30/04/2023 16:00	766 SAN MARTINO	VICIOMAGGIO	VIA DON BARBAGLI

PRIMA CATEGORIA - PLAY OUT

GIRONE A

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CORSANICO	MIGLIARINO VECCHIANO	30/04/2023 16:00	374 LE COLLINE	BARGECCHIA	VIA DEL CAMPO SPORTIVO

GIRONE B

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GIOVANI VIA NOVA B.P. PESCIA	VIRTUS MONTALE SPEDALINO LEQUERCI CALCIO	30/04/2023 16:00 30/04/2023 16:00	908 LA PALAGINA E.A 742 STADIO DEI FIORI	PIEVE A NIEVOLE PESCIA	VIA LEONARDO DA VINCI VIA MENTANA 3

GIRONE C

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAN VINCENZO CALCIO	ORBETELLO A.S.D.	30/04/2023 16:00	326 BIAGI P.	SAN VINCENZO	VIA AZZURRI D'ITALIA, 1

GIRONE D

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SPORTING ARNO A.S.D.	GALLIANESE	30/04/2023 16:00	187 BADIA A SETTIMO E.A.	BADIA A SETTIMO	VIA S.COLOMBANO 31/A

GIRONE E

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASTELNUOVESE	AMBRA	30/04/2023 16:00	31 QUERCIOLI	CASTELNUOVO DEI SABBIONI	PIAZZA S.PERTINI 1

GIRONE F

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AREZZO FOOTBALL ACADEMY PIANELLA	OLIMPIC SARTEANO UNIONE POL.POLIZIANA ASD	30/04/2023 16:00 30/04/2023 16:00	935 GIOTTO EST 562 BECUCCI L.	AREZZO PIANELLA - CASTENUOVO B.GA	VIA DIVISIONE GARIBALDI 23 VIA DELLE FONTI, 1

SECONDA CATEGORIA

GIRONE B – SPAREGGIO GARA UNICA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A. FORNOLI A.S.D.	FILICAIA DIAVOLI ROSSI	R	30/04/2023 16:00	380 MOLAZZANA	BARGIGLIO	SP 41 BARGIGLIO

SECONDA CATEGORIA - PLAY OFF

GIRONE A

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CARRARESE GIOVANI RICORTOLA 1972	MULAZZO SAN MACARIO OLTRESERCHIO	30/04/2023 16:00 30/04/2023 16:00	751 FOSSONE 2 E.A. 416 REMOLA	FOSSONE MASSA	VIA FOSDINOVO 13/BIS VIA REMOLA 7

GIRONE B

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GALLICANO A.S.D.	FORNACI 1928	30/04/2023 16:00	655 TOTI	GALLICANO	VIA IV NOVEMBRE

GIRONE C

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VADA 1963	ROSIGNANO SOLVAY 1922	30/04/2023 16:00	323 CAMPO DEL MARE	VADA	VIA MAR MEDITERRANEO,1

GIRONE E

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO CASCIANA TERMELARI CAPANNOLI SAN BARTOLOMEO	STELLA ROSSA CAPANNE CALCIO 1989	30/04/2023 16:00 30/04/2023 19:00	439 PICCHI 437 CAPANNOLI	CASCIANA TERME CAPANNOLI	VIA DEL MONTEVASO VIA CAMPO ROVAIO

GIRONE F

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAN NICCOLA' CALCIO	ATLETICO CASINI SPEDALINO	30/04/2023 16:00	676 CHIAVACCI	PRATO	VIA DEL PURGATORIO 81/A

GIRONE G

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D. DAYTONA CALCIO	PIETA 2004 POGGIO A CAIANO 1909	30/04/2023 16:00 30/04/2023 16:00	148 REBECCHI M. E.A. 105 BALLERINI E.A.	FIRENZE CAMPI BISENZIO	VIA CORELLI,17 - FIRENZE VIA DEL TABERNAICOLO

GIRONE I

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALBERETA SAN SALVI SAMBUCA U. CASINI A.S.D.	GREVIGIANA SANTACROCE CUOIOPELLI ASD	30/04/2023 16:00 30/04/2023 16:00	768 ALBERETA 671 PALAGI FRATTELLI	FIRENZE SAMBUCA VAL DI PESA	VIA VILLAMAGNA,150 - FIRENZE VIA SANGALLO 3

GIRONE L

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO LEVANE LEONA STIA	CIRCOLO FRATTICIOLA AS CAVRIGLIA	30/04/2023 16:00 30/04/2023 16:00	63 LEVANE 18 ZOCCOLA E.	CASE AL PIANO-LEVANE SOCI	VIA DELLA RESISTENZA 19 VIA FALCETORTA

GIRONE M

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NUOVA RADICOFANI RADICONDOLI	MONTERONI ATLETICO PIANCASTAGNAIO	30/04/2023 16:00 30/04/2023 16:00	750 I MARTIRI 599 BOSCAGLIA G.	RADICOFANI RADICONDOLI	VIA DEI MARTIRI / SP478 NR 4 VIA NUOVA, 2

SECONDA CATEGORIA - PLAY OUT

GIRONE C

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MARCIANA MARINA	RIBOLLA	30/04/2023 16:00	311 BISSO R. E. A	CAPARUTOLI - MARCIANA MARINA	SP 25 LOC. CAPARUTOLI
SUVERETO CALCIO 2020	ETRUSCHI LIVORNO 1983	30/04/2023 16:00	328 PICCHI A.	SUVERETO	VIA DEI FORNI 14

GIRONE D

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALDANA	VIRTUS AMIATA N.A.	30/04/2023 16:00	223 CAMPATELLI - STEFANINI	BASSE DI CALDANA - GAVORRANO	SP 82 LOC. LE BASSE DI CALDANA
NUOVA GROSSETO BARBANELLA	ALBERESE	30/04/2023 16:00	234 PASSALACQUA B. E.A.	GROSSETO	VIA AUSTRALIA,15

GIRONE E

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
STELLA AZZURRA	COLLESALVETTI FC	30/04/2023 16:00	471 BACCHI P.	PONTERERA	VIA PEPPINO IMPASTATO 7

GIRONE F

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
OLIMPIA	MONTALE POL.90 ANTARES	30/04/2023 16:00	544 BENNATI L.	QUARRATA	VIA VECCHIA FIORENTINA IITR/25
PRATO NORD A.S.D.	CHIESINA UZZANESE A.S.D.	30/04/2023 16:00	748 GALLENI R.	PRATO	VIA C. MALAPARTE,1

GIRONE G

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PRATO SPORT A.S.D.	SPORTING SEANO 1948	30/04/2023 16:00	624 CIRONI P.	PRATO	VIALE DELLA REPUBBLICA

GIRONE H

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALBERETA 72 A.S.D.	SANTA BRIGIDA	30/04/2023 16:00	173 DEL LUNGO	PELAGO	VIA BARDIGLIONI 17

GIRONE I

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
S.MARIA A.S.D.	FLORENCE SPORTING CLUB	30/04/2023 16:00	819 SANTA MARIA E.A.	SANTA MARIA - EMPOLI	VIA SAN MAMANTE,24/A - EMPOLI
SANCAT	ATLETICO CALCIO IMPRUNETA	30/04/2023 16:00	151 ROMAGNOLI B E.A.	FIRENZE	VIA DELLA TORRE,27

GIRONE L

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FULGOR CASTELFRANCO	S.MARCO LA SELLA	30/04/2023 16:00	26 NARDI	CASTELFRANCO DI SOPRA	VIA DEL CAMPO SPORTIVO 6

GIRONE M

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LUIGI MERONI	STAGGIA	30/04/2023 16:00	811 BRUNO GUERRI E.A.	TORRE FIORENTINA	VIA DI VICO ALTO

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GIRONE B - 17 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	R	29/04/2023 16:00	293 PICCHI A. CAMPO B E.A.	BANDITELLA - LIVORNO	VIA P. NENNI, 5
ATLETICO ETRURIA	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	R	29/04/2023 16:00	285 LAMI P.	COLLESALVETTI	VIA DEI POGGI,8
AUDACE ISOLA D ELBA	ATLETICO MAREMMA	R	29/04/2023 15:00	315 BACCI L. E.A.	PORTOFERRAIO	VIA MENTANA,
CASTIGLIONCELLO	SAN MINIATO BASSO CALCIO	R	29/04/2023 16:00	653 SANTA LUCE	SANTA LUCE	VIA ROSIGNANINA
FORCOLI 1921 VALDERA	BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D	R	29/04/2023 16:00	437 CAPANNOLI	CAPANNOLI	VIA CAMPO ROVAIO
FORNACETTE CASAROSA ASD	CUOIOPELLI	R	29/04/2023 16:00	436 MASONI	FORNACETTE	VIA CIRCONVALLAZIONE
INVICTASAURO	LITORALE PISANO ASD	R	29/04/2023 16:00	231 FRIDA BOTTINELLI BROGELLI E.A.	GROSSETO	VIA LAGO DI VARANO,74-GROSSETO
VENTURINA CALCIO	PONSACCO 1920 SSD ARL	R	29/04/2023 16:00	875 MAZZOLA V. E.A.	VENTURINA TERME	VIA SARDEGNA 19

GIRONE C - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CAPOSTRADA BELVEDERE SB	PRATO 2000	R	29/04/2023 16:00	1061 BONELLE C.LE	BONELLE	VIA BONELLINA SNC
FOLGOR MARLIA 1905	ART.IND.LARCIANESE	R	29/04/2023 16:00	350 MARLIA	MARLIA	VIALE EUROPA
INTERCOMUNALE MONSUMMANO	PESCIA	R	29/04/2023 16:00	521 STRULLI	MONSUMMANO TERME	VIA XXV APRILE,129/131
LUNIGIANAPONTREMOLESE1919	ATLETICO LUCCA S.C.	R	29/04/2023 16:00	423 LUNEZIA PRINCIPALE	PONTREMOLI	VIA VETERANI DELLO SPORT
POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	DON BOSCO FOSSONE	R	29/04/2023 16:00	341 CAMAIORE FONDA E.A.	CAMAIORE	VIA FONDA
S.FILIPPO A.S.D.	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	R	29/04/2023 16:00	371 SAN FILIPPO - LUCCA	S.FILIPPO	VIA FONTANELLE
SAN GIULIANO F.C.	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	R	29/04/2023 16:00	757 BUI G.	SAN GIULIANO TERME	VIA DINUCCI
VALDINIEVOLE MONTECATINI	CGC CAPEZZANO PIANORE1959	R	29/04/2023 16:00	928 CASTELMARTINI	CASTELMARTINI	VIA MARTIRI DEL PADULE

GIRONE D - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASELLINA	MEZZANA A.S.D.	R	29/04/2023 16:00	833 TURRI SUSSIDIARIO E.A	SCANDICCI	VIA RIALDOLI,63
FIRENZE OVEST A.S.D.	QUARRATA OLIMPIA A.S.D.	R	29/04/2023 16:00	652 PERETOLA E.A.	PERETOLA - FIRENZE	VIA DEI VESPUCCI 91
LANCIOOTTO CAMPI V.S.D.	CASALGUIDI 1923CALCIO SRL	R	29/04/2023 16:00	105 BALLERINI E.A.	CAMPI BISENZIO	VIA DEL TABERNAICOLO
LUCCO A.S.D.	S.PIERO A SIEVE A.S.D.	R	29/04/2023 16:00	98 BINI S.	GREZZANO	VIA DI GREZZANO
RINASCITA DOCCIA	CSL PRATO SOCIAL CLUB	R	29/04/2023 16:00	136 BIAGIOTTI A. E.A.	SESTO FIORENTINO	VIA XX SETTEMBRE 240
S.BANTI BARBERINO	FORTIS JUVENTUS 1909	R	29/04/2023 16:00	91 BANTI S.	BARBERINO DI MUGELLO	VIALE REPUBBLICA 96/A
SIGNA 1914 A.D.	POGGIO A CAIANO 1909	R	29/04/2023 16:00	945 PUSKÅES E.A.	SIGNA	VIA IL CROCIFISSO 42
VIACCIA CALCIO	ATLETICA CASTELLO	R	29/04/2023 16:00	972 RIBELLI M. E.A.	VIACCIA	VIA VALDINGOLE 8/12

GIRONE E - 17 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AREZZO FOOTBALL ACADEMY	RIGNANESE	R	29/04/2023 16:00	935 GIOTTO EST	AREZZO	VIA DIVISIONE GARIBALDI 23
CASTIGLIONESE A.S.D.	SANCASCIANESE CALCIO ASD	R	29/04/2023 16:00	33 LA NAVE	LA NAVE	VIA DELLA NAVA
CENTRO STORICO LEBOWSKI	NUOVA A.C. FOIANO	R	29/04/2023 16:00	160 NESI L.A. E.A.	TAVARNUZZE - IMPRUNETA	VIA CASSIA 160/A
COLLIGIANA	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	R	29/04/2023 16:00	862 MANNI G.	COLLE VAL D'ELSA	VIA LIGURIA,3
CORTONA CAMUCIA CALCIO	MONTEPERTOLI	R	29/04/2023 16:00	40 S. TIEZZI	IL SASSO	VIA I. SCOTONI
FIGLINE 1965	SINALUNGHESE A.S.D.	R	29/04/2023 16:00	126 DEL BUFFA G.	FIGLINE VALDARNO	PIAZZA COSTITUZIONE ITALIANA
MAZZOLA VALDARBIA	CASTELFIORENTINOUNITEDASD	R	29/04/2023 16:00	556 FOSSI P.	BUONCONVENTO	VIALE G. DI VITTORIO,3
SPORT CLUB ASTA	ANTELLA 99	R	29/04/2023 16:00	611 TAVERNE D'ARBIA "B" E.A.	TAVERNE D'ARBIA - SIENA	VIA PRINCIPALE, 8

CALCIO A CINQUE SERIE C2

GIRONE A - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO VIAREGGIO	MASSAROSA CALCIO A 5	R	27/04/2023 21:45	1983 PARDINI SPORTING CENTER C.5	LIDO DI CAMAIORE	VIA FRATELLI ROSSELLI 122
FUTSAL MASSA	C.U.S. PISA	R	28/04/2023 22:15	5605 PALASPORT MASSA	MASSA	VIA DEGLI OLIVETI 36
QUATTRO STRADE	FUTSAL VIAREGGIO	R	28/04/2023 21:30	5704 PALASPORT VLADISOVIC C5	VICOPISSANO	VIA DON MILANI
SAN MACARIO OLTRESERCHIO	MARGINE COPERTA SSDARL	R	28/04/2023 21:45	1989 PALESTRA E.FERMI	LUCCA	VIA CARLO PIAGGIA
SCINTILLA 1945	MASSA CALCIO A 5	R	28/04/2023 21:30	1812 PALESTRA PESENTI	CASCINA	VIA ALDO MORO
SECURJOB FOOTBALL CLUB	SPORTING TAU FUTSAL	R	28/04/2023 21:30	1661 BODYMIND SPORT ARENA 1 C5	MONTECARLO	VIA ROMANA 205
MONTALBANO CECINA	GIOVANIGRANATA MONSUMMANO	R	29/04/2023 15:00	5803 LE FORNACI TENSOSTRUTTURA C5	PISTOIA	VIA DEL FORNACIONE 78

GIRONE B - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALFIERI FUTSAL CAMPI	NO SENSE PRATO C5	R	28/04/2023 22:00	1758 POLISPORTIVA 2M C5	CAMPI BISENZIO	VIA BARBERINESE 157
F.C.D. LA QUERCE 2009	CENTRO STORICO LEBOWSKI	R	28/04/2023 21:30	5905 BECHERONI C5	LA QUERCE	VIA CERIGIOLE 30
FOLGOR CALENZANO SSDARL	ATLETICO FUCECCHIO	R	28/04/2023 22:30	1988 PAL. ARRIGO DA SETTIMELLO	CALENZANO	VIA P. MASCAGNI 15
QUARTOTEMPO FIRENZE	ATLETICO PISTOIA C5	R	28/04/2023 21:30	1616 TENSOSTRUTTURA MANETTI C5	SAN PIERO A PONTI	VIA BARACCA
SAN GIUSTO	ATLETICO 2001	R	28/04/2023 22:30	1722 GRAMSCI-KEYNES C5	PRATO	VIA REGGIANA 106
SESTOESE CALCIO A CINQUE	SORMS S.MAURO CALCIO	R	28/04/2023 21:30	5210 AGNOLETTI PALESTRA LICEO	SESTO FIORENTINO	VIA DEI GIUNCHI SNC
SHARK FUTSAL PISTOIA	S.MICHELE C.VIRTUS	R	28/04/2023 22:00	5803 LE FORNACI TENSOSTRUTTURA C5	PISTOIA	VIA DEL FORNACIONE 78
TIMEC CALCIO A CINQUE ASD	GF RIONE C5	R	28/04/2023 21:45	1594 PATTINODROMO MALISETI	MALISETI	VIA CADUTI SENZA CROCE

GIRONE C - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCETTO ASCIANO	FUTSAL MONTEVARCHI	R	28/04/2023 21:30	5008 SANT'ANNA C5	SANT'ANNA - ASCIANO	VIA A.GRANDI
LA SORBA CASCIANO	ORBETELLO FUTSAL 2022	R	28/04/2023 21:30	1550 PALACHIGI MENS SANA SIENA	SIENA	VIA A. SCLAVO, 12
POLISPORTIVA SANGIMIGNANO	CALCIO A CINQUE REMOLE	R	28/04/2023 21:30	1792 PALESTRA IST. FOLGORE E.A.	SAN GIMIGNANO	VIA DELFO GIACHI 10
PONTASSIEVE	PGS DON BOSCO SCANDICCI	R	28/04/2023 21:45	1612 PALESTRA BALDUCCI ITC	PONTASSIEVE	VIA ARETINA 78
REAL CALCETTO RAPOLANO	NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	R	28/04/2023 22:00	1839 PALESTRA COM.LE POLIVALENTE	RAPOLANO TERME	VIA G. DI VITTORIO
SAN GIOVANNI CALCIO A 5	CALCIO A 5 CASENTINO	R	28/04/2023 22:00	1968 PALAGALLI	SAN GIOVANNI VALDARNO	VIA BOLZANO
TERRANUOVA TRAIANA	ATLETICO ACCONA	R	28/04/2023 22:30	1508 PALAZZETTO DELLO SPORT C5 E.A.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	VIA ADIGE 1

PLAY OFF UNDER 21 CALCIO A 5

GIRONE F - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SPORTING TAU FUTSAL	SCINTILLA 1945	A	30/04/2023 21:30	1694 PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	VIA MALISETI

PLAY OFF CALCIO A 5 JUNIORES

GIRONE F - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SPORTING TAU FUTSAL	BOCA C5 LIVORNO	A	01/05/2023 21:30	1694 PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	VIA MALISETI

PLAY OFF ALLIEVI REGIONALI C5**GIRONE F - 1 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL TORRITA	VIGOR FUCECCHIO A.S.D.	A	01/05/2023 19:30	1694 PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	VIA MALISETI

PLAY OFF GIOVANISSIMI CALCIO 5**GIRONE F - 1 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PRATO CALCIO A CINQUE	IBS LE CRETE	A	30/04/2023 19:30	1694 PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	VIA MALISETI

PLAY OFF UNDER 15 C5 FEMMINILE**GIRONE F - 1 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MIDLAND GLOBAL SPORT	SAN GIOVANNI CALCIO A 5	A	01/05/2023 17:30	1694 PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	VIA MALISETI

GIRONE F3 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FORTIS JUVENTUS 1909	WORANGE PISTOIA	A	01/05/2023 16:00	1694 PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	VIA MALISETI

GIRONE T5 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASELLINA	CENTRO STORICO LEBOWSKI	A	01/05/2023 14:00	1694 PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	VIA MALISETI

GIRONE T5 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CENTRO STORICO LEBOWSKI	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	A	01/05/2023 14:30	1694 PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	VIA MALISETI

GIRONE T5 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
UNIONE POL.POLIZIANA ASD	CASELLINA	A	01/05/2023 15:00	1694 PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	VIA MALISETI

ECCELLENZA FEMMINILE

GIRONE A - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	VIGOR CALCIO FEMMINILE	R	30/04/2023 15:00	686 BRILLI PIERI G.	MONTEVARCHI	VIA A. GRAMSCI
BLUES PIETRASANTA	LORNANO BADESSE CALCIO	R	30/04/2023 16:00	1037 MARCO POLO E.A.	VIAREGGIO	VIA L. REPACI, 16
LIVORNO CALCIO FEMMINILE	AUDAX RUFINA	R	30/04/2023 16:00	874 MAGNOZZI SUSS. E.A.	LIVORNO	VIA V.E. ORLANDO, 4
REAL AGLIANESE	SAN MINIATO A.S.D.	R	30/04/2023 16:00	510 BARONTINI	AGLIANA	VIA MALLEMORT
UNIONE SPORT FIRENZE CITY	SANSOVINO S.R.L.	R	30/04/2023 16:00	661 ANCONELLA E A	FIRENZE	VIA VILLAMAGNA, 41/A

COPPA REGIONALE JUNIORES FEMM.

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LIVORNO CALCIO FEMMINILE	BLUES PIETRASANTA	A	29/04/2023 16:00	299 CINI G.	LIVORNO	VIA E. ZOLA, 58
LUCCHESI FEMMINILE	CARRARESE CALCIO 1908 SRL	A	29/04/2023 18:00	367 SALTOCCHIO	SALTOCCHIO	VIA DELLA CHIESA
PISA SPORTING CLUB S.R.L.	ZENITH PRATO	A	29/04/2023 17:00	696 SCIREA G.	ARENA METATO S GIULIANO TERME	VIA DE AMICIS
VIGOR CALCIO FEMMINILE	RINASCITA DOCCIA	A	29/04/2023 15:00	184 IMPASTATO G.	TROGHI - RIGNANO SULL'ARNO	VIA U. TERRACCINI 42

UNDER 17 FEMMINILE 2^ FASE

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY LIVORNO CALCIO	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	R	30/04/2023 15:00	297 CAPPUCCINI E.A.	LIVORNO	PIAZZA GAVI, 1
PISA SPORTING CLUB S.R.L.	SAN MINIATO A.S.D.	R	30/04/2023 10:00	696 SCIREA G.	ARENA METATO S GIULIANO TERME	VIA DE AMICIS
WORANGE PISTOIA	RINASCITA DOCCIA	R	30/04/2023 15:00	531 HITACHI	PISTOIA	VIA CILIEGIOLE 77

UNDER 15 FEMMINILE 2^ FASE

GIRONE A - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LUCCHESI FEMMINILE	ACADEMY LIVORNO CALCIO	A	29/04/2023 15:15*	367 SALTOCCHIO	SALTOCCHIO	VIA DELLA CHIESA
RINASCITA DOCCIA	GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	A	29/04/2023 18:00*	136 BIAGIOTTI A. E.A.	SESTO FIORENTINO	VIA XX SETTEMBRE 240
SAN MINIATO A.S.D.	S.BANTI BARBERINO	A	29/04/2023 17:30*	9019 SAN MINIATO C9	SAN MINIATO	VIA VETERANI DELLO SPORT
EMPOLI F.B.C. S.P.A.	CARRARESE CALCIO 1908 SRL	A	30/04/2023 11:30*	813 CALUGI M.	CORTENUOVA	VIA PIAN DELL'ISOLA
US CITTA DI PONTEDERA CF	BLUES PIETRASANTA	A	30/04/2023 10:30*	870 NUOVO MARCONCINI E.A.	PONTEDERA	VIA DELLA COSTITUZIONE 5
VIGOR CALCIO FEMMINILE	PISA SPORTING CLUB S.R.L.	A	30/04/2023 10:30	184 IMPASTATO G.	TROGHI - RIGNANO SULL'ARNO	VIA U. TERRACCINI 42
ZENITH PRATO	LIVORNO CALCIO FEMMINILE	A	30/04/2023 10:30	624 CIRONI P.	PRATO	VIALE DELLA REPUBBLICA

* Accordo tra Società

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

GIRONE A - 17 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO LUCCA S.C.	SCANDICCI 1908 SSD A RL	R	30/04/2023 10:30	368 HENDERSON E.A.	LUCCA	VIA DEI SALICCHI,784
FLORIA GRASSINA BELMONTE	MONTERIGGIONI	R	30/04/2023 10:30	789 BOZZI G. E.A.	FIRENZE	VIA S.BORGOONOVO
FORTE DEI MARMI 2015	AREZZO S.R.L.	R	30/04/2023 10:30	358 FORTE DEI MARMI VERSILIA 1 E.A	FORTE DEI MARMI	VIA VERSILIA
LASTRIGIANA	SPORTING CECINA 1929	R	30/04/2023 10:30	855 LA GUARDIANA E.A.	LASTRA A SIGNA	VIA GRAMSCI, 98
MALISETI SEANO	CGC CAPEZZANO PIANORE1959	R	30/04/2023 10:30	635 MALISETI	MALISETI	VIA CADUTI SENZA CROCE
MAZZOLA VALDARBA	FORCOLI 1921 VALDERA	R	30/04/2023 10:30	926 CERCHIAIA E.A.	CERCHIAIA	STRADA DI CERCHIAIA
S.MICHELE C.VIRTUS	TAU CALCIO ALTOPASCIO	R	30/04/2023 10:30	152 SAN MICHELE	FIRENZE	VIA PIETRO DI COSIMO 21
ZAMBRA CALCIO	SESTESE CALCIO SSD.AR.L.	R	30/04/2023 10:30	732 SAN LORENZO ALLE CORTI	SAN LORENZO ALLE CORTI- CASCINA	VIA DEL CIMITERO, 1

GIRONE B - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDACE ISOLA D ELBA	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	R	30/04/2023 11:00	878 LUPI A.	PORTOFERRAIO	LOC. CARBURO
CALCI 2016	GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	R	30/04/2023 10:30	990 CALCI	CALCI	VIA TEVERE 1
FORNACETTE CASAROSA ASD	INVICTASAURO	R	30/04/2023 10:30	436 MASONI	FORNACETTE	VIA CIRCONVALLAZIONE
OLTRERA A.S.D.	FOLLONICA GAVORRANO SRL	R	30/04/2023 10:30	870 NUOVO MARCONCINI E.A	PONTEREDA	VIA DELLA COSTITUZIONE 5
PORTUALE LIVORNO	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	R	30/04/2023 10:30	298 MARGACCI M.	SCOPAIA - LIVORNO	VIA SPAGNA,1
S.C. COLLINE PISANE	ACADEMY LIVORNO CALCIO	R	30/04/2023 10:30	448 PENNATI V.	CENAIA -CRESPINA LORENZANA	VIA V. PENNATI
VENTURINA CALCIO	PISAOVEST	R	30/04/2023 10:30	875 MAZZOLA V. E.A.	VENTURINA TERME	VIA SARDEGNA 19

UNDER 16 ALLIEVI B REGIONALI

GIRONE A - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MARGINE COPERTA SSDARL	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	R	27/04/2023 16:30	520 BRIZZI R.	MARGINE COPERTA	VIA TOGLIATTI,1
CGC CAPEZZANO PIANORE1959	ZAMBRA CALCIO	R	29/04/2023 16:30	344 CAVANIS E.A.	CAMAIORE	VIA DELLE PIANORE
S.MICHELE C.VIRTUS	AREZZO S.R.L.	R	29/04/2023 15:30	152 SAN MICHELE	FIRENZE	VIA PIETRO DI COSIMO 21
SCANDICCI 1908 SSD A RL	FORTIS JUVENTUS 1909	R	29/04/2023 16:30	360 ESSELUNGA STADIUM	FIRENZE	VIA PISTOIESE 217
SPORTING CECINA 1929	SANGIOVANNESE 1927	R	29/04/2023 16:30	879 ROSSETTI L. E.A	CECINA	VIA PUCCINI,5
TAU CALCIO ALTOPASCIO	SESTESE CALCIO SSD.AR.L.	R	29/04/2023 16:30	331 ALTOPASCIO E.A.	ALTOPASCIO	VIA F.LLI ROSSELLI,22
UNIONE POL. POGGIBONSESE	AFFRICO A.S.D.	R	29/04/2023 16:30	810 BARTALI ADRIANO	BERNINO - POGGIBONSI	VIA DELLO SPORT, 1
ZENITH PRATO	VENTURINA CALCIO	R	29/04/2023 16:30	847 CHIAVACCI - E.A.	PRATO	VIA DEL PURGATORIO, 81/A

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI

GIRONE A - 17 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AREZZO S.R.L.	VENTURINA CALCIO	R	30/04/2023 10:30	8 PALAZZO DEL PERO	PALAZZO DEL PERO	VIA ANCONETANA 62
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	AC MONTIGNOSO	R	30/04/2023 10:30	293 PICCHI A. CAMPO B E.A.	BANDITELLA - LIVORNO	VIA P. NENNI, 5
CGC CAPEZZANO PIANORE1959	S.MICHELE C.VIRTUS	R	30/04/2023 10:30	344 CAVANIS E.A.	CAMAIORE	VIA DELLE PIANORE
SCANDICCI 1908 SSD A RL	ZAMBRA CALCIO	R	30/04/2023 10:30	683 BARTOLOZZI E.A.	SCANDICCI	PIAZZA MARCONI, 40
SESTESE CALCIO SSD.AR.L.	AFFRICO A.S.D.	R	30/04/2023 10:30	191 TORRINI E.A.	SESTO FIORENTINO	PIAZZA BAGNOLET, 2
SPORTING CECINA 1929	LASTRIGIANA	R	30/04/2023 10:30	879 ROSSETTI L. E.A	CECINA	VIA PUCCINI,5
TAU CALCIO ALTOPASCIO	MALISETI SEANO	R	30/04/2023 10:30	331 ALTOPASCIO E.A.	ALTOPASCIO	VIA F.LLI ROSSELLI,22
UNIONE POL. POGGIBONSESE	SANGIOVANNESE 1927	R	30/04/2023 10:30	810 BARTALI ADRIANO	BERNINO - POGGIBONSI	VIA DELLO SPORT, 1

GIRONE B - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY LIVORNO CALCIO	PORTUALE LIVORNO	R	30/04/2023 10:30	297 CAPPUCCINI E.A.	LIVORNO	PIAZZA GAVI,1
FOLLONICA GAVORRANO SRL	CALCI 2016	R	30/04/2023 10:30	219 NICOLETTI A.	FOLLONICA	VIA R. SANZIO 2
FORCOLI 1921 VALDERA	LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	R	30/04/2023 10:30	437 CAPANNOLI	CAPANNOLI	VIA CAMPO ROVAIO
GIOVANI FUCECCHIO 2000	FORNACETTE CASAROSA ASD	R	30/04/2023 10:30	952 GALLI	FUCECCHIO	PIAZZA S.PERTINI 1
GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	R	30/04/2023 10:30	1104 ROSELLE SECONDARIO E.A.	ROSELLE	VIA DEI LAGHI
INVICTASAURO	OLTRERA A.S.D.	R	30/04/2023 10:30	231 FRIDA BOTTINELLI BROGELLI E.A.	GROSSETO	VIA LAGO DI VARANO,74- GROSSETO
S.MARIA A.S.D.	BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D	R	30/04/2023 10:30	819 SANTA MARIA E.A.	SANTA MARIA - EMPOLI	VIA SAN MAMANTE,24/A - EMPOLI
VIRTUS MONTAIONE GAMBASSI	ATLETICO CASCINA	R	30/04/2023 10:30	169 IL PRATO E.A.	MONTAIONE	PIAZZA IL PRATO, 1

GIRONE C - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY C.G. AGLIANESE	LUNIGIANAPONTREMOLESE1919	R	30/04/2023 10:30	510 BARONTINI	AGLIANA	VIA MALLEMORT
AQUILA S.ANNA	U.S. PISTOIESE 1921	R	30/04/2023 10:30	697 SANT'ANNA TIRO A SEGNO	SANT'ANNA -LUCCA	VIA TIRO A SEGNO, 596
CAPOSTRADA BELVEDERE SB	SAN GIULIANO F.C.	R	30/04/2023 10:30	1061 BONELLE C.LE	BONELLE	VIA BONELLINA SNC
GIOVANI VIA NOVA B.P.	FORTE DEI MARMI 2015	R	30/04/2023 10:30	908 LA PALAGINA E.A	PIEVE A NIEVOLE	VIA LEONARDO DA VINCI
OLIMPIA	MONTECATINIMURIALDO SRL	R	30/04/2023 10:30	542 RACITI F.	QUARRATA	VIA TRENTO 94
PIETRASANTA	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	R	30/04/2023 10:30	992 LA PRUNICCIA E.A.	PIETRASANTA	VIA MONTESCENDI,19
PISAOVEST	ATLETICO LUCCA S.C.	R	30/04/2023 10:30	882 PORTA A MARE	PISA	VIA LIVORNESE
SAN MARCO AVENZA 1926	ACADEMY PORCARI	R	30/04/2023 10:30	398 DESTI P. E A	AVENZA -CARRARA	PIAZZA A. BARACCHINI 1

GIRONE D - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FIRENZE OVEST A.S.D.	RINASCITA DOCCIA	R	30/04/2023 10:30	652 PERETOLA E.A.	PERETOLA - FIRENZE	VIA DEI VESPUCCI 91
FORTIS JUVENTUS 1909	ATLETICA CASTELLO	R	30/04/2023 10:30	95 DONATINI E.A.	BORGO SAN LORENZO	VIA CAIANI 75
LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	SALES A.S.D.	R	30/04/2023 10:30	105 BALLERINI E.A.	CAMPI BIENZIO	VIA DEL TABERNACOLO
MONTELUPO A.S.D.	CSL PRATO SOCIAL CLUB	R	30/04/2023 10:30	1068 BRANDANI A. E.A	MONTELUPO FIORENTINO	VIA LANDINI T.
MONTEPERTOLI	SETTIGNANESE A.S.D.	R	30/04/2023 10:30	871 MOLINO DEL PONTE CAMPO B E.A.	MOLINO DEL PONTE	VIA VOLTERRANA NORD
POGGIO A CAIANO 1909	S.BANTI BARBERINO	R	30/04/2023 10:30	494 MARTINI G.	POGGIO A CAIANO	VIA GRANAIO,100
RONDINELLA MARZOCCO	FOLGOR CALENZANO SSDARL	R	30/04/2023 10:30	1056 BIANCHI M. E.A.	MANTIGNANO FIRENZE	VIA UGNANO - FIRENZE
SPORTING ARNO A.S.D.	VIRTUS RIFREDI	R	30/04/2023 10:30	187 BADIA A SETTIMO E.A.	BADIA A SETTIMO	VIA S.COLOMBANO 31/A

GIRONE E - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BIBBIENA	AREZZO FOOTBALL ACADEMY	R	30/04/2023 10:30	16 FRATELLI BROCCHI	BIBBIENA	VIA DELLA SEGHERIA
CASENTINO ACADEMY	ASTA 2016	R	30/04/2023 10:30	18 ZOCCOLA E.	SOCI	VIA FALCETORTA
FIGLINE 1965	OLMOPONTE AREZZO	R	30/04/2023 10:30	854 IL MADONNINO	FIGLINE VALDANRO	VIA G.DA VERRAZZANO,29
PONTASSIEVE	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	R	30/04/2023 10:30	178 PONTASSIEVE SUSSIDIARIO E.A.	PONTASSIEVE	VIALE G. DI VITTORIO
S.FIRMINA	FLORIA GRASSINA BELMONTE	R	30/04/2023 10:30	12 SANTA FIRMINA	SANTA FIRMINA	VIA SANTA FIRMINA 111/P
SAN MINIATO A.S.D.	SINALUNGHESE A.S.D.	R	30/04/2023 10:30	864 SAN MINIATO E.A	SAN MINIATO	VIA VETERANI DELLO SPORT 1
TERRANUOVA TRAIANA	MAZZOLA VALDARBA	R	30/04/2023 10:30	858 BRANDINI G. GALASSO M. E.A	TERRANUOVA BRACCIOLINI	VIA EUROPA 100-TERRENUOVA B.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 27/04/2023

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 318/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 364 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Luis Enrique PALACIOS RODRIGUEZ e della società ASD ATLETICO LEVANE LEONA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIS ENRIQUE PALACIOS RODRIGUEZ, calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. Atletico Levane Leona, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 3.11.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Atletico Levane Leona, sottoscritto unitamente alla propria madre sig.ra Rodriguez Diana, la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD ATLETICO LEVANE LEONA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Palacios Rodriguez Luis Enrique ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luis Enrique PALACIOS RODRIGUEZ, e dal Sig. Paolo Tudisca, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ATLETICO LEVANE LEONA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Luis Enrique PALACIOS RODRIGUEZ, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ATLETICO LEVANE LEONA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 328/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 326 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alfredo RAMPONI, Cristian SCURRIA, Massimiliano PISU, Mario DELL'ANNA, Antonio D'AUGELLO, Samuele VUTURO, Michele VUTURO e Giacomo BOSCO, e della società SSDARL LAURENZIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALFREDO RAMPONI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché ancora dell'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per aver omesso nel periodo tra l'1.7.2022 ed il 19.10.2022 di attribuire il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato "Giovanissimi" ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché ancora dell'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per aver affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato "Giovanissimi" ai seguenti dirigenti sprovvisti dell'abilitazione quale Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, quantomeno in occasione delle gare indicate di seguito al fianco del nominativo di ciascuno di loro: sig. Samuele Vuturo in occasione delle gare S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Cattolica Virtus del 17.9.2022 e S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Audace Legnaia del 30.10.2022; sig. Michele Vuturo in occasione delle gare S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Malmantile del 25.9.2022, S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Sancat dell'1.10.2022 ed S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Florence Sporting Club del 16.10.2022; sig. Antonio D'Augello in occasione delle gare S. Maria - S.S.D.A.R.L. Laurenziana dell'8.10.2022 ed S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Audace Legnaia del 30.10.2022; sig. Giacomo Bosco in occasione della gara Fucecchio - S.S.D.A.R.L. Laurenziana del 23.10.2022;

CRISTIAN SCURRIA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione

della gara S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Cattolica Virtus del 17.9.2022 valevole per il campionato provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D.A.R.L. Laurenziana nella quale è indicato il nominativo quale allenatore del sig. Samuele Vuturo, attestando in tal modo in maniera non veridica il possesso da parte dello stesso della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

MASSIMILIANO PISU, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Malmantile del 25.9.2022, S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Sancat dell'1.10.2022 ed S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Florence Sporting Club del 16.10.2022, tutte valevoli per il campionato provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D.A.R.L. Laurenziana nella quale è indicato il nominativo quale allenatore del sig. Michele Vuturo, attestando in tal modo in maniera non veridica il possesso da parte dello stesso della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

MARIO DELL'ANNA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare S. Maria - S.S.D.A.R.L. Laurenziana dell'8.10.2022 e Fucecchio - S.S.D.A.R.L. Laurenziana del 23.10.2022, entrambe valevoli per il campionato provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, nella quale sono indicati quali allenatori rispettivamente il sig. Antonio D'Augello ed il sig. Giacomo Bosco, attestando in tal modo in maniera non veridica il possesso da parte degli stessi della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ANTONIO D'AUGELLO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Audace Legnaia del 30.10.2022 valevole per il campionato provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D.A.R.L. Laurenziana nella quale è indicato quale allenatore il sig. Samuele Vuturo, attestando in tal modo in maniera non veridica il possesso da parte dello stesso della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore

Tecnico, nonché dell'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato "Giovanissimi Under 15" della società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, quantomeno in occasione della gara S. Maria - S.S.D.A.R.L. Laurenziana dell'8.10.2022, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico;

SAMUELE VUTURO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria "Giovanissimi Under 15" della società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, quantomeno in occasione delle gare S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Cattolica Virtus del 17.9.2022 ed S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Audace Legnaia del 30.10.2022, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico;

MICHELE VUTURO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria "Giovanissimi Under 15" della società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, quantomeno in occasione delle gare S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Malmantile del 25.9.2022, S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Sancat del 1.10.2022 ed S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Florence Sporting Club del 16.10.2022, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico;

GIACOMO BOSCO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria "Giovanissimi Under 15" della società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, quantomeno in occasione della gara Fucecchio - S.S.D.A.R.L. Laurenziana del 23.10.2022 pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico;

SSDARL LAURENZIANA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Alfredo Ramponi, Cristian Scurria, Massimiliano Pisu, Mario Dell'Anna, Antonio D'Augello, Samuele Vuturo, Michele Vuturo e Giacomo Bosco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfredo RAMPONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL LAURENZIANA, e dai Sig.ri Cristian SCURRIA, Massimiliano PISU, Mario DELL'ANNA, Antonio D'AUGELLO, Samuele VUTURO, Michele VUTURO e Giacomo BOSCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alfredo RAMPONI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Cristian SCURRIA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimiliano PISU, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Mario DELL'ANNA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonio D'AUGELLO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Samuele VUTURO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Michele VUTURO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giacomo BOSCO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSDARL LAURENZIANA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 329/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 295 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Graziano GIANNINI e Francesco Paolo VITALE, e della società USD FOLGORE SEGROMIGNO PIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GRAZIANO GIANNINI all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Folgore Segromigno Piano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dell'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver conferito la funzione ed il ruolo di allenatore della squadra della categoria Allievi Under 17 Provinciali della società dallo stesso rappresentata, quantomeno in occasione della gara *Valle di Ottavo - Folgore Segromigno Piano* del 15.10.2022, al Sig. Francesco Paolo Vitale pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

FRANCESCO PAOLO VITALE, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Folgore Segromigno Piano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell'art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto la funzione di Allenatore della squadra categoria "Allievi Under 17 Provinciali" della società U.S.D. Folgore Segromigno Piano, quantomeno in occasione della gara *Valle di Ottavo - Folgore Segromigno* del 15.10.2022 pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico. In violazione, altresì, del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1, e 36 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara *A.S.D. Valle di Ottavo - U.S.D. Folgore Segromigno Piano* disputata in data 15.10.2022 e valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciali, proferito nei confronti dell'arbitro dell'incontro, puntando il proprio indice verso lo stesso, frasi dal tono intimidatorio e minaccioso;

USD FOLGORE SEGROMIGNO PIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Graziano Giannini e Francesco Paolo Vitale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dal Sig. Graziano GIANNINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD FOLGORE SEGROMIGNO PIANO, e dal Sig. Francesco Paolo VITALE;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Graziano GIANNINI, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco Paolo VITALE, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società USD FOLGORE SEGROMIGNO PIANO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 333/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 441 pf 22-23 adottato nei confronti della società US GROSSETO 1912 SS A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

US GROSSETO 1912 SS A RL, in violazione dell'art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di comunicare al sig. Emilio Capaldi (Procuratore Speciale e legale rappresentante della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L all'epoca dei fatti contestati), l'avvenuta notifica presso la stessa della Comunicazione di Conclusione delle Indagini e dell'atto di deferimento della Procura Federale nell'ambito del procedimento iscritto al n. 25pf22-23; la notifica degli atti appena specificati è avvenuta presso la sede della Società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente obbligo in capo alla stessa di trasmissione al soggetto destinatario degli atti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio FIORINI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US GROSSETO 1912 SS A RL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società US GROSSETO 1912 SS A RL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 310
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 158/A della F.I.G.C., inerente alle nomine di Presidente, Vice Presidente, Comitato Direttivo e Collegio dei Revisori della Fondazione “Museo del Calcio”.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 158/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, dei componenti il Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori della Fondazione “Museo del Calcio”;
- sentite le proposte del Presidente Federale;
- visti gli artt.7, 8 e 13 dello Statuto della Fondazione “Museo del Calcio”

h a d e l i b e r a t o

di nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Comitato Direttivo e il Collegio dei Revisori della Fondazione “Museo del Calcio” come da allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Presidente

Matteo MARANI

Vice Presidente

Enrico DE MARCHI

**Componenti Comitato
Direttivo**

Massimiliano BENEDETTI

Paola BOTTELLI

Marinella CONIGLIARO

Francesco FRANCHI

Cristina TOFFOLON

Cristina SCALETTI (Comune di Firenze)

Luca CALAMAI (Comune di Firenze)

Collegio dei Revisori

Sandro SANTI

Francesco TERRENI

Simone DAL PINO

Simone ROGAI (SUPPLENTE)

Guido MASSANGIOLI (SUPPLENTE)



COMUNICATO UFFICIALE N. 314
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 162/A della F.I.G.C., inerente alle disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2023-2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- vista la nota in data 5 aprile 2023, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti ha evidenziato l'opportunità di prorogare, anche per la stagione sportiva 2023/2024, le misure derogatorie alle disposizioni normative vigenti, che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;
- ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;
- valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sulle condizioni per procedere alle domande di cambio di denominazione, di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda nel termine regolamentare del 5 luglio 2023, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., vevoli per la stagione sportiva 2023/2024;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

ai fini del cambio di denominazione, del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda **per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società)**, si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva **2023/2024**:

- 1) il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: a) la **società** deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;
- 2) le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali

operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 315
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 163/A della F.I.G.C., inerente la deroga all'art. 72 delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all'art. 72 NOIF per la stagione sportiva 2023/2024, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli artt. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto

h a d e l i b e r a t o

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2023/2024, in deroga all'art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 316
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 164/A della F.I.G.C., inerente la deroga, in via sperimentale per la stagione sportiva 2023/2024, alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2022/2023, che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2023/2024, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 317
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 165/A della F.I.G.C., inerente alla modifica degli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- condivisa la necessità di valutare ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri;
- ritenuto a tal fine di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara</p>	<p>Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara</p>
<p>1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.</p> <p>2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica.</p> <p>3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione.</p> <p>4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica.</p> <p>5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.</p>	<p>1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.</p> <p>2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.</p> <p>3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.</p> <p>4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.</p> <p>5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.</p> <p>5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.</p>

6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

Art. 36

Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

- a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per due mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

Art. 36

Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per **4** giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per **8** giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

- a) per **2 mesi** in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per **4** mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.



COMUNICATO UFFICIALE N. 318
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 166/A della F.I.G.C., inerente le modifiche alle “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC”.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 160/A del 1° febbraio 2021;
- ritenuto necessario modificare il documento relativo alle “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC”, al fine di renderle operative anche per la Corte Sportiva d’Appello nazionale;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche alle “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC”, come da documento allegato alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Regole tecnico-operative del Processo sportivo telematico della

Federazione Italiana Giuoco calcio-FIGC

Art. 1

Processo sportivo telematico

1. Il processo sportivo telematico della Federazione italiana giuoco calcio – FIGC ha l'obiettivo di raccogliere e condividere informazioni e documenti nell'ambito dei procedimenti dinnanzi agli organi di Giustizia sportiva della Federazione, al fine di consentire la consultazione della documentazione dematerializzata e la gestione del processo sportivo mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. La piattaforma informatica della Giustizia sportiva si applica al Tribunale federale nazionale, alla Corte federale d'appello **ed alla Corte sportiva d'appello nazionale.**

Art. 2

Finalità della piattaforma informatica della Giustizia sportiva

1. La piattaforma informatica della Giustizia sportiva gestisce in ogni grado del giudizio in ambito federale, con modalità informatiche, la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento giustiziale, la tenuta dei registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giustiziali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione dei fascicoli e ogni altra attività inerente al processo sportivo telematico.
2. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo: <https://pst.figc.it>
3. L'utilizzo della piattaforma è consentito:
 - a) alla Procura federale;
 - b) al Tribunale federale nazionale;
 - c) alla Corte federale d'appello;
 - d) alla Corte sportiva d'appello nazionale;**
 - e) alle società affiliate, ai tesserati e ai loro difensori, nonché a tutti gli altri soggetti interessati dai procedimenti sportivi.

Art. 3

Il fascicolo informatico

1. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo sportivo in forma di documento informatico.
2. In particolare il fascicolo informatico reca l'indicazione:
 - a) dell'ufficio titolare del procedimento che sovrintende alla gestione del fascicolo medesimo e cura la correttezza e l'aggiornamento dei dati inseriti;
 - b) del numero di ruolo generale del procedimento;
 - c) dell'oggetto sintetico del procedimento;
 - d) dei dati identificativi delle parti interessate e dei difensori;
 - e) dell'elenco dei documenti contenuti.
3. Nel fascicolo informatico sono inserite, altresì, informazioni riguardanti:
 - a) le parti e i difensori (tipologia di parte, data di costituzione, partita IVA/codice fiscale);
 - b) le comunicazioni di Segreteria nonché le relative ricevute di avvenuta accettazione e avvenuta consegna;
 - c) le camere di consiglio e le udienze;

- d) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di provenienza;
 - e) i provvedimenti impugnati;
 - f) tutti i provvedimenti adottati dagli Organi di giustizia;
 - g) il contributo per l'accesso alla Giustizia sportiva.
4. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti.
 5. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilità di tutti gli atti del fascicolo redatti sotto forma di documenti informatici sono assicurate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4

Registro generale dei procedimenti

1. I registri di presentazione dei procedimenti sono gestiti con modalità informatiche, assicurando la numerazione progressiva, la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni e l'identificazione del soggetto che procede alle registrazioni informatiche.
2. Sono gestiti con modalità automatizzata, in particolare, i seguenti registri:
 - a) registro generale dei procedimenti;
 - b) provvedimenti di fissazione di udienza;
 - c) provvedimenti degli Organi della giustizia sportiva federale;
 - d) processi verbali.

Art. 5

Atti delle parti

1. Gli atti introduttivi del procedimento, le memorie autorizzate, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale, ovvero, nei procedimenti ove l'assistenza del difensore non è necessaria, mediante copia per immagine del documento analogico sottoscritto con firma autografa dalla parte interessata.
2. La firma digitale è ammessa sia nel formato denominato "PDF Advanced Electronic Signature" (cosiddetto "PAdES"), che nel formato denominato "CMS Advanced Electronic Signature" (cosiddetto "CAdES").

Art. 6

Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

1. Il conferimento dell'incarico di assistenza e difesa è valido a condizione che sia documentato mediante deposito telematico via upload della copia per immagine del documento analogico sottoscritto con firma autografa, cui sarà apposta per autentica la firma digitale del difensore.

Art.7

Provvedimenti del Giudice sportivo

1. I provvedimenti del Giudice sportivo sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale mediante la piattaforma del processo sportivo telematico.

2. I provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi sottoscritti con firma digitale e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li sottoscrive a sua volta con firma digitale e, sempre utilizzando la medesima piattaforma, li trasmette telematicamente alla segreteria per il deposito.
3. Il segretario sottoscrive con firma digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito nel fascicolo informatico e alla contestuale pubblicazione, mediante inserimento sulla piattaforma del processo sportivo telematico e sul sito internet della Federazione.
4. Il deposito dei documenti con modalità informatiche sostituisce ad ogni effetto il deposito con modalità cartacee.

Art. 8

Atti della segreteria

1. Tutti gli atti della segreteria sono sottoscritti con firma digitale, compreso il processo verbale.

Art. 9

Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito sulla piattaforma

1. Gli atti del procedimento sportivo, redatti in forma di documento informatico, rispettano i seguenti requisiti:
 - a. sono in formato PDF;
 - b. sono privi di elementi attivi;
 - c. sono ottenuti da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa, salvo il caso di cui all'articolo 5, comma 1, la scansione di immagini;
 - d. sono sottoscritti con firma digitale secondo quanto indicato nelle presenti regole tecnico -operative.
2. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
 - "application/pdf"
 - "application/doc"
 - "image/png"
 - "image/jpg"
 - "image/jpeg"
 - "video/mp4"
 - "video/avi"
 - "video/mpeg"
 - "message/rfc822"
 - "message/eml"
 - "application/vnd.ms-outlook"
 - "message/msg"
3. Gli atti di parte e i documenti, nei formati indicati ai commi precedenti sono depositati mediante upload sulla piattaforma del processo sportivo telematico.

Art. 10

Accesso al fascicolo di primo grado

1. La Corte federale d'appello accede direttamente al fascicolo di primo grado riguardante il Tribunale federale nazionale.

2. In caso di reclamo riguardante provvedimenti dei Tribunali federali territoriali o di altri Organi federali, i documenti contenuti nel fascicolo sono messi a disposizione della Corte federale d'appello o del Tribunale federale nazionale mediante upload sulla piattaforma.
3. **In caso di reclamo riguardante provvedimenti del Giudice Sportivo nazionale, i documenti contenuti nel fascicolo sono messi a disposizione della Corte sportiva d'appello nazionale mediante upload sulla piattaforma.**

Art. 11

Requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno

1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all'utilizzo della PEC a fini processuali, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:
 - a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;
 - b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;
 - c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustizia sportiva;
 - d) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio della casella PEC a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa.

Art. 12

Indisponibilità della piattaforma

1. Nel caso in cui la piattaforma del processo sportivo telematico sia indisponibile, il Presidente del Tribunale federale, il Presidente della Corte federale d'appello **e il Presidente della Corte sportiva d'appello nazionale** adotteranno le misure idonee a garantire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa.

Art. 13

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle presenti regole tecnico - operative si applicano le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 14

Disposizioni transitorie

Fino alla conclusione della stagione sportiva **2022-2023**, le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, e 9, comma 3, **con esclusivo riferimento ai procedimenti dinanzi alla Corte sportiva d'appello nazionale**, si applicano in forma concorrente con le disposizioni e le prassi vigenti.



COMUNICATO UFFICIALE n. 320

(Beach Soccer – n. 5/BS)

Il Dipartimento Beach Soccer, nella riunione svoltasi in data 21 Aprile 2023, ha deliberato all'unanimità la costituzione dell'organico del **Campionato di Serie A di Beach Soccer – Poule Scudetto**, previa ratifica del Consiglio di Presidenza della L.N.D. nella prima riunione utile, come da Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 278 (1/BS) del 16 marzo 2023, mediante l'ammissione delle seguenti nove Società, elencate in ordine alfabetico:

- | | | |
|----|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. | CATANIA SSD | (già CANALICCHIO CATANIA BS) |
| 2. | S.S.D. CATANIA BEACH SOCCER aRL | |
| 3. | A.S.D. CITTA' DI MILANO | |
| 4. | A.S.D. ICIERRE LAMEZIA BEACH SOCCER | (già ICIERRE LAMEZIA C5) |
| 5. | ALSALAB NAPOLI BEACH SOCCER | (già NAPOLI BEACH SOCCER) |
| 6. | LENERGY PISA BEACH SOCCER 2014 | (già PISA BEACH SOCCER 2014) |
| 7. | ROMA BEACH SOCCER | (già NONAME NETTUNO BS) |
| 8. | HAPPY CAR SAMBENEDETTESE B.S. | (già SAMBENEDETTESE B.S.) |
| 9. | FARMAÈ VIAREGGIO BS | (già VIAREGGIO BEACH SOCCER) |

La domanda di iscrizione presentata dall' A.S.D. BEACH SOCCER TERRACINA, non avendo rispettato gli adempimenti contemplati dal Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 278 (1/BS) del 16 marzo 2023, e non essendo stata idoneamente integrata entro il termine stabilito dal Comunicato Ufficiale L.N.D. n.305 (4/BS) del 14 Aprile 2023, è stata ritenuta inammissibile dal Dipartimento.

Nella stessa riunione, il Dipartimento Beach Soccer ha deliberato all'unanimità la costituzione dell'organico del **Campionato di Serie A di Beach Soccer – Poule Promozione**, previa ratifica del Consiglio di Presidenza della L.N.D. nella prima riunione utile, come da Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 278 (1/BS) del 16 marzo 2023, mediante l'ammissione delle seguenti otto Società, elencate in ordine alfabetico:

- | | | |
|----|----------------------------------|----------------------------|
| 1. | BOLOGNA BEACH SOCCER | (già ROMAGNA BEACH SOCCER) |
| 2. | CAGLIARI BEACH SOCCER S.S.D. | |
| 3. | A.S.D. FVG BEACH SOCCER | |
| 4. | A.S.D. GENOVA BEACH SOCCER 2013 | |
| 5. | A.S.D. POLISPORTIVA NAXOS | |
| 6. | SEATRAM BEACH SOCCER CHIAVARI | (già NANAPEG) |
| 7. | A.S.D. SICILIA B.S | |
| 8. | A.S.D. VASTESE BEACH SOCCER 2014 | |

Con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, il Dipartimento di Beach Soccer renderà noti i Calendari delle gare di Campionato di entrambe le Poule e della Coppa Italia, nonché comunicherà luogo di svolgimento e date delle tappe.

Si specifica, inoltre, che alla fase finale per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia parteciperanno le prime 7 classificate della Poule Scudetto e la prima classificata della Poule Promozione, che otterrà contestualmente anche il diritto di iscrizione alla Poule Scudetto per la stagione 2024; allo stesso tempo, l'ultima classificata della Poule Scudetto retrocederà in Poule Promozione per la stagione 2024 e l'ultima classificata della Poule Promozione retrocederà in Serie B nella stagione 2024; la nona classificata della Poule Scudetto e la seconda, terza e quarta classificata della Poule Promozione disputeranno i Play-off Promozione per l'acquisizione di un'ulteriore diritto ad iscriversi alla Poule Scudetto 2024, così come previsto dal Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 278 (1/BS) del 16 marzo 2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Abete)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)



COMUNICATO UFFICIALE N. 321
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 316/AA al n. 334/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 316/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dal Sig. Antonio DE SARLO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 187/AA del 23 gennaio 2023;
- atteso che, ad oggi, il Sig. Antonio DE SARLO non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dal Sig. Antonio DE SARLO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 187/AA del 23 gennaio 2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 317/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 670 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano FRASSETTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO FRASSETTO, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della Società Imolese Calcio 1919 S.r.l., dal 10\11\2022, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2023, le ritenute Irpef relative al periodo gennaio-agosto 2022 ed alla mensilità di dicembre 2022, e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano FRASSETTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano FRASSETTO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 318/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 364 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Luis Enrique PALACIOS RODRIGUEZ e della società ASD ATLETICO LEVANE LEONA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIS ENRIQUE PALACIOS RODRIGUEZ, calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. Atletico Levane Leona, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 3.11.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Atletico Levane Leona, sottoscritto unitamente alla propria madre sig.ra Rodriguez Diana, la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD ATLETICO LEVANE LEONA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Palacios Rodriguez Luis Enrique ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luis Enrique PALACIOS RODRIGUEZ, e dal Sig. Paolo Tudisca, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ATLETICO LEVANE LEONA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Luis Enrique PALACIOS RODRIGUEZ, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ATLETICO LEVANE LEONA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 319/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 405 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Sante SQUILLACE e della società FC TORINESE 1894 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

SANTE SQUILLACE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società FC Torinese 1894 ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 13, delle N.O.I.F. per non aver pagato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia all'allenatore, sig. Francesco Dessena, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 8/23 del 13.10.2022, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 4/2022, notificato alla società FC Torinese 1894 ASD a mezzo pec del 18.10.2022;

FC TORINESE 1894 ASD, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Sante Squillace;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sante SQUILLACE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC TORINESE 1894 ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sante SQUILLACE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società FC TORINESE 1894 ASD;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 320/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 361 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Sebastiano GRASSO e della società SSDARL CITTA' DI ACIREALE 1946, avente ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIANO GRASSO, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società S.S.D.A.R.L. Città di Acireale 1946, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver prodotto e depositato, nel procedimento instaurato davanti alla Commissione Accordi Economici, documentazione attestante il pagamento degli emolumenti ancora dovuti dalla società S.S.D.A.R.L. Città di Acireale 1946 al calciatore Alessandro Ruggiero, e per aver fornito informazioni mendaci argomentando, attraverso i propri scritti difensivi, che gli stessi bonifici fossero relativi alla S.S. 2020/2021, circostanza non corrispondente alla realtà in quanto quegli stessi documenti, rappresentati da copie di ricevute di bonifici, erano invece relativi all'accordo economico sottoscritto dal Ruggiero con la società S.S.D.A.R.L. Città di Acireale 1946 per la successiva S.S. 2021/2022;

SSDARL CITTA' DI ACIREALE 1946, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato dei poteri di rappresentanza, all'epoca dei fatti, sig. Sebastiano Grasso, così come descritta nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sebastiano GRASSO, e dal Sig. Venerando Fasone in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL CITTA' DI ACIREALE 1946;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sebastiano GRASSO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSDARL CITTA' DI ACIREALE 1946;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 321/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 379 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano ARISI e della società A.D. CANOTTIERI BALDESIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO ARISI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.D. Canottieri Baldesio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, anche in relazione all'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 sino all'11.12.2023, omesso di tesserare e di attribuire il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria ad un tecnico abilitato come "Allenatore" ai sensi dell'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere affidato nella stagione sportiva 2022 - 2023 sino all'11.12.2022, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria al sig. Alessandro Tognini, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.D. CANOTTIERI BALDESIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati il Sig. Stefano Arisi e il Sig. Alessandro TOGNINI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano ARISI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.D. CANOTTIERI BALDESIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo

raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano ARISI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.D. CANOTTIERI BALDESIO;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 322/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 324 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Jan Bedel NKODO BIHINA e della società ASD FRANCO SELVAGGI, avente ad oggetto la seguente condotta:

JAN BEDEL NKODO BIHINA, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Franco Selvaggi, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Franco Selvaggi, alla gara *Academy Policoro – Franco Selvaggi* del 16.10.2022 valevole per il girone A del campionato regionale Under 17 del Comitato Regionale Basilicata, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

BRUNA COLUCCI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Franco Selvaggi, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Franco Selvaggi, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Jan Bedel Nkodo Bihina nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Franco Selvaggi alla gara *Academy Policoro – Franco Selvaggi* del 16.10.2022, valevole per il girone A del campionato regionale Under 17 del Comitato Regionale Basilicata; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

ASD FRANCO SELVAGGI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata la sig.ra Bruna Colucci ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Jan Bedel Nkodo Bihina ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Jan Bedel NKODO BIHINA e dalla Sig.ra Bruna COLUCCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FRANCO SELVAGGI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Jan Bedel NKODO BIHINA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Bruna COLUCCI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società ASD FRANCO SELVAGGI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 323/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 436 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Alfred SALLIU e della società ASD VATRA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALFRED SALLIU, calciatore richiedente il tesseramento per la Società ASD Vatra, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 17.11.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Vatra, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD VATRA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Alfred Salliu ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfred SALLIU e dal Sig. Vladimir Hilaj, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VATRA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Alfred SALLIU, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD VATRA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 324/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 728 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Denis VIANELLI e della società ASD BORGO SAN GIOVANNI AICS, avente ad oggetto la seguente condotta:

DENIS VIANELLI, all'epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. Borgo San Giovanni AICS, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di due "post" pubblicati sulla pagina denominata "SETTORE GIOVANILE BSG CHIOGGIA" del social network "facebook" rispettivamente in data 25.2.2023, alle ore 20.04, ed in data 1.3.2023, alle ore 19.54, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della gara *Borgo San Giovanni - Bissuola* disputata l'11.2.2023 e valevole per il campionato Juniores Under 19 Provinciale di Venezia;

ASD BORGO SAN GIOVANNI AICS, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Denis Vianelli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Denis VIANELLI e dal Sig. Gimmi Sambo, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD BORGO SAN GIOVANNI AICS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Denis VIANELLI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD BORGO SAN GIOVANNI AICS;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 325/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 313 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro FEBBRARI, Giuseppe SCARPELLA, Federico MEDEGHINI e Davide GIUBELLINI, e della società ASD ATLETICO BORGOSATOLLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO FEBBRARI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Atletico Borgosatollo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Borgosatollo, consentito e comunque non impedito ai calciatori sigg.ri Federico Medeghini e Davide Giubellini di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Borgosatollo, alla gara *U.S. Montirone – A.S.D. Atletico Borgosatollo* del 13.10.2022 valevole per la Coppa Lombardia di Seconda Categoria, nonostante gli stessi dovessero ancora scontare la squalifica irrogata loro dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 28 del 10.10.2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.;

GIUSEPPE SCARPELLA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Atletico Borgosatollo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della società A.S.D. Atletico Borgosatollo in occasione della gara *U.S. Montirone – A.S.D. Atletico Borgosatollo* del 13.10.2022, valevole per la Coppa Lombardia di Seconda Categoria, nella quale sono inseriti i nominativi dei sigg.ri Federico Medeghini e Davide Giubellini, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione degli stessi a tale incontro; tali calciatori, infatti, dovevano ancora scontare la squalifica irrogata loro dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 28 del 10.10.2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.;

FEDERICO MEDEGHINI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Atletico Borgosatollo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Borgosatollo, alla gara *U.S. Montirone – A.S.D. Atletico Borgosatollo* del 13.10.2022 valevole per la Coppa Lombardia di Seconda Categoria, nonostante dovesse scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel

Comunicato Ufficiale n. 28 del 10.10.2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.;

DAVIDE GIUBELLINI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Atletico Borgosatollo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Borgosatollo, alla gara *U.S. Montirone – A.S.D. Atletico Borgosatollo* del 13.10.2022 valevole per la Coppa Lombardia di Seconda Categoria, nonostante dovesse scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 28 del 10.10.2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.;

ASD ATLETICO BORGOSATOLLO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Alessandro Febbrari, Giuseppe Scarpella, Federico Medeghini e Davide Giubellini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro FEBBRARI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ATLETICO BORGOSATOLLO, e dai Sig.ri Giuseppe SCARPELLA, Federico MEDEGHINI e Davide GIUBELLINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro FEBBRARI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe SCARPELLA, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Federico MEDEGHINI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Davide GIUBELLINI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per la società ASD ATLETICO BORGOSATOLLO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 326/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 287 pfi 22-23 adottato nei confronti della società ASD CERIALE PROGETTO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD CERIALE PROGETTO CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati sig.ri Alessandro Buonocore e Alessandro Alessi in occasione della gara Ceriale Progetto Calcio/Vallescivria del 1/10/2022;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio Milza, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CERIALE PROGETTO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD CERIALE PROGETTO CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 327/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 243 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio TANUCCI, Antonio BOFFA e delle società A.S.D. REAL CASAREA e A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO TANUCCI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Casarea, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Halloween Cup" tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo "Country Sport" in località Picarelli, Avellino, organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva "Opes - Italia Campania", al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

ANTONIO BOFFA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Battipagliese Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Halloween Cup" tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo "Country Sport" in località Picarelli, Avellino, organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva "Opes - Italia Campania", al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

A.S.D. REAL CASAREA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio TANUCCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL CASAREA, e dal Sig. Antonio BOFFA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Antonio TANUCCI, di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Antonio BOFFA, di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. REAL CASAREA e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 328/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 326 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alfredo RAMPONI, Cristian SCURRIA, Massimiliano PISU, Mario DELL'ANNA, Antonio D'AUGELLO, Samuele VUTURO, Michele VUTURO e Giacomo BOSCO, e della società SSDARL LAURENZIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALFREDO RAMPONI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché ancora dell'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per aver omesso nel periodo tra l'1.7.2022 ed il 19.10.2022 di attribuire il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato "Giovanissimi" ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché ancora dell'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per aver affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato "Giovanissimi" ai seguenti dirigenti sprovvisti dell'abilitazione quale Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, quantomeno in occasione delle gare indicate di seguito al fianco del nominativo di ciascuno di loro: sig. Samuele Vuturo in occasione delle gare S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Cattolica Virtus del 17.9.2022 e S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Audace Legnaia del 30.10.2022; sig. Michele Vuturo in occasione delle gare S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Malmantile del 25.9.2022, S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Sancat dell'1.10.2022 ed S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Florence Sporting Club del 16.10.2022; sig. Antonio D'Augello in occasione delle gare S. Maria - S.S.D.A.R.L. Laurenziana dell'8.10.2022 ed S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Audace Legnaia del 30.10.2022; sig. Giacomo Bosco in occasione della gara Fucecchio - S.S.D.A.R.L. Laurenziana del 23.10.2022;

CRISTIAN SCURRIA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione

della gara S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Cattolica Virtus del 17.9.2022 valevole per il campionato provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D.A.R.L. Laurenziana nella quale è indicato il nominativo quale allenatore del sig. Samuele Vuturo, attestando in tal modo in maniera non veridica il possesso da parte dello stesso della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

MASSIMILIANO PISU, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Malmantile del 25.9.2022, S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Sancat dell'1.10.2022 ed S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Florence Sporting Club del 16.10.2022, tutte valevoli per il campionato provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D.A.R.L. Laurenziana nella quale è indicato il nominativo quale allenatore del sig. Michele Vuturo, attestando in tal modo in maniera non veridica il possesso da parte dello stesso della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

MARIO DELL'ANNA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare S. Maria - S.S.D.A.R.L. Laurenziana dell'8.10.2022 e Fucecchio - S.S.D.A.R.L. Laurenziana del 23.10.2022, entrambe valevoli per il campionato provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, nella quale sono indicati quali allenatori rispettivamente il sig. Antonio D'Augello ed il sig. Giacomo Bosco, attestando in tal modo in maniera non veridica il possesso da parte degli stessi della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ANTONIO D'AUGELLO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Audace Legnaia del 30.10.2022 valevole per il campionato provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D.A.R.L. Laurenziana nella quale è indicato quale allenatore il sig. Samuele Vuturo, attestando in tal modo in maniera non veridica il possesso da parte dello stesso della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore

Tecnico, nonché dell'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato "Giovanissimi Under 15" della società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, quantomeno in occasione della gara S. Maria - S.S.D.A.R.L. Laurenziana dell'8.10.2022, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico;

SAMUELE VUTURO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria "Giovanissimi Under 15" della società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, quantomeno in occasione delle gare S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Cattolica Virtus del 17.9.2022 ed S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Audace Legnaia del 30.10.2022, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico;

MICHELE VUTURO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria "Giovanissimi Under 15" della società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, quantomeno in occasione delle gare S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Malmantile del 25.9.2022, S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Sencat del 1.10.2022 ed S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Florence Sporting Club del 16.10.2022, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico;

GIACOMO BOSCO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria "Giovanissimi Under 15" della società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, quantomeno in occasione della gara Fucecchio - S.S.D.A.R.L. Laurenziana del 23.10.2022 pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico;

SSDARL LAURENZIANA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Alfredo Ramponi, Cristian Scurria, Massimiliano Pisu, Mario Dell'Anna, Antonio D'Augello, Samuele Vuturo, Michele Vuturo e Giacomo Bosco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfredo RAMPONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL LAURENZIANA, e dai Sig.ri Cristian SCURRIA, Massimiliano PISU, Mario DELL'ANNA, Antonio D'AUGELLO, Samuele VUTURO, Michele VUTURO e Giacomo BOSCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alfredo RAMPONI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Cristian SCURRIA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimiliano PISU, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Mario DELL'ANNA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonio D'AUGELLO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Samuele VUTURO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Michele VUTURO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giacomo BOSCO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSDARL LAURENZIANA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 329/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 295 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Graziano GIANNINI e Francesco Paolo VITALE, e della società USD FOLGORE SEGROMIGNO PIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GRAZIANO GIANNINI all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Folgore Segromigno Piano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dell'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver conferito la funzione ed il ruolo di allenatore della squadra della categoria Allievi Under 17 Provinciali della società dallo stesso rappresentata, quantomeno in occasione della gara *Valle di Ottavo - Folgore Segromigno Piano* del 15.10.2022, al Sig. Francesco Paolo Vitale pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

FRANCESCO PAOLO VITALE, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Folgore Segromigno Piano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell'art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto la funzione di Allenatore della squadra categoria "Allievi Under 17 Provinciali" della società U.S.D. Folgore Segromigno Piano, quantomeno in occasione della gara *Valle di Ottavo - Folgore Segromigno* del 15.10.2022 pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico. In violazione, altresì, del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1, e 36 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara *A.S.D. Valle di Ottavo - U.S.D. Folgore Segromigno Piano* disputata in data 15.10.2022 e valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciali, proferito nei confronti dell'arbitro dell'incontro, puntando il proprio indice verso lo stesso, frasi dal tono intimidatorio e minaccioso;

USD FOLGORE SEGROMIGNO PIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Graziano Giannini e Francesco Paolo Vitale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dal Sig. Graziano GIANNINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD FOLGORE SEGROMIGNO PIANO, e dal Sig. Francesco Paolo VITALE;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Graziano GIANNINI, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco Paolo VITALE, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società USD FOLGORE SEGROMIGNO PIANO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 330/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 425 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano SPAMPINATO, e della società ASD LIBERTAS 2000, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO SPAMPINATO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Libertas 2000 in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art 9.1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dall'art 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere consentito, e comunque non impedito, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di organizzare il 4° torneo Valle dei Templi all'ente Tornei Giovanili Sicilia non dichiarato nella richiesta di autorizzazione;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dall'art 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica per non aver rispettato il regolamento ed il programma autorizzato del 4° torneo Valle dei Templi, avendo svolto le gare della categoria Pulcini Misti in altre strutture sportive non omologate, e precisamente a Favara presso la società Favara Academy, ed Agrigento presso la società Athena ed al Villaggio Mosè, Campo Maracanà; nonché per aver permesso che fossero stilate classifiche finali con assegnazione di coppe sia per la categoria Primi Calci (anno 2014 ed anno 2015) che per la categoria Pulcini (anno 2012 ed anno 2013) per le società Prime classificate;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art 9.1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 18, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica per avere consentito, e comunque non impedito, che al 4° Torneo Valle dei Templi partecipassero la società A.S.D. Favara Academy, nella categoria Primi Calci, non indicata nella richiesta di autorizzazione e con l'impiego di calciatori non tesserati, e la società A.S.D. Athena, nella categoria Primi Calci, anch'essa non indicata nella richiesta di Autorizzazione per l'organizzazione e lo svolgimento del medesimo Torneo;

ASD LIBERTAS 2000, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano SPAMPINATO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD LIBERTAS 2000;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano SPAMPINATO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società FC ASD LIBERTAS 2000;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 331/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 378 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Damiano VALENTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAMIANO VALENTI, all'epoca dei fatti allenatore UEFA B, già tesserato in qualità di allenatore, dal 13 settembre 2022 al 3 ottobre 2022, con la società ASD Atletico Pontinia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver pubblicato, subito dopo essere stato esonerato dalla predetta società, una serie di messaggi sul proprio "stato whatsapp", visibile a tutti i propri contatti presenti nella propria rubrica telefonica, avente contenuto denigratorio ed offensivo nei confronti della predetta società e dei dirigenti di quest'ultima, come in premessa specificatamente descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Damiano VALENTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Damiano VALENTI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 332/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 435 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Ivano Salvatore LA CAGNINA e Giuseppe TRAPANI, e delle società ASD SANCATALDESE CALCIO e ASD RAGUSA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

IVANO SALVATORE LA CAGNINA, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. SANCATALDESE CALCIO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società da egli al tempo rappresentata, per aver la società A.S.D. SANCATALDESE CALCIO, in occasione della gara *SANCATALDESE vs RAGUSA* disputata in data 06.11.22 e valevole per il Campionato Nazionale Serie D Gir. I della corrente stagione sportiva, dopo che il DDG aveva respinto - per non essere stata preventivamente autorizzata dalla Lega di appartenenza - la richiesta avanzata dalla Società di poter far rispettare un minuto di raccoglimento prima dell'inizio della gara in memoria di un proprio giovane tifoso venuto improvvisamente a mancare, concordato con la società ospite A.S.D. RAGUSA CALCIO, di iniziare la gara per poi immediatamente dopo il fischio d'inizio interrompere la stessa, rimanendo tutti i calciatori presenti in campo fermi per circa 30/40 secondi, in segno appunto di cordoglio e raccoglimento per la prematura scomparsa del proprio giovane tifoso. E così, per l'effetto, come è dato leggere nel referto del DDG in atti accadeva che < ...*dopo il fischio iniziale...e dopo che il pallone era stato toccato e mosso chiaramente da un calciatore, dunque a gioco in svolgimento, i giocatori di entrambe le squadre, disposti sparpagliati sul terreno di gioco, ognuno nella propria metà del terreno di gioco, ..., rimanevano completamente fermi per circa 30/40 secondi...*>;

GIUSEPPE TRAPANI, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. RAGUSA CALCIO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società da egli al tempo rappresentata, per aver la società A.S.D. RAGUSA CALCIO, in occasione della gara *SANCATALDESE vs RAGUSA* disputata in data 06.11.22 e valevole per il Campionato Nazionale Serie D Gir. I della corrente stagione sportiva, dopo che il DDG aveva respinto - per non essere stata preventivamente autorizzata dalla Lega di appartenenza - la richiesta avanzata dalla società ospitante A.S.D. SANCATALDESE CALCIO di poter far rispettare un minuto di raccoglimento prima dell'inizio della gara in memoria di un proprio giovane tifoso venuto improvvisamente a mancare, concordato con quest'ultima di iniziare la gara per poi immediatamente dopo il fischio d'inizio

interrompere la stessa, rimanendo tutti i calciatori presenti in campo fermi per circa 30/40 secondi, in segno appunto di cordoglio e raccoglimento per la prematura scomparsa del giovane tifoso della A.S.D. SANCATALDESE CALCIO. E così, per l'effetto, come è dato leggere nel referto del DDG in atti accadeva che < ...dopo il fischio iniziale...e dopo che il pallone era stato toccato e mosso chiaramente da un calciatore, dunque a gioco in svolgimento, i giocatori di entrambe le squadre, disposti sparpagliati sul terreno di gioco, ognuno nella propria metà del terreno di gioco, ..., rimanevano completamente fermi per circa 30/40 secondi...>;

ASD SANCATALDESE CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al Sig. Ivano Salvatore La Cagnina, Presidente, all'epoca dei fatti, della Società;

ASD RAGUSA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al Sig. Giuseppe Trapani, Presidente, all'epoca dei fatti, della Società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ivano Salvatore LA CAGNINA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SANCATALDESE CALCIO, e dal Sig. Giuseppe TRAPANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD RAGUSA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Ivano Salvatore LA CAGNINA, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe TRAPANI, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SANCATALDESE CALCIO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD RAGUSA CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 333/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 441 pf 22-23 adottato nei confronti della società US GROSSETO 1912 SS A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

US GROSSETO 1912 SS A RL, in violazione dell'art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di comunicare al sig. Emilio Capaldi (Procuratore Speciale e legale rappresentante della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L all'epoca dei fatti contestati), l'avvenuta notifica presso la stessa della Comunicazione di Conclusione delle Indagini e dell'atto di deferimento della Procura Federale nell'ambito del procedimento iscritto al n. 25pf22-23; la notifica degli atti appena specificati è avvenuta presso la sede della Società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente obbligo in capo alla stessa di trasmissione al soggetto destinatario degli atti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio FIORINI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US GROSSETO 1912 SS A RL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società US GROSSETO 1912 SS A RL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 334/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 412 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Diego ROCCO e Stefano BUSATTA, e della società ASD ATLETICOLISSARO88, avente ad oggetto la seguente condotta:

DIEGO ROCCO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atelticolissaro88, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dell'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, lett. e), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 e sino alla data del 24.11.2022, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della prima squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria, ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico con la qualifica di "Allenatore Licenza D";

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 dal 18.9.2022 al 6.11.2022, attribuito il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria al sig. Stefano Busatta, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore Licenza D di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e della necessaria deroga da parte del Settore Tecnico della F.I.G.C., in quanto non concessa, quantomeno in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone L del campionato di Seconda Categoria: *A.S.D. Atleticolissaro88 – A.S.D. Atletico Galzignano del 18.9.2022, U.S.D. Carpanedo Teolo Calcio – A.S.D. Atleticolissaro88 del 25.9.2022, A.S.D. atelticolissaro88 – A.S.D. Polisportiva Real Terme del 2.10.2022, S.P. Torreglia – A.S.D. Atelticolissaro88 del 9.10.2022, A.S.D. Atleticolissaro88 – A.S.D. Calcio Veggiano del 16.10.2022, A.C.D. Ronchi M.G.A. – A.S.D. Atleticolissaro88 del 23.10.2022, A.S.D. Atleticolissaro88 – U.S.D. Giancesini del 30.10.2022, A.S.D. Novacalcio – A.S.D. Atleticolissaro88 del 6.11.2022;*

STEFANO BUSATTA, all'epoca dei fatti collaboratore del Settore Giovanile tesserato per la società A.S.D. Atleticolissaro88, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto

previsto dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 dal 18.9.2022 al 6.11.2022, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Atleticolissaro88 nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore con Licenza D di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e della necessaria deroga da parte del Settore Tecnico della F.I.G.C., in quanto non concessa, quantomeno in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone L del campionato di Seconda Categoria: *A.S.D. Atleticolissaro88 – A.S.D. Atletico Galzignano* del 18.9.2022, *U.S.D. Carpanedo Teolo Calcio – A.S.D. Atleticolissaro88* del 25.9.2022, *A.S.D. atleticolissaro88 – A.S.D. Polisportiva Real Terme* del 2.10.2022, *S.P. Torreglia – A.S.D. Atelticolissaro88* del 9.10.2022, *A.S.D. Atleticolissaro88 – A.S.D. Calcio Veggiano* del 16.10.2022, *A.C.D. Ronchi M.G.A. – A.S.D. Atleticolissaro88* del 23.10.2022, *A.S.D. Atleticolissaro88 – U.S.D. Giancesini* del 30.10.2022, *A.S.D. Novacalcio – A.S.D. Atleticolissaro88* del 6.11.2022;

ASD ATLETICOLISSARO88, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Diego Rocco e Stefano Busatta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Diego ROCCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ATLETICOLISSARO88, e dal Sig. Stefano BUSATTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Diego ROCCO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano BUSATTA, e di € 250 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ATLETICOLISSARO88;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 322
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 167/A della F.I.G.C., inerente la modifica degli artt. 16 e 52 delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 16 e 52 delle NOIF, in esito alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare gli artt. 16 e 52 delle NOIF, secondo il testo allegato sub A) e sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
ART. 16 Decadenza e revoca della affiliazione	ART. 16 Decadenza e revoca della affiliazione
<p>1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;</p> <p>b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale. Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.</p> <p>2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;</p> <p>b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC. Il Consiglio Federale delibera altresì la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 bis.</p> <p>3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della</p>	<p>1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;</p> <p>b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale. Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.</p> <p>2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;</p> <p>b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC. Il Consiglio Federale delibera altresì la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 bis.</p> <p>3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della</p>

infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe, della Divisione Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

- a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
- b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
- c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
- d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.

5. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.

infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe, della Divisione Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

- a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
- b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
- c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
- d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.

5. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione giudiziale prevista dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. Gli effetti della revoca, qualora la liquidazione giudiziale sia intervenuta nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in liquidazione giudiziale venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.

6 bis. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in tutti gli altri casi di adozione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 con finalità liquidatorie.

7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.

6 ter. Il Consiglio Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale indiretta e quindi che comportino l'esercizio dell'impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 20 delle NOIF in materia di conferimento di azienda.

7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
ART. 52 Titolo Sportivo	ART. 52 Titolo Sportivo
<p>1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.</p> <p>2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.</p> <p>3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:</p> <p>1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;</p> <p>2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;</p> <p>3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo;</p> <p>4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;</p> <p>5) di aver depositato, per le società</p>	<p>1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.</p> <p>2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.</p> <p>3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:</p> <p>1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in liquidazione giudiziale ex D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;</p> <p>2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;</p> <p>3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo;</p> <p>4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;</p> <p>5) di aver depositato, per le società</p>

professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti o partecipi al Campionato di Serie B Femminile e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.

6. ABROGATO

professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti o partecipi al Campionato di Serie B Femminile e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.

6. ABROGATO

<p>7. ABROGATO</p> <p>8. ABROGATO</p> <p>9. ABROGATO</p> <p>10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società:</p> <p>a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato;</p> <p>b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.</p> <p>Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. È facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.</p> <p>La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico.</p>	<p>7. ABROGATO</p> <p>8. ABROGATO</p> <p>9. ABROGATO</p> <p>10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società:</p> <p>a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato;</p> <p>b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.</p> <p>Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. È facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.</p> <p>La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico.</p>
---	---



COMUNICATO UFFICIALE N. 323
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 168/A della F.I.G.C., inerente la modifica degli artt. 85 e 90 delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciacolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 168/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 85 e 90 delle NOIF, in esito alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;
- visto il Titolo VI delle NOIF;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare gli artt. 85 e 90 delle NOIF, secondo il testo allegato sub A) e sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">ART. 85</p> <p>Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 85</p> <p>Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.</p>
<p>A) Adempimenti delle società di Serie A</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p>	<p>A) Invariato</p>
<p>B) Adempimenti delle società di Serie B</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p>	<p>B) Invariato</p>
<p>C) Adempimenti delle società di Serie C</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p>	<p>C) Invariato</p>
<p>D) Adempimenti delle società di Serie A femminili</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p>	<p>D) Invariato</p>
	<p>E) Ulteriori adempimenti per le società in procedure <i>ex</i> D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019</p> <p>1. In caso di ricorso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta, le società devono depositare la domanda di accesso alla procedura unitamente ad un piano economico-finanziario, asseverato da un soggetto abilitato, da cui risulti la capacità delle società di operare quali entità in funzionamento almeno sino al termine della stagione sportiva in corso. Le suddette società continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti relativi al Campionato di competenza, prescritti dalle precedenti lettere A), B), C) o D), fatto salvo, per l'assolvimento dei debiti, il caso in cui, in esito alla omologazione della competente Autorità Giudiziaria o con equivalente provvedimento divenuto definitivo, siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione.</p>

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 90 Sanzioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 90 Sanzioni</p>
<p>1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>2. La violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.</p> <p>3. La violazione, da parte delle società di Serie A femminile e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 5.000,00. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche nei confronti delle società associate alle leghe professionistiche per le violazioni inerenti alle attività del calcio femminile.</p> <p>4. In caso di mancato rispetto da parte delle</p>	<p>1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>2. La violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.</p> <p>3. La violazione, da parte delle società di Serie A femminile e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 5.000,00. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche nei confronti delle società associate alle leghe professionistiche per le violazioni inerenti alle attività del calcio femminile.</p> <p>4. In caso di mancato rispetto da parte delle</p>

società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuova acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura degli impegni economico-finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario relativo alla stagione sportiva in corso, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale di competenza della stagione sportiva in corso, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile di competenza della stagione sportiva in corso, dei calciatori acquisiti. Tale costo contrattuale non potrà essere oggetto di successiva rinegoziazione in aumento salvo che intervenga almeno una pari riduzione del costo complessivo dei contratti in essere o la eventuale successiva revoca del provvedimento.

5. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori di cui al comma 4 è revocato, su istanza della società, quando la carenza finanziaria contestata viene ripianata mediante le seguenti modalità:
a) versamenti in conto futuro aumento di

società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuova acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura degli impegni economico-finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario relativo alla stagione sportiva in corso, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale di competenza della stagione sportiva in corso, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile di competenza della stagione sportiva in corso, dei calciatori acquisiti. Tale costo contrattuale non potrà essere oggetto di successiva rinegoziazione in aumento salvo che intervenga almeno una pari riduzione del costo complessivo dei contratti in essere o la eventuale successiva revoca del provvedimento.

4 bis. Il provvedimento di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui le società abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti al D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori permane sino al termine della seconda sessione di mercato successiva all'intervenuta omologazione della competente Autorità Giudiziaria o ad equivalente provvedimento divenuto definitivo, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione.

5. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori di cui al comma 4 è revocato, su istanza della società, quando la carenza finanziaria contestata viene ripianata mediante le seguenti modalità:
a) versamenti in conto futuro aumento di

capitale;
b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
c) versamenti in conto copertura perdite;
d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
e) utilizzo della liquidità derivante da cessioni *pro soluto* dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento;
f) utilizzo della liquidità derivante da cessioni *pro soluto* dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento.

6. La Lega di competenza deve certificare alla Co.Vi.So.C., ai fini del ripianamento della carenza finanziaria, l'ammontare della liquidità derivante dalle cessioni *pro soluto* dei crediti di cui al comma 5, lett. e) e f).

7. In caso di urgenza il provvedimento di cui al comma 4 può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

8. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo.

9. Salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, anche di una sola mensilità, degli emolumenti e degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei calciatori. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di

capitale;
b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
c) versamenti in conto copertura perdite;
d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
e) utilizzo della liquidità derivante da cessioni *pro soluto* dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento;
f) utilizzo della liquidità derivante da cessioni *pro soluto* dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento.

6. La Lega di competenza deve certificare alla Co.Vi.So.C., ai fini del ripianamento della carenza finanziaria, l'ammontare della liquidità derivante dalle cessioni *pro soluto* dei crediti di cui al comma 5, lett. e) e f).

7. In caso di urgenza il provvedimento di cui al comma 4 può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

8. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo.

9. Salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, anche di una sola mensilità, degli emolumenti e degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei calciatori. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di

avvenuto pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

10. Per le società di Serie A femminile, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, anche di una sola mensilità, degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento delle calciatrici. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento delle calciatrici è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

11. La comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C., ai sensi del presente articolo, è inviata mediante posta elettronica certificata alla società interessata e in copia alla Segreteria Generale della FIGC e alla competente Lega professionistica o alla Divisione Calcio Femminile.

12. Per le società di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, il provvedimento di cui al comma 4 non trova applicazione relativamente alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni delle calciatrici.

avvenuto pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

10. Per le società di Serie A femminile, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, anche di una sola mensilità, degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento delle calciatrici. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento delle calciatrici è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

11. La comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C., ai sensi del presente articolo, è inviata mediante posta elettronica certificata alla società interessata e in copia alla Segreteria Generale della FIGC e alla competente Lega professionistica o alla Divisione Calcio Femminile.

12. Per le società di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, il provvedimento di cui al comma 4 non trova applicazione relativamente alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni delle calciatrici.



COMUNICATO UFFICIALE N. 324
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 169/A della F.I.G.C., inerente la rimodulazione della normativa relativa alle Licenze Nazionali per la partecipazione ai Campionati Professionistici 2023/2024, per effetto delle disposizioni del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 169/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- visti i Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023 in materia di Licenze Nazionali per la partecipazione ai Campionati Professionistici 2023/2024;
- ravvisata la necessità di rimodulare le suddette disposizioni federali in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, tenendo conto degli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, al fine di garantire il regolare svolgimento dei Campionati in ambito professionistico;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

Le società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, ai fini del rilascio delle Licenze Nazionali di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023 continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal Titolo I) dei citati Comunicati Ufficiali.

Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono:

- a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia conforme all'originale dei suddetti provvedimenti;
- b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti;
- c) osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti.

Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

L'inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere a) e b), determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato professionistico di competenza 2023/2024.

Restano salve le disposizioni dei Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, per l'inosservanza di quanto previsto alla lettera c).

In ogni caso, la mancata concessione della Licenza Nazionale è ricorribile ai sensi del Titolo IV) dei Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE n. 327
Stagione Sportiva 2022/2023

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 22 Aprile 2023, ha deliberato quanto di seguito specificato in ordine ai seguenti obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, per le gare dell'attività ufficiale della Stagione Sportiva 2023/2024, riferite alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati Regionali maschili di Eccellenza e di Promozione, nonché alla Coppa Italia di Serie D, alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti della L.N.D. e alle gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza:

S.S. 2023/2024	SERIE D	ECCELLENZA	PROMOZIONE
Nato da 1.1.2003	1 (uno)	1 (uno)	1 (uno)
Nato da 1.1.2004	2 (due)	1 (uno)	1 (uno)
Nato da 1.1.2005	1 (uno)		

Le Società hanno l'obbligo di rispettare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere, per i rispettivi Campionati di Eccellenza e di Promozione, disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è, altresì, competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.



Per quanto attiene alle eventuali limitazioni di impiego dei calciatori, in relazione all'età, negli altri Campionati dilettantistici della Stagione Sportiva 2023/2024, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti saranno tenuti ad uniformarsi alle consuete disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti attraverso il proprio Comunicato Ufficiale n. 1.

Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgeranno in ambito nazionale nella Stagione Sportiva 2023/2024 (fase nazionale Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), **dovrà essere osservato unicamente l'obbligo minimo sopra indicato, riferito ai Campionati di Eccellenza.**

In relazione al Campionato Nazionale Juniores "Under 19", al Campionato Regionale Juniores "Under 19" e al Campionato Provinciale Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2023/2024, nonché al Campionato Regionale e Provinciale "Under 18" della Stagione Sportiva 2023/2024, si dispone altresì quanto segue:

CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES "UNDER 19"

Alle gare del Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° Gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E' consentito impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori "fuori quota", dei quali 2 (due) nati dal 1° Gennaio 2004 in poi ed 1 (uno) senza alcuna limitazione in relazione all'età massima.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES "UNDER 19"

Alle gare del Campionato Regionale "Juniores – Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E' consentito impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 2004 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES "UNDER 19"

Alle gare del Campionato Provinciale "Juniores – Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E' consentito impiegare fino a un massimo di 4 (quattro) calciatori "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 2003 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.



L'inosservanza delle predette disposizioni, relative al Campionato Nazionale Juniores "Under 19", al Campionato Regionale Juniores "Under 19" e al Campionato Provinciale Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2023/2024, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

CAMPIONATO REGIONALE E PROVINCIALE "UNDER 18"

Alle gare del Campionato Regionale "Under 18" e del Campionato Provinciale "Under 18" possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Regionale "Under 18" e del Campionato Provinciale "Under 18" non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



24 Aprile 2023

Ai Comitati della L.N.D.

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 82
Stagione Sportiva 2022/2023

Oggetto: “Rottamazione quater” - Slittamento al 30 giugno 2023 per la presentazione della domanda-Comunicato del 21 aprile 2023 del Ministero Economia e Finanze

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 15-2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



CENTRO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 15 - 2023

Oggetto: “Rottamazione quater” - Slittamento al 30 giugno 2023 per la presentazione della domanda-Comunicato del 21 aprile 2023 del Ministero Economia e Finanze

Con comunicato del 21 aprile 2023, il Ministero dell’Economia e Finanze ha prorogato al **30 giugno 2023** il termine per la presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, n. 197/2022 (**Rottamazione-quater**).

La proroga sarà ufficializzata con apposita norma di prossima emanazione.

Si ricorda che con la cosiddetta “Rottamazione-quater” è possibile estinguere i debiti relativi ai carichi tributari nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022**, inclusi quelli già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento, versando **soltanto** le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con esclusione degli interessi di mora, dell’aggio e delle sanzioni.

In ordine alle modalità operative, si fa rinvio alle Circolari della Lega Nazionale Dilettanti n. 56 del 3 gennaio 2023, n. 63 del 26 gennaio 2023, n. 65 del 6 febbraio 2023 e n. 69 del 21 febbraio 2023.

Comunque, si ricorda che l’istanza di adesione va presentata, **soltanto con modalità telematiche**, con i nuovi termini, entro il prossimo **30 giugno** (anziché entro il 30 aprile), inviandola all’indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it/. Se la domanda è stata inviata in *area riservata* con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, dopo la presentazione della domanda stessa il contribuente riceverà una email di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

Se la domanda è stata presentata in *area pubblica*, il contribuente riceverà una prima email all’indirizzo indicato con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine il link non sarà più valido e la domanda sarà automaticamente annullata.

Dopo la convalida il contribuente riceverà una seconda email che indicherà la presa in carico con il numero della pratica e una terza email con la ricevuta di presentazione della domanda.

L’Agente della riscossione, per effetto dei nuovi termini, dovrà trasmettere al soggetto che ha presentato l’istanza di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ed il piano delle scadenze di pagamento entro il **30 settembre**, anziché, come prima previsto, entro il 30 giugno. Entro la stessa data del **30 settembre** dovrà essere comunicato l’eventuale diniego di accoglimento dell’istanza di definizione agevolata.

Slitta, quindi, dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della prima delle 18 rate previste o dell’unica rata, mentre, al momento, in attesa della formulazione ufficiale del nuovo calendario, resta ferma la scadenza della seconda rata al 30 novembre 2023. Le ulteriori rate sono in scadenza entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

PIAZZALE FLAMINIO 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. 06.328221 - FAX. 06.32822715
www.lnd.it / calciofemminile.lnd.it
e-mail: segreteria.dcf@lnd.it / P.E.C.: calciofemm@pec.it



Inquadra il QR code
con il tuo smartphone
per accedere al sito del DCF

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 79 del 26 / 04 / 2023

Coppa Italia regionale

Fase Nazionale organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile

Società qualificate

Il Dipartimento Calcio Femminile organizza la Fase Nazionale della Coppa Italia Regionale per la Stagione Sportiva 2022/2023, riservato alle Società partecipanti al Campionato di Coppa Italia Regionale, giusto quanto indicato sul CU n. 2 del 20 / 07 / 2022. I Comitati Regionali, dietro espressa richiesta, hanno comunicato al Dipartimento Calcio Femminile i nominativi delle Società che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Fase Nazionale che di seguito si riportano;

SOCIETA' QUALIFICATE ALLA FASE NAZIONALE	
Denominazione Società	Comitato Regionale
ASD L'AQUILA 1927	Abruzzo
NSD PROMOSPORT	Calabria
ASD VILLARICCA CALCIO	Campania
ACCADEMIA SPAL	Emilia Romagna
SSDARL ACADEMY LADISPOLI SRL	Lazio
FC VADO	Liguria
<i>in attesa di comunicazione</i>	Lombardia
VIS PESARO DAL 1898	Marche
FEMMINILE JUVENTUSTORINO	Piemonte / Valle d'Aosta
ASD MOLFETTA CALCIO	Puglia
SSD CATANIA ARL	Sicilia
SSD SANSOVINO SRL	Toscana
AC PERUGIA CALCIO	Umbria
AC REAL SAN MASSIMO 2000	Veneto
US ISERA	CPA Trento / CPA Bolzano
ASD VIGGIANO	Basilicata

Modalità di svolgimento

La Fase Nazionale si svolgerà con triangolari e/o quadrangolari, per quanto possibile, con carattere di vicinorietà.

Le squadre che disputeranno i triangolari e quadrangolari si incontreranno in gare di sola andata;

Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno alla fase successiva e così di seguito fino alla gara di Finale.

Per la gara di Finale, in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si darà luogo all'esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle Regole del Giuoco.

L'ordine di svolgimento delle gare verrà stabilito da apposito sorteggio effettuato dal Dipartimento Calcio Femminile.

L'eventuale rinuncia alla competizione dovrà essere comunicata al DCF improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 3 maggio 2023.

I raggruppamenti delle Società che si incontreranno, unitamente al calendario gare, verranno pubblicati su successivo Comunicato Ufficiale, dopo aver preso atto delle eventuali rinunce.

Date di svolgimento

TRIANGOLARI E QUADRANGOLARI

14 MAGGIO 2023

21 MAGGIO 2023

28 MAGGIO 2023

Calendario gare

Il calendario gare verrà pubblicato in successivo comunicato ufficiale, a seguito del sorteggio che determinerà la squadra che giocherà in casa.

Il sorteggio verrà effettuato dal DCF presso gli uffici di Piazzale Flaminio 9 - Roma, mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 13.00.

Gare di Semifinale

Le gare di semifinale si svolgeranno in gara unica il 4 Giugno 2023 secondo i seguenti accoppiamenti:

[Barra grigia]	
Vincente Raggruppamento 1	Vincente Raggruppamento 2
Vincente Raggruppamento 3	Vincente Raggruppamento 4

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la squadra vincitrice, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

Gara di Finale

Giusto quanto al Comunicato Ufficiale n. 71 del 30/03/2023, la gara di Finale si svolgerà domenica 11 Giugno 2023 alle ore 11.00 al **Centro di Federale FIGC-LND 'Gino Bozzi', via Stefano Borgonovo - Firenze**

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la squadra vincitrice, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

Publicato in Roma il 26 / 04 / 2023 ed affisso all'albo del Dipartimento Calcio Femminile

Il Segretario
Patrizia Cottini

Il Presidente
Giancarlo Abete



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

PIAZZALE FLAMINIO 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. 06.328221 - FAX. 06.32822715
www.lnd.it / calciofemminile.lnd.it
e-mail: segreteria.dcf@lnd.it / P.E.C.: calciofemm@pec.it



Inquadra il QR code
con il tuo smartphone
per accedere al sito del DCF

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 80 del 26 / 04 / 2023

Campionato Juniores

Fase Nazionale organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile

Società qualificate

Giusto quanto indicato nel CU n. 2 del 20 / 07 / 2022 si indica l'elenco delle Società vincenti il Campionato Regionale Juniores che hanno acquisito il diritto a partecipare alle Fasi Finali Nazionali del Campionato Nazionale Juniores Femminile.

I Comitati Regionali, dietro espressa richiesta, hanno comunicato al Dipartimento Calcio Femminile i nominativi delle Società che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Fase Nazionale che di seguito si riportano;

SOCIETA' QUALIFICATE ALLA FASE NAZIONALE	
Denominazione Società	Comitato Regionale
ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER	Campania
BOLOGNA FC 1909	Emilia Romagna
ROMA CALCIO FEMMINILE	Lazio
<i>in attesa di comunicazione</i>	Lombardia
TORINO FC SPA	Piemonte V.A. / Liguria
SSD ARL WOMEN LECCE	Puglia
ASD CF LIVORNO CF	Toscana
ASD VICENZA CF	Veneto + CPA Trento + CPA Bolzano
ACSSD JSL JUNIOR SPORT LAB	Sicilia

Modalità di svolgimento

La Fase Nazionale si svolgerà con accoppiamenti, triangolari e/o quadrangolari carattere di vicinorietà.

Le squadre che disputeranno gli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno.

Le squadre che disputeranno i triangolari e quadrangolari si incontreranno in gare di sola andata;

Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno alla fase successiva e così di seguito fino alla gara di Finale.

Per la gara di finale, in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si darà luogo all'esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle Regole del Giuoco.

L'ordine di svolgimento delle gare verrà stabilito da apposito sorteggio effettuato dal Dipartimento Calcio Femminile

L'eventuale rinuncia alla competizione dovrà essere comunicata al DCF improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 3 maggio 2023.

I raggruppamenti delle Società che si incontreranno, unitamente al calendario gare, verranno pubblicati su successivo Comunicato Ufficiale, dopo aver preso atto delle eventuali rinunce.

Date di svolgimento

ACCOPIAMENTI

13 MAGGIO 2023

27 MAGGIO 2023

TRIANGOLARI E QUADRANGOLARI

13 MAGGIO 2023

20 MAGGIO 2023

27 MAGGIO 2023

Calendario gare

Il calendario gare verrà pubblicato in successivo comunicato ufficiale, a seguito del sorteggio che determinerà la squadra che giocherà in casa.

Il sorteggio verrà effettuato dal DCF presso gli uffici di Piazzale Flaminio 9 - Roma, mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 1315.

Gare di Semifinale

Le gare di semifinale si svolgeranno in gara unica il 3 Giugno 2023 secondo i seguenti accoppiamenti:

[]	
Vincente Raggruppamento 1	Vincente Raggruppamento 2
Vincente Raggruppamento 3	Vincente Raggruppamento 4

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la squadra vincitrice, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

Gara di Finale

Giusto quanto al Comunicato Ufficiale n. 71 del 30/03/2023, la gara di Finale si svolgerà sabato 10 Giugno 2023 alle ore 11.00 al **Centro di Federale FIGC-LND 'Gino Bozzi', via Stefano Borgonovo - Firenze**

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la squadra vincitrice, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

Publicato in Roma il 26 / 04 / 2023 ed affisso all'albo del Dipartimento Calcio Femminile

Il Segretario
Patrizia Cottini

Il Presidente
Giancarlo Abete

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2022/2023

COMUNICATO UFFICIALE N° 139/SGS del 26/04/2023

MANIFESTAZIONI A CARATTERE NAZIONALE

Si pubblicano di seguito i regolamenti delle Finali Nazionali Under 17 e Under 15 Calcio a 5, per la stagione sportiva 2022/2023.

Detti regolamenti, che i Comitati Regionali sono tenuti a riportare nei loro Comunicati Ufficiali, sono allegati al presente Comunicato, di cui costituiscono parte integrante.

FINALI NAZIONALI "UNDER 17" CALCIO A 5 **ALLEGATO A**
FINALI NAZIONALI "UNDER 15" CALCIO A 5 **ALLEGATO B**

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 APRILE 2023

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



**FINALI NAZIONALI UNDER 17 CALCIO A 5
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023**

ALLEGATO A

Articolo 01 – PARTECIPAZIONE

Sono ammesse alle Finali Nazionali Under 17 Calcio a Cinque le **squadre vincenti il titolo regionale della categoria “Allievi”**, nell’ambito dei rispettivi Comitati.

I Comitati Regionali devono segnalare all’Ufficio Attività Agonistica del Settore Giovanile e Scolastico le squadre aventi diritto, **entro martedì 2 maggio 2023** (circolare prot. 1413/SS 22-23 del 18 luglio 2022).

Articolo 02 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FASE ELIMINATORIA

Le 17 squadre ammesse vengono suddivise in tre gironi da quattro e un girone da cinque squadre.

Nei gironi, con formula all’italiana e con gare di sola andata, le squadre si incontrano tra loro e la prima classificata passa alla fase successiva. Salvo accordi intercorsi tra le Società e inoltrati al Settore per la ratifica, le gare si disputeranno di **domenica alle ore 16.00**. Il sorteggio del calendario sarà effettuato in data 28 aprile 2023 alle ore 11 presso la sede del Settore Giovanile e Scolastico in Roma.

a) COMPOSIZIONE GIRONI

I gironi risultano formati come segue:

Girone 1:	Girone 2:	Girone 3:	Girone 4:
Lombardia	Emilia Romagna	Abruzzo	Basilicata
Liguria	Marche	Lazio	Calabria
Piemonte Valle d’Aosta	Toscana	Molise	Campania
Sardegna	Umbria	Puglia	Sicilia
	Veneto		

b) CALENDARIO

Il calendario degli incontri per i gironi da quattro squadre, si articola come segue:

- 01ª GIORNATA	14 maggio 2023
A - C	
B - D	
- 02ª GIORNATA	21 maggio 2023
B - A	
C - D	
- 03ª GIORNATA	28 maggio 2023
D - A	
C - B	



Il calendario degli incontri per il girone da cinque squadre, si articola come segue:

- 01ª GIORNATA	7 maggio 2023
A - E	
B - D	
Riposa: C	
- 02ª GIORNATA	10 maggio 2023
D - C	
E - B	
Riposa: A	
- 03ª GIORNATA	14 maggio 2023
B - A	
C - E	
Riposa: D	
- 04ª GIORNATA	21 maggio 2023
E - D	
A - C	
Riposa: B	
- 05ª GIORNATA	28 maggio 2023
C - B	
D - A	
Riposa: E	

Articolo 03 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FASE FINALE A 4

Le quattro squadre prime classificate andranno, per sorteggio integrale, a formare gli accoppiamenti delle Semifinali (gara unica) e delle Finali (gara unica) come da schema sotto riportato. Il sorteggio degli accoppiamenti verrà effettuato in data 30 maggio 2023 alle ore 10 in modalità on line.

ARRIVO SQUADRE 1 giugno 2023

SEMIFINALI (S) 2 giugno 2023

Gara S1 ore 12:00: A1 - A2

Gara S2 ore 17:00: A3 - A4

FINALI (F) 3 giugno 2023

F 3°/4° posto ore 12:00: Perdente S1 - Perdente S2

F 1°/2° posto ore 17:00: Vincente S1 - Vincente S2

PARTENZA SQUADRE

La manifestazione avrà luogo in località da definire successivamente.



Articolo 04 – ALTRE NORME REGOLAMENTARI

a) DURATA DELLE GARE E ARBITRI

Tutte le gare hanno la durata di 40', suddivisi in due tempi di 20' ciascuno, effettivi e saranno dirette da un Arbitro e il Cronometrista, ad eccezione delle Semifinali e delle Finali che saranno dirette da due Arbitri e il Cronometrista.

b) CRITERI DI CLASSIFICA

Se al termine delle gare della Fase Eliminatoria, compilata la classifica, due o più squadre risultino a parità di punti, per determinare la vincente si tiene conto, nell'ordine, della migliore differenza reti, del maggior numero di reti segnate, del risultato degli scontri diretti, della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati in ogni gara. Infine in caso di ulteriore parità si ricorre al sorteggio, che sarà effettuato in data 30 maggio 2023 alle ore 10, in modalità on line. Il sorteggio interesserà anche gli accoppiamenti delle Semifinali. Tutto questo in deroga all' **art. 51 delle N.O.I.F.**.

c) GARE SEMIFINALI E FINALI

Nella Semifinale e nella Finale per il 1° e 2° posto, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, vengono disputati due tempi supplementari di 5' ciascuno effettivi e, laddove persista ulteriore parità, si dà luogo alla esecuzione dei tiri di rigore, secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme federali. Nelle restanti gare, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si dà luogo direttamente alla esecuzione dei tiri di rigore, secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme federali.

d) COLORI SOCIALI

La squadra ospitante o prima nominata, dovrà provvedere in ogni circostanza, al cambiamento delle maglie di giuoco nei casi di confusione di colori rilevata dal Direttore di gara. La squadra in trasferta o seconda nominata, dovrà sempre e obbligatoriamente indossare la maglia di giuoco con i colori sociali ufficiali. In caso di inadempienza rilevata dall'Arbitro e segnalata sul rapporto di gara, la squadra responsabile verrà sanzionata con l'ammenda di € 50,00.

Nelle sole Semifinali e Finali, il cambio delle maglie di giuoco spetterà alla squadra seconda nominata.

e) DISCIPLINA SPORTIVA E SANZIONI DISCIPLINARI

La funzione disciplinare, nelle Fasi Nazionali, viene esercitata dagli Organi disciplinari centrali del Settore. Le norme generali del procedimento disciplinare saranno riportate all'interno di apposito Comunicato Ufficiale della Federcalcio di prossima pubblicazione. Il Settore provvede all'addebito dei relativi contributi di accesso alla Giustizia Sportiva.

Nella Fase Eliminatoria e Finale a 4, i calciatori incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione. Al termine della Fase Eliminatoria, le ammonizioni che, in base al computo, non comportino la squalifica, divengono inefficaci.

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione, salvo ulteriori sanzioni adottate dal Giudice Sportivo.

Il reclamo avverso il regolare svolgimento della gara di finale, non prevede l'applicazione della sopraindicata procedura d'urgenza.



f) ORDINE PUBBLICO E ASSISTENZA MEDICA

La richiesta di intervento della Forza Pubblica dovrà essere inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, in tempo utile. Ove la Forza Pubblica non fosse presente, le Società sono tenute ad adottare adeguate misure di sicurezza e **in ogni caso copia della richiesta dovrà essere obbligatoriamente consegnata all'Arbitro.**

Per le Società ospitanti è obbligatoria la presenza di un medico, che possa contemporaneamente essere utilizzato sia dalla squadra ospitante sia dalla squadra ospitata, o dell'ambulanza. In caso di assenza del medico e dell'ambulanza, sarà comminata un'ammenda pari ad € 50,00 (cinquanta/00).

g) PROGRAMMAZIONE GARE

L'anticipo o il posticipo del giorno o dell'orario di gara, dovrà essere concordato da entrambe le Società interessate, le quali dovranno inviare entro e non oltre il mercoledì precedente la gara interessata una mail all'Ufficio Attività Agonistica del Settore, all'indirizzo di posta elettronica agonistica.sgs@figc.it. Il posticipo dell'orario per le gare dell'ultima giornata dei gironi eliminatori, sarà consentito solo nel caso che la gara in questione non abbia interessi di classifica.



FINALI NAZIONALI UNDER 15 CALCIO A 5 STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

ALLEGATO B

Articolo 01 – PARTECIPAZIONE

Sono ammesse alle Finali Nazionali Under 15 Calcio a Cinque **le squadre vincenti il titolo regionale della categoria “Giovanissimi”**, nell’ambito dei rispettivi Comitati.

I Comitati Regionali devono segnalare all’Ufficio Attività Agonistica del Settore Giovanile e Scolastico le squadre aventi diritto, **entro martedì 2 maggio 2023** (circolare prot. 1413/SS 22-23 del 18 luglio 2022).

Articolo 02 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FASE ELIMINATORIA

Le 17 squadre ammesse vengono suddivise in tre gironi da quattro e un girone da cinque squadre.

Nei gironi, con formula all’italiana e con gare di sola andata, le squadre si incontrano tra loro e la prima classificata passa alla fase successiva. Salvo accordi intersocietari tra le Società e inoltrati al Settore per la ratifica, le gare si disputeranno di **domenica alle ore 16.00**. In caso di concomitanza con gara Under 17, quest’ultima avrà priorità. Il sorteggio del calendario sarà effettuato in data 28 aprile 2023 alle ore 11 presso la sede del Settore Giovanile e Scolastico in Roma.

a) COMPOSIZIONE GIRONI

I gironi risultano formati come segue:

Girone 1:	Girone 2:	Girone 3:	Girone 4:
Lombardia	Emilia Romagna	Abruzzo	Basilicata
Liguria	Marche	Lazio	Calabria
Piemonte Valle d’Aosta	Toscana	Molise	Campania
Sardegna	Umbria	Puglia	Sicilia
	Veneto		

b) CALENDARIO

Il calendario degli incontri per i gironi da quattro squadre, si articola come segue:

- 01ª GIORNATA	14 maggio 2023
A - C	
B - D	
- 02ª GIORNATA	21 maggio 2023
B - A	
C - D	
- 03ª GIORNATA	28 maggio 2023
D - A	
C - B	



Il calendario degli incontri per il girone da cinque squadre, si articola come segue:

- 01ª GIORNATA	7 maggio 2023
A - E	
B - D	
Riposa: C	
- 02ª GIORNATA	10 maggio 2023
D - C	
E - B	
Riposa: A	
- 03ª GIORNATA	14 maggio 2023
B - A	
C - E	
Riposa: D	
- 04ª GIORNATA	21 maggio 2023
E - D	
A - C	
Riposa: B	
- 05ª GIORNATA	28 maggio 2023
C - B	
D - A	
Riposa: E	

Articolo 03 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FASE FINALE A 4

Le quattro squadre prime classificate andranno, per sorteggio integrale, a formare gli accoppiamenti delle Semifinali (gara unica) e delle Finali (gara unica) come da schema sotto riportato. Il sorteggio degli accoppiamenti verrà effettuato in data 30 maggio 2023 alle ore 10 in modalità on line.

ARRIVO SQUADRE 1 giugno 2023

SEMIFINALI (S) 2 giugno 2023

Gara S1 ore 10:00: A1 - A2

Gara S2 ore 15:00: A3 - A4

FINALI (F) 3 giugno 2023

F 3°/4° posto ore 10:00: Perdente S1 - Perdente S2

F 1°/2° posto ore 15:00: Vincente S1 - Vincente S2

PARTENZA SQUADRE

La manifestazione avrà luogo in località da definire successivamente.



Articolo 04 – ALTRE NORME REGOLAMENTARI

a) DURATA DELLE GARE E ARBITRI

Tutte le gare hanno la durata di 30', suddivisi in due tempi di 15' ciascuno, effettivi e saranno dirette da un Arbitro e il Cronometrista ad eccezione delle Semifinali e delle Finali che saranno dirette da due Arbitri e il Cronometrista.

b) RIMESSA IN GIUOCO DAL FONDO DEL CAMPO

Il portiere non potrà rilanciare il pallone direttamente oltre la metà del terreno di giuoco senza che il pallone abbia toccato un giocatore e/o la propria metà del campo.

c) CRITERI DI CLASSIFICA

Se al termine delle gare della Fase Eliminatoria, compilata la classifica, due o più squadre risultino a parità di punti, per determinare la vincente si tiene conto, nell'ordine, della migliore differenza reti, del maggior numero di reti segnate, del risultato degli scontri diretti, della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati in ogni gara. Infine in caso di ulteriore parità si ricorre al sorteggio, che sarà effettuato in data 30 maggio 2023 alle ore 10, in modalità on line. Il sorteggio interesserà anche gli accoppiamenti delle Semifinali.

Tutto questo in deroga all' **art. 51 delle N.O.I.F.**.

d) GARE SEMIFINALI E FINALI

Nella Semifinale e nella Finale per il 1° e 2° posto, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, vengono disputati due tempi supplementari di 5' ciascuno effettivi e, laddove persista ulteriore parità, si dà luogo alla esecuzione dei tiri di rigore, secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme federali. Nelle restanti gare, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si dà luogo direttamente alla esecuzione dei tiri di rigore, secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme federali.

e) COLORI SOCIALI

La squadra ospitante o prima nominata, dovrà provvedere in ogni circostanza, al cambiamento delle maglie di giuoco nei casi di confusione di colori rilevata dal Direttore di gara. La squadra in trasferta o seconda nominata, dovrà sempre e obbligatoriamente indossare la maglia di giuoco con i colori sociali ufficiali. In caso di inadempienza rilevata dall'Arbitro e segnalata sul rapporto di gara, la squadra responsabile verrà sanzionata con l'ammenda di € 50,00.

Nelle sole Semifinali e Finali, il cambio delle maglie di giuoco spetterà alla squadra seconda nominata.

f) DISCIPLINA SPORTIVA E SANZIONI DISCIPLINARI

La funzione disciplinare, nelle Fasi Nazionali, viene esercitata dagli Organi disciplinari centrali del Settore. Le norme generali del procedimento disciplinare saranno riportate all'interno di apposito Comunicato Ufficiale della Federcalcio di prossima pubblicazione. Il Settore provvede all'addebito dei relativi contributi di accesso alla Giustizia Sportiva.

Nella Fase Eliminatoria e Finale a 4, i calciatori incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione. Al termine della Fase Eliminatoria, le ammonizioni che, in base al computo, non comportino la squalifica, divengono inefficaci.



Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione, salvo ulteriori sanzioni adottate dal Giudice Sportivo.

Il reclamo avverso il regolare svolgimento della gara di finale, non prevede l'applicazione della sopraindicata procedura d'urgenza.

g) ORDINE PUBBLICO E ASSISTENZA MEDICA

La richiesta di intervento della Forza Pubblica dovrà essere inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, in tempo utile. Ove la Forza Pubblica non fosse presente, le Società sono tenute ad adottare adeguate misure di sicurezza e **in ogni caso copia della richiesta dovrà essere obbligatoriamente consegnata all'Arbitro.**

Per le Società ospitanti è obbligatoria la presenza di un medico, che possa contemporaneamente essere utilizzato sia dalla squadra ospitante sia dalla squadra ospitata, o dell'ambulanza. In caso di assenza del medico e dell'ambulanza, sarà comminata un'ammenda pari ad € 50,00 (cinquanta/00).

h) PROGRAMMAZIONE GARE

L'anticipo o il posticipo del giorno o dell'orario di gara, dovrà essere concordato da entrambe le Società interessate, le quali dovranno inviare entro e non oltre il mercoledì precedente la gara interessata una mail all'Ufficio Attività Agonistica del Settore, all'indirizzo di posta elettronica agonistica.sgs@figc.it. Il posticipo dell'orario per le gare dell'ultima giornata dei gironi eliminatori, sarà consentito solo nel caso che la gara in questione non abbia interessi di classifica.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26/04/2023

IL SEGRETARIO

Vito di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci



15^A EDIZIONE "TORNEO REGIONALE"
riservato alle Società Juniores Regionali
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

REGOLAMENTO TORNEO JUNIORES

Il Comitato Regionale della Toscana L.N.D. indice per la stagione sportiva 2022/2023 la 15^a edizione del **Torneo Regionale** riservata alle società partecipanti al Campionato Regionale Juniores.

La manifestazione è da considerare attività ufficiale in base all'Art. 48 delle N.O.I.F. e viene organizzata separatamente per la categoria secondo il presente regolamento.

ART. 1 Partecipazione delle squadre

Alla competizione **possono partecipare** le squadre che al termine dei "**Campionati Regionali**", si sono classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto della classifica finale dei 5 gironi.

In caso di rinuncia potranno partecipare le squadre classificatesi anche dopo il 5° posto.

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare Al Torneo ovvero per stabilire l'ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a. punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b. differenza tra le reti segnate e quelle subite nei medesimi incontri;
- c. differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato;
- d. maggior numero di reti segnate nell'intero campionato;
- e. sorteggio qualora non si riesca a stabilire una graduatoria ufficiale applicando i criteri di cui ai punti che precedono.

ART. 2 Formula

Le squadre si affronteranno in gara unica e si svolgeranno secondo gli schemi riportati nel presente regolamento.

ART. 3 Norme di svolgimento - Graduatorie

- **primo turno gare di solo andata: giocano in casa le squadre in posizione di classifica più alta nei rispettivi gironi.**

GIRONE A 2^A vs 5^A e 3^A vs 4^A

GIRONE B 2^A vs 5^A e 3^A vs 4^A

GIRONE C 2^A vs 5^A e 3^A vs 4^A

GIRONE D 2^A vs 5^A e 3^A vs 4^A

GIRONE E 2^A vs 5^A e 3^A vs 4^A

passa il turno la squadra vincitrice dell'incontro. Al termine dell'incontro, se al termine dei tempi regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi supplementari di 15' ciascuno, persistendo la parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

- **secondo turno: accoppiamenti con gare uniche stabilite con sorteggio come da tabellone allegato, gioca in casa la squadra inserita nel rigo inferiore.** Passa il turno la squadra vincitrice dell'incontro. Al termine dell'incontro, persistendo parità, l'arbitro è tenuto a fare eseguire i tiri di rigore secondo quanto prevede il Regolamento;
- **terzo turno: 1 accoppiamento (gioca in casa la squadra inserita nel rigo superiore) e 1 triangolare**

Accoppiamento gare di andata e ritorno:

la società scritta al rigo superiore del prospetto di cui al precedente punto gioca la prima partita in casa.

Supera il turno la società che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di punti;

a parità di punti è valido il maggior numero di reti segnate;

a parità di reti segnate è dichiarata vincente la società che ha fatto il maggior numero di reti in trasferta;

a parità persistente, al termine del secondo incontro, l'Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di rigore secondo norma.

Triangolare:

Effettuerà la prima gara in casa la società scritta al primo posto del triangolare (A) contro la società scritta al secondo posto (B) riposerà la società scritta al terzo posto (C);

nella seconda giornata riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara in trasferta;

nella terza giornata si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza.

Risulta vincente del turno la società che:

ha ottenuto il maggior numero di punti;

a parità di punti la miglior differenza reti;

a parità di differenza reti, il maggior numero di reti segnate;

a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole società) fa fede l'esito dell'incontro diretto fra le due;

ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le società si procede per sorteggio a cura del Comitato Regionale Toscana;

al termine dell'incontro, persistendo parità, l'arbitro è tenuto a fare eseguire i tiri di rigore secondo quanto prevede il Regolamento;

- **Finale:** gara unica in campo neutro da stabilire da parte di questo Comitato.

In caso di parità di risultato al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati direttamente i tiri di rigore secondo quanto prevede il Regolamento;

N.B. Per la gara di finale la Società che risulta essere inserita nel rigo superiore del prospetto è considerata "come se giocasse in casa".

a) Modalità amministrative:

Nei turni a gara unica l'incasso, detratto l'importo da versare alla S.I.A.E., dovrà essere suddiviso in parti uguali fra le Società interessate all'incontro.

Nella gara di finale dall'incasso dovrà essere detratto l'importo da versare alla S.I.A.E. l'importo dovuto alla Società che ha concesso il campo (pari a 100,00 euro), il 10% dell'incasso netto da versare alla Società che ha concesso il campo, il rimanente sarà ritirato dal Commissario Amministrativo designato dal Comitato Regionale Toscana.

ART. 4 Premi e riconoscimenti

Le società vincenti il Torneo Regionale saranno premiate:

- Trofeo vincente 15° Torneo Regionale del C.R.T. – L.N.D.;
- N. 25 medaglie da consegnare ai calciatori ai tecnici e ai dirigenti della squadra;

Le società finaliste del Torneo Regionale saranno premiate con:

- Targa seconda classificata 15° Torneo Regionale del C.R.T. – L.N.D.;
- N. 25 medaglie da consegnare ai calciatori ai tecnici e ai dirigenti della squadra;

ART. 5 Partecipazione dei calciatori

Alle gare del Torneo Regionale Juniores possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° Gennaio 2004 in poi, regolarmente tesserati per le rispettive società per la stagione sportiva 2022/2023, e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età. **E' CONSENTITO L'IMPIEGO DI QUATTRO CALCIATORI "FUORI QUOTA" NATI DAL 1 GENNAIO 2003.** Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato.

ART. 6 Sostituzione di calciatori

Durante tutte le gare del Torneo è consentita definitivamente la sostituzione di **cinque calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto.

ART. 7 Organizzazione- reclami e disciplina sportiva

L'organizzazione della manifestazione è affidata direttamente al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto è inerente lo svolgimento dei tornei ed ogni altro adempimento a loro connesso.

Per la Giustizia Sportiva si rimanda a quanto di seguito:

Organizzazione reclami e disciplina sportiva

L'organizzazione disciplinare della manifestazione a livello Regionale è demandata al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente allo svolgimento del Torneo ed ogni altro adempimento ad esso connesso.

Per la disciplina sportiva

□ ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
□ visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
□ visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
□ visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del C.U. n. 19/A F.I.G.C. del 20/07/2022 sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è stabilito entro le ore 24.00 del giorno del ricevimento del ricorso stesso.
- La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

Il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara è automaticamente squalificato secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva. **Per le gare del Torneo i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.**

Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il dispositivo dell'Art. 19, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si ricorda che per il Torneo, qualora non siano sancite, con il presente regolamento, specifiche direttive disciplinari, verranno applicate le disposizioni previste dal titolo VII del Codice di Giustizia Sportiva (la disciplina sportiva nell'attività della L.N.D. ed in quella del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica).

Gli eventuali reclami proposti per la gara di finale, dovranno essere preannunciati all'arbitro e le motivazioni consegnate al Giudice Sportivo Regionale, entro il termine di 30' dal termine della gara. Le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sono inappellabili.

I calciatori colpiti da squalifiche inflitte dalla Giustizia Sportiva nel corso del Campionato, potranno regolarmente prendere parte alle gare del Torneo Regionale, fatte salve le squalifiche a tempo determinato. Le squalifiche residue a giornate subite in tale manifestazione dovranno essere scontate nelle gare ufficiali dei rispettivi campionati nella stagione sportiva successiva.

ART. 8 Rinuncia a gare

La società che rinuncia alla disputa di una gara del Torneo Regionale o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché l'esclusione dal proseguimento della manifestazione. Alla stessa, inoltre, sarà irrogata la sanzione pecuniaria prevista per la terza rinuncia dei Campionati. Le Società che inoltre, per qualsiasi motivo subiranno la punizione sportiva della perdita della gara saranno comunque escluse dalla prosecuzione della manifestazione.

ART. 9 Orari e Campi di giuoco

Gli orari delle gare sono quelli fissati dal Comitato Regionale Toscana L.N.D. e cioè il sabato alle ore 16:00. E' tuttavia consentito un accordo diverso fra le due Società.

Eventuali modifiche all'orario previsto devono comunque essere sempre accettate dal C.R.

Eventualmente può essere concesso anche lo spostamento del campo di giuoco, sul quale la Società ospitante abitualmente disputa le sue gare, purché la richiesta motivata, pervenga al Comitato Regionale Toscana entro e non oltre il lunedì della settimana precedente la gara.

ART. 10 Arbitri

Designati a cura del C.R.A. Toscana.

ART. 11 Applicazione regolamenti federali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme federali di carattere generale vigenti.

**PROSPETTO INCONTRI 15° “TORNEO REGIONALE”
CATEGORIA JUNIORES
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023**

I TURNO	II TURNO	III TURNO	FINALE
6-7/05/2023	13-14/05/2023	triangolare	31/05/2023
gara unica	gara unica	20-21, 24, 27-28 /05/2023	gara unica
in casa rigo superiore	in casa rigo inferiore	accoppiamento 20-21, 27-28 /05/2023	
2 ^A GIRONE C			
5 ^A GIRONE C			
			A
3 ^A GIRONE B			
4 ^A GIRONE B			
3 ^A GIRONE E			
4 ^A GIRONE E			
			B
2 ^A GIRONE A			
5 ^A GIRONE A			
2 ^A GIRONE E			
5 ^A GIRONE E			
3 ^A GIRONE D			C
4 ^A GIRONE D			
2 ^A GIRONE B			
5 ^A GIRONE B			
			A
3 ^A GIRONE C			
4 ^A GIRONE C			
2 ^A GIRONE D			
5 ^A GIRONE D			
			B
3 ^A GIRONE A			
4 ^A GIRONE A			

15^A EDIZIONE "TORNEO REGIONALE"
riservato alle Società Allievi Regionali
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

REGOLAMENTO TORNEO ALLIEVI

Il Comitato Regionale della Toscana L.N.D. indice per la stagione sportiva 2022/2023 la 15^a edizione del **Torneo Regionale** riservata alle società partecipanti al Campionato Regionale Allievi.

La manifestazione è da considerare attività ufficiale in base all'Art. 48 delle N.O.I.F. e viene organizzata separatamente per la categoria secondo il presente regolamento.

ART. 1 Partecipazione delle squadre

Alla competizione **possono partecipare** le squadre che al termine dei "**Campionati Regionali**", si sono classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto della classifica finale dei 5 gironi.

In caso di rinuncia potranno partecipare le squadre classificatesi anche dopo il 5° posto.

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare Al Torneo ovvero per stabilire l'ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a. punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b. differenza tra le reti segnate e quelle subite nei medesimi incontri;
- c. differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato;
- d. maggior numero di reti segnate nell'intero campionato;
- e. sorteggio qualora non si riesca a stabilire una graduatoria ufficiale applicando i criteri di cui ai punti che precedono.

ART. 2 Formula

Le squadre si affronteranno in gara unica e si svolgeranno secondo gli schemi riportati nel presente regolamento.

ART. 3 Norme di svolgimento - Graduatorie

- **primo turno gare di solo andata: giocano in casa le squadre in posizione di classifica più alta nei rispettivi gironi.**

GIRONE A 2^A vs 5^A e 3^A vs 4^A

GIRONE B 2^A vs 5^A e 3^A vs 4^A

GIRONE C 2^A vs 5^A e 3^A vs 4^A

GIRONE D 2^A vs 5^A e 3^A vs 4^A

GIRONE E 2^A vs 5^A e 3^A vs 4^A

passa il turno la squadra vincitrice dell'incontro. Se al termine dei tempi regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi supplementari di 15' ciascuno, persistendo la parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

- **secondo turno: accoppiamenti con gare uniche stabilite con sorteggio come da tabellone allegato, gioca in casa la squadra inserita nel rigo inferiore.** Passa il turno la squadra vincitrice dell'incontro. Al termine dell'incontro, persistendo parità, l'arbitro è tenuto a fare eseguire i tiri di rigore secondo quanto prevede il Regolamento;
- **terzo turno: 1 accoppiamento (gioca in casa la squadra inserita nel rigo superiore) e 1 triangolare**

Accoppiamento gare di andata e ritorno:

la società scritta al rigo superiore del prospetto di cui al precedente punto gioca la prima partita in casa.

Supera il turno la società che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di punti;

a parità di punti è valido il maggior numero di reti segnate;

a parità di reti segnate è dichiarata vincente la società che ha fatto il maggior numero di reti in trasferta;

a parità persistente, al termine del secondo incontro, l'Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di rigore secondo norma.

Triangolare:

Effettuerà la prima gara in casa la società scritta al primo posto del triangolare (A) contro la società scritta al secondo posto (B) riposerà la società scritta al terzo posto (C);

nella seconda giornata riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara in trasferta;

nella terza giornata si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza.

Risulta vincente del turno la società che:

ha ottenuto il maggior numero di punti;

a parità di punti la miglior differenza reti;

a parità di differenza reti, il maggior numero di reti segnate;

a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole società) fa fede l'esito dell'incontro diretto fra le due;

ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le società si procede per sorteggio a cura del Comitato Regionale Toscana;

al termine dell'incontro, persistendo parità, l'arbitro è tenuto a fare eseguire i tiri di rigore secondo quanto prevede il Regolamento;

- **Finale:** gara unica in campo neutro da stabilire da parte di questo Comitato.
In caso di parità di risultato al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati direttamente i tiri di rigore secondo quanto prevede il Regolamento;

N.B. Per la gara di finale la Società che risulta essere inserita nel rigo superiore del prospetto è considerata "come se giocasse in casa".

a) Modalità amministrative:

Nei turni a gara unica l'incasso, detratto l'importo da versare alla S.I.A.E., dovrà essere suddiviso in parti uguali fra le Società interessate all'incontro.

Nella gara di finale dall'incasso dovrà essere detratto l'importo da versare alla S.I.A.E. l'importo dovuto alla Società che ha concesso il campo (pari a 100,00 euro), il 10% dell'incasso netto da versare alla Società che ha concesso il campo, il rimanente sarà ritirato dal Commissario Amministrativo designato dal Comitato Regionale Toscana.

ART. 4 Premi e riconoscimenti

Le società vincenti il Torneo Regionale saranno premiate:

- Trofeo vincente 15° Torneo Regionale del C.R.T. – L.N.D.;
- N. 25 medaglie da consegnare ai calciatori ai tecnici e ai dirigenti della squadra;

Le società finaliste del Torneo Regionale saranno premiate con:

- Targa seconda classificata 15° Torneo Regionale del C.R.T. – L.N.D.;
- N. 25 medaglie da consegnare ai calciatori ai tecnici e ai dirigenti della squadra;

ART. 5 Partecipazione dei calciatori

Alle gare del Torneo Regionale Allievi possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi, che comunque abbiano compiuto il 14° anno di età, regolarmente tesserati per le rispettive società per la stagione sportiva 2022/2023.

ART. 6 Sostituzione di calciatori

Durante tutte le gare del Torneo è consentita definitivamente la sostituzione di **sette calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto.

ART. 7 Organizzazione- reclami e disciplina sportiva

L'organizzazione della manifestazione è affidata direttamente al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto è inerente allo svolgimento dei tornei ed ogni altro adempimento a loro connesso.

Per la Giustizia Sportiva si rimanda a quanto di seguito:

Organizzazione reclami e disciplina sportiva

L'organizzazione disciplinare della manifestazione a livello Regionale è demandata al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente allo svolgimento del Torneo ed ogni altro adempimento ad esso connesso.

Per la disciplina sportiva

□ ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
□ visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
□ visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
□ visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del C.U. n. 19/A F.I.G.C. del 20/07/2022 sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è stabilito entro le ore 24.00 del giorno del ricevimento del ricorso stesso.
- La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

Il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara è automaticamente squalificato secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva. **Per le gare del Torneo i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.**

Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il dispositivo dell'Art. 19, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si ricorda che per il Torneo, qualora non siano sancite, con il presente regolamento, specifiche direttive disciplinari, verranno applicate le disposizioni previste dal titolo VII del Codice di Giustizia Sportiva (la disciplina sportiva nell'attività della L.N.D. ed in quella del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica).

Gli eventuali reclami proposti per la gara di finale, dovranno essere preannunciati all'arbitro e le motivazioni consegnate al Giudice Sportivo Regionale, entro il termine di 30' dal termine della gara. Le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sono inappellabili.

I calciatori colpiti da squalifiche inflitte dalla Giustizia Sportiva nel corso del Campionato, potranno regolarmente prendere parte alle gare del Torneo Regionale, fatte salve le squalifiche a tempo determinato. Le squalifiche residue a giornate subite in tale manifestazione dovranno essere scontate nelle gare ufficiali dei rispettivi campionati nella stagione sportiva successiva.

ART. 8 Rinuncia a gare

La società che rinuncia alla disputa di una gara del Torneo Regionale o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché l'esclusione dal proseguimento della manifestazione. Alla stessa, inoltre, sarà irrogata la sanzione pecuniaria prevista per la terza rinuncia dei Campionati. Le Società che inoltre, per qualsiasi motivo subiranno la punizione sportiva della perdita della gara saranno comunque escluse dalla prosecuzione della manifestazione.

ART. 9 Orari e Campi di giuoco

Gli orari delle gare sono quelli fissati dal Comitato Regionale Toscana L.N.D. e cioè la domenica alle ore 10:30. E' tuttavia consentito un accordo diverso fra le due Società.

Eventuali modifiche all'orario previsto devono comunque essere sempre accettate dal C.R.

Eventualmente può essere concesso anche lo spostamento del campo di giuoco, sul quale la Società ospitante abitualmente disputa le sue gare, purché la richiesta motivata, pervenga al Comitato Regionale Toscana entro e non oltre il lunedì della settimana precedente la gara.

ART. 10 Arbitri

Designati a cura del C.R.A. Toscana.

ART. 11 Applicazione regolamenti federali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme federali di carattere generale vigenti.

**PROSPETTO INCONTRI 15° “TORNEO REGIONALE”
CATEGORIA ALLIEVI
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023**

I TURNO	II TURNO	III TURNO	FINALE
6-7/05/2023	13-14/05/2023	triangolare	31/05/2023
gara unica	gara unica	20-21, 24, 27-28 /05/2023	gara unica
in casa rigo superiore	in casa rigo inferiore	accoppiamento 20-21, 27-28 /05/2023	
2^ GIRONE C			
5^ GIRONE C			
			A
3^ GIRONE B			
4^ GIRONE B			
3^ GIRONE E			
4^ GIRONE E			
			B
2^ GIRONE A			
5^ GIRONE A			
2^ GIRONE E			
5^ GIRONE E			
3^ GIRONE D			C
4^ GIRONE D			
2^ GIRONE B			
5^ GIRONE B			
			A
3^ GIRONE C			
4^ GIRONE C			
2^ GIRONE D			
5^ GIRONE D			
			B
3^ GIRONE A			
4^ GIRONE A			

15^A EDIZIONE "TORNEO REGIONALE"
riservato alle Società Giovanissimi STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

REGOLAMENTO TORNEO GIOVANISSIMI

Il Comitato Regionale della Toscana L.N.D. indice per la stagione sportiva 2022/2023 la 15^a edizione del **Torneo Regionale** riservata alle società partecipanti al Campionato Giovanissimi Regionali.

La manifestazione è da considerare attività ufficiale in base all'Art. 48 delle N.O.I.F. e viene organizzata separatamente per la categoria secondo il presente regolamento.

ART. 1 Partecipazione delle squadre

Alla competizione **possono partecipare** le squadre che al termine dei **"Campionati Regionali"**, si sono classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto della classifica finale dei 5 gironi.

In caso di rinuncia potranno partecipare le squadre classificatesi anche dopo il 5° posto.

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare Al Torneo ovvero per stabilire l'ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a. punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b. differenza tra le reti segnate e quelle subite nei medesimi incontri;
- c. differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato;
- d. maggior numero di reti segnate nell'intero campionato;
- e. sorteggio qualora non si riesca a stabilire una graduatoria ufficiale applicando i criteri di cui ai punti che precedono.

ART. 2 Formula

Le squadre si affronteranno in gara unica e si svolgeranno secondo gli schemi riportati nel presente regolamento.

ART. 3 Norme di svolgimento - Graduatorie

- **primo turno gare di solo andata: giocano in casa le squadre in posizione di classifica più alta nei rispettivi gironi.**

GIRONE A 2^A vs 5^A e 3^A vs 4^A

GIRONE B 2^A vs 5^A e 3^A vs 4^A

GIRONE C 2^A vs 5^A e 3^A vs 4^A

GIRONE D 2^A vs 5^A e 3^A vs 4^A

GIRONE E 2^A vs 5^A e 3^A vs 4^A

passa il turno la squadra vincitrice dell'incontro. Se al termine dei tempi regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi supplementari di 10' ciascuno, persistendo la parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

- **secondo turno: accoppiamenti con gare uniche stabilite con sorteggio come da tabellone allegato, gioca in casa la squadra inserita nel rigo inferiore.** Passa il turno la squadra vincitrice dell'incontro. Al termine dell'incontro, persistendo parità, l'arbitro è tenuto a fare eseguire i tiri di rigore secondo quanto prevede il Regolamento;

- **terzo turno: 1 accoppiamento (gioca in casa la squadra inserita nel rigo superiore) e 1 triangolare**

Accoppiamento gare di andata e ritorno:

la società scritta al rigo superiore del prospetto di cui al precedente punto gioca la prima partita in casa.

Supera il turno la società che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di punti;

a parità di punti è valido il maggior numero di reti segnate;

a parità di reti segnate è dichiarata vincente la società che ha fatto il maggior numero di reti in trasferta;

a parità persistente, al termine del secondo incontro, l'Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di rigore secondo norma.

Triangolare:

Effettuerà la prima gara in casa la società scritta al primo posto del triangolare (A) contro la società scritta al secondo posto (B) riposerà la società scritta al terzo posto (C);

nella seconda giornata riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara in trasferta;

nella terza giornata si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza.

Risulta vincente del turno la società che:

ha ottenuto il maggior numero di punti;

a parità di punti la miglior differenza reti;

a parità di differenza reti, il maggior numero di reti segnate;

a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole società) fa fede l'esito dell'incontro diretto fra le due;

ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le società si procede per sorteggio a cura del Comitato Regionale Toscana;

al termine dell'incontro, persistendo parità, l'arbitro è tenuto a fare eseguire i tiri di rigore secondo quanto prevede il Regolamento;

- **Finale:** gara unica in campo neutro da stabilire da parte di questo Comitato.
In caso di parità di risultato al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati direttamente i tiri di rigore secondo quanto prevede il Regolamento;

N.B. Per la gara di finale la Società che risulta essere inserita nel rigo superiore del prospetto è considerata "come se giocasse in casa".

a) Modalità amministrative:

Nei turni a gara unica l'incasso, detratto l'importo da versare alla S.I.A.E., dovrà essere suddiviso in parti uguali fra le Società interessate all'incontro.

Nella gara di finale dall'incasso dovrà essere detratto l'importo da versare alla S.I.A.E. l'importo dovuto alla Società che ha concesso il campo (pari a 100,00 euro), il 10% dell'incasso netto da versare alla Società che ha concesso il campo, il rimanente sarà ritirato dal Commissario Amministrativo designato dal Comitato Regionale Toscana.

ART. 4 Premi e riconoscimenti

Le società vincenti il Torneo Regionale saranno premiate:

- Trofeo vincente 15° Torneo Regionale del C.R.T. – L.N.D.;
- N. 25 medaglie da consegnare ai calciatori ai tecnici e ai dirigenti della squadra;

Le società finaliste del Torneo Regionale saranno premiate con:

- Targa seconda classificata 15° Torneo Regionale del C.R.T. – L.N.D.;
- N. 25 medaglie da consegnare ai calciatori ai tecnici e ai dirigenti della squadra;

ART. 5 Partecipazione dei calciatori

Alle gare del Torneo Regionale Giovanissimi possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 2008 in poi, che comunque abbiano compiuto il 12° anno di età, regolarmente tesserati per le rispettive società per la stagione sportiva 2022/2023.

ART. 6 Sostituzione di calciatori

Durante tutte le gare del Torneo è consentita definitivamente la sostituzione di **sette calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto.

ART. 7 Organizzazione- reclami e disciplina sportiva

L'organizzazione della manifestazione è affidata direttamente al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto è inerente allo svolgimento dei tornei ed ogni altro adempimento a loro connesso.

Per la Giustizia Sportiva si rimanda a quanto di seguito:

Organizzazione reclami e disciplina sportiva

L'organizzazione disciplinare della manifestazione a livello Regionale è demandata al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente allo svolgimento del Torneo ed ogni altro adempimento ad esso connesso.

Per la disciplina sportiva

▫ ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;

▫ visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

▫ visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;

▫ visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del C.U. n. 19/A F.I.G.C. del 20/07/2022 sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è stabilito entro le ore 24.00 del giorno del ricevimento del ricorso stesso.
- La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

Il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara è automaticamente squalificato secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva. **Per le gare del Torneo i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.**

Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il dispositivo dell'Art. 19, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si ricorda che per il Torneo, qualora non siano sancite, con il presente regolamento, specifiche direttive disciplinari, verranno applicate le disposizioni previste dal titolo VII del Codice di Giustizia Sportiva (la disciplina sportiva nell'attività della L.N.D. ed in quella del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica).

Gli eventuali reclami proposti per la gara di finale, dovranno essere preannunciati all'arbitro e le motivazioni consegnate al Giudice Sportivo Regionale, entro il termine di 30' dal termine della gara. Le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sono inappellabili.

I calciatori colpiti da squalifiche inflitte dalla Giustizia Sportiva nel corso del Campionato, potranno regolarmente prendere parte alle gare del Torneo Regionale, fatte salve le squalifiche a tempo determinato. Le squalifiche residue a giornate subite in tale manifestazione dovranno essere scontate nelle gare ufficiali dei rispettivi campionati nella stagione sportiva successiva.

ART. 8 Rinuncia a gare

La società che rinuncia alla disputa di una gara del Torneo Regionale o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché l'esclusione dal proseguimento della manifestazione. Alla stessa, inoltre, sarà irrogata la sanzione pecuniaria prevista per la terza rinuncia dei Campionati. Le Società che inoltre, per qualsiasi motivo subiranno la punizione sportiva della perdita della gara saranno comunque escluse dalla prosecuzione della manifestazione.

ART. 9 Orari e Campi di giuoco

Gli orari delle gare sono quelli fissati dal Comitato Regionale Toscana L.N.D. e cioè la domenica alle ore 10:30. E' tuttavia consentito un accordo diverso fra le due Società.

Eventuali modifiche all'orario previsto devono comunque essere sempre accettate dal C.R.

Eventualmente può essere concesso anche lo spostamento del campo di giuoco, sul quale la Società ospitante abitualmente disputa le sue gare, purché la richiesta motivata, pervenga al Comitato Regionale Toscana entro e non oltre il lunedì della settimana precedente la gara.

ART. 10 Arbitri

Designati a cura del C.R.A. Toscana.

ART. 11 Applicazione regolamenti federali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme federali di carattere generale vigenti.

**PROSPETTO INCONTRI 15° “TORNEO REGIONALE”
CATEGORIA GIOVANISSIMI
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023**

I TURNO	II TURNO	III TURNO	FINALE
6-7/05/2023	13-14/05/2023	triangolare	31/05/2023
gara unica	gara unica	20-21, 24, 27-28 /05/2023	gara unica
in casa rigo superiore	in casa rigo inferiore	accoppiamento 20-21, 27-28 /05/2023	
2^ GIRONE C			
5^ GIRONE C			
			A
3^ GIRONE B			
4^ GIRONE B			
3^ GIRONE E			
4^ GIRONE E			
			B
2^ GIRONE A			
5^ GIRONE A			
2^ GIRONE E			
5^ GIRONE E			
3^ GIRONE D			C
4^ GIRONE D			
2^ GIRONE B			
5^ GIRONE B			
			A
3^ GIRONE C			
4^ GIRONE C			
2^ GIRONE D			
5^ GIRONE D			
			B
3^ GIRONE A			
4^ GIRONE A			